

TENUTA DI DONNAFUGATA S.r.l.
società agricola

**Modello organizzativo di gestione
e controllo**
ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001

Versione aggiornata, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 25/07/2025

Indice Sommario

PARTE GENERALE.....	5
PREMESSA.....	5
1) DECRETO LEGISLATIVO 231/01	5
2) IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	8
3) PROFILO SOCIETARIO ED AZIENDALE DI DONNAFUGATA	12
4) IMPATTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO SULLE REGOLE DI GOVERNANCE DI DONNAFUGATA	21
5) COSTRUZIONE DEL MODELLO IN FUNZIONE DELLA STRUTTURA SOCIETARIA DI DONNAFUGATA	22
6) LE ATTIVITÀ SENSIBILI DI DONNAFUGATA.....	22
7) I REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI.....	23
8) ORGANISMO DI VIGILANZA	23
10) PRINCIPI GENERALI E REGOLE COMUNI	28
11) SISTEMA DISCIPLINARE	31
PARTE SPECIALE	34
PREMESSA.....	34
PARTE SPECIALE A.....	35
1) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	35
2) DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE A E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	39
3) PROTOCOLLI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	41
PARTE SPECIALE B.....	53
1) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	53
2) DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE B E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	56
3) PROTOCOLLI DI CONDOTTA	57
PARTE SPECIALE C.....	59
1) REATI TRANSNAZIONALI DI CUI ALLA LEGGE N. 146 DEL 16 MARZO 2006 E DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	59
2) DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE C E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	61
3) PROTOCOLLI DI CONDOTTA	63
PARTE SPECIALE D.....	64
1) REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.....	64
2) DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE D E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	65
3) PROTOCOLLI DI CONDOTTA	66
PARTE SPECIALE E.....	68
1) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO (ART. 12, L. N. 9/2013) [COSTITUISCONO	

PRESUPPOSTO PER GLI ENTI CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA FILIERA DEGLI OLI VERGINI DI OLIVA]	68
2) DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	72
3) PROTOCOLLI DI CONDOTTA	74
PARTE SPECIALE F	76
1) REATI SOCIETARI E ABUSI DI MERCATO	76
2) DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE F E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	80
3) PROTOCOLLI DI CONDOTTA	82
PARTE SPECIALE G	84
1) REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	84
2) DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE G E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	85
3) PROTOCOLLI DI CONDOTTA	86
PARTE SPECIALE H	89
1) REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	89
2) DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE H E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	90
3) PROTOCOLLI DI CONDOTTA	91
PARTE SPECIALE I	93
1) REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	93
2) DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE I E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	94
3) PROTOCOLLI DI CONDOTTA	94
PARTE SPECIALE L	98
1) REATI IN MATERIA RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	98
2) DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE L	100
3) PROTOCOLLI DI CONDOTTA	101
PARTE SPECIALE M	109
1) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	109
2) DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE M	110
3) PROTOCOLLI DI CONDOTTA	112
PARTE SPECIALE N	114
1) REATI AMBIENTALI	114
2) DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE N E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	118
3) PROTOCOLLI DI CONDOTTA	119
PARTE SPECIALE O	125
1) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	125
2) DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE O E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	125
3) PROTOCOLLI DI CONDOTTA	127
PARTE SPECIALE P	129
1) REATI TRIBUTARI	129
2) DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE P E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	131
3) PROTOCOLLI DI CONDOTTA	132
PARTE SPECIALE Q	135
1) REATI DI CONTRABBANDO	135
2) DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE Q E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	136

3) <i>PROTOCOLLI DI CONDOTTA</i>	137
PARTE SPECIALE R	140
1) <i>REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO</i>	140
2) <i>DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE R E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO</i>	142
3) <i>PROTOCOLLI DI CONDOTTA</i>	142
ALLEGATI	144
PREMESSA	144
ALLEGATO I – ORGANIGRAMMA	145
ALLEGATO II – MAPPATURA DEI RISCHI	146
ALLEGATO III – PROCURE	173
ALLEGATO IV – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	181
ALLEGATO V – PROCEDURE PER LA PROTEZIONE E SICUREZZA DEI DATI PERSONALI	194
1. <i>TRATTAMENTO SENZA L'AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI</i>	194
2. <i>TRATTAMENTO CON L'AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI</i>	195
ALLEGATO VI - FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV	204
ALLEGATO VII – PROCEDURA WHISTLEBLOWING	206
1. AMBITO APPLICATIVO, SOGGETTI SEGNALANTI E GESTORI DELLE SEGNALAZIONI	206
2. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE	208
3. SCOPO E CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI	209
4. PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	210
5. RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE – CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI	211
6. LE SANZIONI	212
7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL SEGNALANTE	213

PARTE GENERALE

PREMESSA

Donnafugata ha ritenuto opportuno adottare il presente modello di organizzazione e di gestione ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, unitamente all'emanazione del Codice Etico, in linea con le politiche aziendali da sempre ispirate ai principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle proprie attività.

La finalità principale del modello organizzativo è di organizzare l'impresa in maniera tale da non generare od occultare comportamenti illeciti e prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto Legislativo 231/2001, attraverso un sistema di procedure organizzative e di controllo atte a salvaguardare la Società da comportamenti illeciti commessi al proprio interno.

Il presente modello organizzativo rappresenta altresì uno strumento di sensibilizzazione dei soci, dell'organo amministrativo e di controllo, dei dipendenti, dei collaboratori e di tutti coloro che con Donnafugata hanno rapporti (fornitori, clienti, partner commerciali e contrattuali, consulenti) affinché i medesimi adottino comportamenti in linea con i valori etici ai quali la Società si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale e, comunque, tali da prevenire il rischio di commissione di reati.

Il modello organizzativo si prefigge altresì la diffusione e l'affermazione di una cultura d'impresa improntata alla legalità e al controllo di tutte le fasi decisionali ed operative in cui si articola l'attività sociale. Tali prerogative vengono perseguite attraverso l'adozione di misure idonee a preservare l'osservanza di principi di correttezza e trasparenza nell'assunzione delle decisioni, la sussistenza di controlli preventivi e successivi che consentano di individuare condotte illecite o sintomatiche di propositi illeciti conseguiti nell'esercizio dell'attività sociale e, più in generale, situazioni di rischio o conflitto rispetto ai valori etici e principi di condotta enunciati nel presente modello.

1) DECRETO LEGISLATIVO 231/01

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni

Il Decreto Legislativo n. 231 è stato emanato, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 ed è relativo alla *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*.

Ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità a carico delle società per alcuni reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione delle medesime o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale, nonché da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente realizzato il reato.

L'estensione della responsabilità ha l'obiettivo di coinvolgere nella punizione di alcuni reati penali gli “enti” che hanno tratto vantaggio dalla commissione del reato.

1.2 Criteri di imputazione della responsabilità

La disciplina di responsabilità dell'ente delineata dal Decreto si fonda sul concorso tra:

- criteri di imputazione oggettiva;
- criteri di imputazione soggettiva.

1.2.1 Criteri di imputazione oggettiva

In applicazione dei criteri d'imputazione oggettiva, l'ente è tenuto a rispondere allorquando:

- il fatto di reato sia stato commesso da parte di un soggetto funzionalmente legato all'ente e
- il fatto di reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Gli autori del reato dal quale può derivare la responsabilità dell'ente possono essere:

- A) soggetti apicali, ovverosia soggetti con potere di amministrazione, gestione e direzione dell'ente; rientrano in tale categoria amministratori, direttori generali, rappresentanti legali, direttori di divisione o stabilimento nonché, in generale, tutti coloro che esercitano, anche solo di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- B) soggetti subordinati, sottoposti alla direzione e al controllo da parte dei soggetti apicali; appartengono a questa categoria tutti i dipendenti dell'ente nonché tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell'interesse dell'ente, quali collaboratori e parasubordinati.

Perché l'ente sia ritenuto responsabile ai sensi del Decreto, il reato deve essere stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio: tale requisito si intende soddisfatto laddove l'autore del reato abbia agito con l'intento di favorire l'ente e quest'ultimo, grazie all'illecito, abbia ottenuto un vantaggio ovverosia un risultato favorevole. Per converso, l'ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell'interesse esclusivo dell'autore del reato o di terzi.

I criteri di imputazione oggettiva dell'ente, peraltro, si articolano diversamente, a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto apicale o da un soggetto subordinato:

- se il reato è commesso da un soggetto posto al vertice dell'ente, si presume che l'illecito sia imputabile ad una politica dell'ente o, perlomeno, ad un deficit organizzativo, ragione per cui l'ente si riterrà responsabile ove non dimostri la sua estraneità al fatto illecito;
- se il reato è commesso da un soggetto in posizione subordinata, la responsabilità dell'ente viene ricondotta all'inadempimento (doloso o colposo) degli obblighi di direzione o di vigilanza da parte di soggetti in posizione apicale.

L'Ente può essere chiamato a rispondere, ex art. 4 del Decreto, anche quando il reato è stato realizzato all'estero. I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del Decreto) sono così sintetizzabili:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- b) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.;
- d) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.2.2 Criteri di imputazione soggettiva

I criteri di imputazione soggettiva dell'ente attengono all'elemento della "colpa": perché l'ente sia ritenuto responsabile di un reato, l'illecito deve essere ad esso "rimproverabile", ovverosia espressione della politica aziendale o, perlomeno, di un deficit di organizzazione.

La responsabilità dell'ente sussiste se non sono stati adottati o non sono stati efficacemente attuati standard di gestione e di controllo adeguati al settore di operatività dell'ente. La colpevolezza dell'ente e la possibilità di contestarne la responsabilità dipendono dall'accertamento di deficit organizzativi che abbiano favorito la commissione di uno dei reati presupposto.

Al contrario, il Decreto esclude la responsabilità dell'ente allorché, prima della commissione del reato, l'ente stesso si sia dotato di un "modello di organizzazione, gestione e controllo" idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello posto in essere all'interno dell'ente.

1.3 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa

L'art. 6 del Decreto prevede l'esonero dalle responsabilità amministrative qualora la società dimostri che:

- è stato adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un "Modello organizzativo e di gestione" idoneo a prevenire reati della fattispecie di quelli commessi;
- la vigilanza sul funzionamento, l'efficacia, l'aggiornamento e l'osservanza del modello è stata affidata ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso il fatto hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello;
- non vi sia stata omissione o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Queste quattro circostanze devono tutte concorrere fra loro.

Qualora il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, l'ente si presume "colpevole", salvo che non provi che il modello è stato fraudolentemente eluso. Se, al contrario, il reato è stato commesso da un soggetto subordinato, l'ente risponde solo se la Pubblica Accusa prova che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dei soggetti apicali.

Il Decreto stabilisce che il "Modello organizzativo di gestione e controllo" deve, tra l'altro:

- individuare le attività (c.d. "Attività Sensibili") nel cui ambito possono essere commessi i reati (art. 6, c. 2, lett. a);
- prevedere specifici protocolli finalizzati a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire (art. 6, c. 2 lett. b);
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati (art. 6, c. 2, lett. c);
- individuare un organismo di controllo deputato a vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello (art. 6, c. 1, lett. b);
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza (art. 6, c. 2, lett. d);
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello (art. 6, c. 2, lett. e).

L'adozione del Modello è facoltativa. Il Decreto (art. 6 comma 3) prevede che il Modello possa essere adottato sulla base dei Codici di Comportamento redatti dalle associazioni di categoria rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia.

Il presente Modello tiene conto dei principi contenuti nelle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto Lgs. 231/01" di Confindustria.

1.4 Sanzioni

Il Decreto elenca le sanzioni applicabili in caso di accertamento della sussistenza di un illecito amministrativo dipendente da reato, il quale conserva natura amministrativa pur conseguendo alla condanna di un giudice penale. Il Decreto distingue quattro generi di sanzione:

- la sanzione amministrativa pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

In allegato sono riportati l'elenco aggiornato alla data di approvazione del presente Modello dei reati presupposto e le sanzioni applicabili in caso di accertamento della sussistenza di un illecito amministrativo dipendente da reato.

1.5 Delitti tentati

Il Decreto prevede e regola i casi in cui il delitto si realizzi solo nelle forme del tentativo. L'art. 26 del Decreto stabilisce che *“le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto 231/2001. L'ente non risponde dei delitti tentati quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento”*.

1.6 Responsabilità e vicende modificative

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità qualora la Società modifichi la propria struttura successivamente alla commissione di un reato.

In caso di trasformazione o fusione, la società risultante dalla modifica è responsabile dei reati commessi dall'ente originario, con conseguente applicazione delle sanzioni irrogate. In caso di scissione parziale, rimane impregiudicata la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione sono solidamente obbligati, limitatamente al valore del patrimonio trasferito, al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati anteriori alla scissione. Le sanzioni interdittive eventualmente comminate si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidamente obbligato con il cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e comunque nei limiti del valore dell'azienda ceduta e delle sanzioni pecuniarie risultanti dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

2) IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

2.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

Donnafugata, nell'ambito della propria politica societaria improntata all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione dell'attività aziendale, a tutela della propria immagine e posizione e del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto di ottemperare alle disposizioni di cui al Decreto, procedendo alla predisposizione ed attuazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche “Modello Organizzativo” ovvero, semplicemente, “Modello”).

Tale scelta, in coerenza con l'emanazione del Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale modello possa sensibilizzare tutti coloro che operano in Donnafugata e per conto di Donnafugata affinché mantengano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel citato decreto.

In particolare, il Modello detta regole e prevede procedure mirate a prevenire comportamenti illeciti rilevanti ai fini della responsabilità di cui al Decreto.

2.2 Metodologia di elaborazione del Modello

Ai fini della predisposizione del presente Modello, Donnafugata ha proceduto all'analisi della propria organizzazione e delle proprie attività tenuto conto, tra l'altro, delle Linee Guida di Confindustria e della prassi formatasi in materia di modelli organizzativi ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. In ogni caso, le eventuali difformità del presente Modello rispetto alle indicazioni contenute nelle predette linee guida – di contenuto generale e non vincolante – non ne inficiano la validità, efficacia ed idoneità preventiva, essendo il Modello elaborato in funzione della struttura organizzativa e delle attività concretamente svolte da Donnafugata.

Ai fini della predisposizione del presente Modello, sono state condotte, tra le altre, le seguenti attività di indagine:

- analisi generale dell'organigramma e della struttura organizzativa della Società, con riferimento, tra l'altro, alle metodologie operative di lavoro e ai protocolli di condotta esistenti, alle ripartizioni di funzioni gestionali, operative e di controllo ed agli strumenti informatici utilizzati;
- mappatura delle Attività Sensibili, nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto. Tali attività di indagine sono state condotte attraverso l'analisi di documenti societari e aziendali nonché mediante cicli di interviste effettuate con i responsabili di funzione delle diverse divisioni della Società.

La predisposizione del presente Modello tiene conto di quanto segue:

- la Società deve adottare il Modello e il Codice Etico definendo le regole cui si ispira l'attività che esprima la politica dell'azienda di avversione alla commissione di reati nel suo interesse, sia in termini generali che con specifico riguardo alle fattispecie criminosi cui si applica la disciplina del Decreto;
- all'interno della Società, devono essere individuati e/o chiaramente individuabili i Soggetti Apicali e i Soggetti Subordinati;
- le attività a rischio reato devono essere costantemente monitorate; nel caso di modifiche significative all'organizzazione dell'ente, deve effettuarsi una ulteriore attività di indagine volta a verificare l'emersione di eventuali ulteriori profili di criticità;
- il Modello deve contemplare specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni a rischio reato, attraverso idonee ripartizioni di compiti tra i vari soggetti interessati. Devono essere verificati l'esistenza ed il corretto funzionamento del sistema delle deleghe e dei poteri aziendali, nonché il sistema normativo interno. In particolare, deve evitarsi che i poteri relativi a tali operazioni siano concentrati in capo ad una singola persona, mentre deve essere possibile l'individuazione chiara ed univoca del ruolo e della responsabilità di ciascun soggetto all'interno del processo decisionale;
- conformemente a quanto previsto dall'art. 25-septies del Decreto, la Società deve altresì osservare quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi degli artt. 17, comma 1, lettera a) e 28 del D.Lgs. 81/2008, già adottato da Donnafugata;
- devono essere stabilite modalità specifiche per la gestione delle risorse finanziarie volte ad impedire ogni comportamento illecito, specie relativamente alla creazione di contabilità fuori bilancio;
- devono essere individuate le particolari situazioni in cui soggetti in posizione apicale potrebbero avere interesse ad aggirare fraudolentemente il modello e attraverso quali modalità ciò potrebbe avvenire;
- devono essere introdotte misure idonee a prevenire tali tentativi di elusione fraudolenta;
- deve essere istituito un Organismo di Vigilanza ("OdV") che verifichi l'attuazione ed il costante aggiornamento del Modello;

- il Modello deve prevedere un sistema di monitoraggio coerente con l'organizzazione dell'ente, che consenta di individuare e segnalare eventuali condotte illecite, nonché eventuali situazioni a rischio reato e tentativi di elusione del Modello;
- devono essere regolati i flussi di informazione tra i vari soggetti interessati, tra questi ed altri organi dell'ente, e, in maniera specifica, rispetto all'OdV;
- deve essere definito un sistema di sanzioni disciplinari consistenti anche nell'irrogazione delle sanzioni tipiche previste dall'ordinamento societario ovvero nella risoluzione del rapporto contrattuale ovvero giuslavoristico;
- devono essere adottati (e, ove già adottati, mantenuti ed efficacemente utilizzati) sistemi gestionali delle risorse finanziarie (in entrata e uscita) che consentano di individuare e prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

In ogni caso, l'adozione del Modello non deve avere degli effetti paralizzanti nei confronti degli organi di gestione o introdurre dei costi, derivanti da eccessive complicazioni burocratiche, ulteriori rispetto a quanto necessario per garantire l'efficacia penal-preventiva del medesimo.

2.3 Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale", da singole "Parti Speciali" predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto, dagli "Allegati":

- la "Parte Generale" individua le componenti essenziali del Modello con particolare riferimento all'organo di controllo, alla formazione del personale ed alla diffusione del modello nel contesto aziendale, al sistema disciplinare ed alle misure adottate in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello;
- le diverse Parti Speciali sono redatte specificatamente in relazione alle tipologie di reati la cui commissione è astrattamente ipotizzabile per Donnafugata in ragione delle attività svolte e riportano:
 - la descrizione delle rispettive fattispecie di reato;
 - le specifiche attività aziendali che risultano essere sensibili;
 - i principi comportamentali da rispettare;
 - i protocolli di controllo implementati a presidio delle attività sensibili;
 - i flussi informativi sistematici predisposti.
- gli "Allegati", che costituiscono parte integrante ed essenziale del Modello stesso, sono costituiti da:
 - I) l'organigramma della Società aggiornato;
 - II) il documento aggiornato di mappatura dei rischi, compilato alla luce delle interviste effettuate con i soggetti responsabili delle attività ove potrebbe originarsi il rischio di commissione di reato, ai fini dell'aggiornamento del presente Modello;
 - III) le procure conferite per delega di funzioni;
 - IV) il documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi degli artt. 17, comma 1, lettera a) e 28 del D.Lgs. 81/2008;
 - V) le procedure interne per la protezione e la sicurezza dei dati personali;
 - VI) lo schema dei flussi informativi verso l'OdV;
 - VII) la procedura *whistleblowing*.

2.4 Adozione del Modello

Il Modello è stato redatto in ottemperanza alle linee metodologiche di seguito descritte.

2.4.1 Definizione di "Sistema di Controllo Interno"

Il Sistema di Controllo Interno rappresenta il contesto aziendale all'interno del quale il sistema di controllo viene progettato e successivamente monitorato e deriva dalle scelte compiute dal *management* sulla definizione delle variabili organizzative (es.: struttura organizzativa, sistema informatico, processi di controllo di gestione, sistemi di gestione per la qualità). L'ambiente di controllo di Donnafugata è costituito dall'insieme dei processi, delle procedure e dei sistemi di controllo operanti in azienda, giudicati idonei a prevenire i reati e ad operare un controllo sui "Processi a rischio di reato".

2.4.2 Identificazione dei "Processi a rischio di reato"

L'attività di analisi del contesto aziendale, rappresentato dal "Sistema di controllo", è stata attuata attraverso l'esame della documentazione aziendale (organigrammi, processi principali, sistema di deleghe, procedure aziendali, istruzioni operative, comunicazioni organizzative, etc.) ed una serie di interviste con i soggetti chiave, risultanti dall'organigramma aziendale e dal sistema di deleghe, al fine di individuare i "processi a rischio" e gli elementi del sistema di controllo interno preventivo (Procedure esistenti, verificabilità, documentabilità, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle responsabilità, documentabilità dei controlli, etc.).

L'obiettivo di questa fase è di identificare i "Processi a rischio di reato" e di verificare l'efficacia dei controlli esistenti.

Ad esito dell'attività di mappatura dei rischi, è stato redatto un documento di matrice dei rischi in cui sono individuate le aree sensibili e i protocolli di condotta implementati al fine di prevenire la commissione di illeciti. Il documento predisposto è agli atti della Società. La versione aggiornata di detto documento è allegato al presente Modello.

2.4.3 Miglioramento del sistema di controllo preventivo

Sulla base delle risultanze delle analisi effettuate, si sono individuati gli interventi necessari per rafforzare l'attuale sistema di controllo interno, rendendo tale sistema compatibile con quanto previsto dal Decreto attraverso l'adozione di un Modello aziendale di organizzazione, gestione e monitoraggio.

2.4.4 Approvazione del Modello

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva per l'adozione, la modifica e l'integrazione del Modello, nonché per la nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza, preposto al costante monitoraggio circa l'adozione, l'efficace attuazione ed osservanza del Modello.

2.4.5 Modifiche ed integrazioni del Modello

Considerato che il Modello costituisce "atto di emanazione dell'organo dirigente", la competenza in merito alle successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso è prerogativa del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alle modifiche di carattere sostanziale proposte dal Presidente, dall'Amministratore Delegato o dall'Organismo di Vigilanza.

Fra le modifiche si includono:

- l'inserimento, integrazione e/o soppressione di Parti Speciali;
- l'inserimento, integrazione e/o soppressione di alcune Parti del Modello;
- la modifica delle responsabilità e delle attività dell'OdV;
- l'aggiornamento del Modello a seguito di qualsivoglia evento o circostanza che abbia un impatto significativo sull'assetto organizzativo e aziendale della Società;
- l'aggiornamento dei meccanismi generali di delega e controllo previsti nel presente Modello;
- l'inserimento di nuove fattispecie tra i reati presupposto contemplati dal Decreto;

- il consolidamento di orientamenti interpretativi giurisprudenziali o dottrinali, in base ai quali sia consigliabile integrare o modificare una o più sezioni del Modello.

Inoltre, il Presidente o l'Amministratore Delegato di Donnafugata vengono dotati delle seguenti deleghe operative in merito al Modello:

- aggiunta di aree a rischio nelle Parti Speciali già approvate dal Consiglio di Amministrazione e definizione dei relativi interventi operativi;
- modifiche delle tabelle di valutazione dei rischi;
- modifiche non sostanziali del Modello, quali modifica di denominazione di aree, funzioni, etc.;
- modifiche organizzative che non impattino sui principi di fondo del controllo, quali accorpamenti di uffici, di procedure, di processi, etc..

In ogni caso, il presente Modello deve essere tempestivamente modificato o integrato dal Consiglio di Amministrazione di Donnafugata, anche su proposta dell'OdV, quando:

- siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati ovvero
- siano intervenuti mutamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società.

Tutte le modifiche, integrazioni od aggiornamenti del Modello devono essere tempestivamente comunicate all'OdV.

2.5 Destinatari del Modello

Il presente Modello si applica a tutti coloro che ricoprono cariche sociali all'interno di Donnafugata nonché al personale di questa e, in modo particolare, a chi svolge un'attività ricompresa tra quelle considerate sensibili. Più generalmente, il Modello si rivolge a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

Le disposizioni contenute nel Modello dovranno essere altresì osservate da coloro che operano in nome e per conto della Società e da tutti i dipendenti.

Al fine di garantire una più efficace prevenzione dei reati, occorre che il Modello venga rispettato ed osservato anche dai collaboratori esterni, siano essi persone fisiche o società, che prestino la propria collaborazione continuativa nei confronti di Donnafugata tramite, a titolo esemplificativo, l'apposizione di una clausola contrattuale che lo preveda.

Il Modello si rivolge altresì a coloro che, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati da rapporti giuridici rilevanti ai fini della necessaria prevenzione dei reati previsti nel Decreto.

Il Modello si applica, infine, ai dipendenti, dirigenti, consulenti e/o collaboratori di società terze che ricoprano funzioni all'interno di divisioni di Donnafugata o svolgano attività sensibili nell'interesse della medesima.

I destinatari del Modello, come sopra individuati (di seguito, "Destinatari"), sono tenuti ad osservare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel Modello, conformando la propria attività alle procedure descritte nei Protocolli di Condotta applicabili alla rispettiva divisione operativa.

3) PROFILO SOCIETARIO ED AZIENDALE DI DONNAFUGATA

3.1 La Società

Tenuta di Donnafugata srl società agricola ha sede legale a Marsala (TP),

Al momento dell'adozione della presente versione aggiornata del Modello, il capitale sociale è pari ad € 8.000.000,00, ed è detenuto dai seguenti soci:

- Sig.ra Vincenza Gabriella Anca per il 20,66%, in qualità di usufruttuario;
- D.ssa Giuseppina Rallo per il 39,67 %, di cui il 20% in piena proprietà ed il 19,66 in nuda proprietà;
- Dott. Antonino Rallo per il 39,67 %, di cui il 20% in piena proprietà ed il 19,66 in nuda proprietà;

Del suddetto capitale la quota pari al 59% di nominali € 4.720.000 è indivisa ed i relativi diritti sono esercitati da un rappresentante comune.

3.2 Storia societaria

Donnafugata è stata costituita il 07/02/1983 ed iscritta nel Registro delle imprese in data 29/03/1983. Con atto del 09/11/2010 Donnafugata ha incorporato, mediante un'operazione di fusione per incorporazione, la società Donnafugata società agricola società semplice, con effetti contabili e fiscali dal 01/01/2011.

3.3 Oggetto sociale

Al momento dell'adozione della presente versione aggiornata del Modello, l'attività prevista dall'oggetto sociale di Donnafugata è lo svolgimento in esclusiva di attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. e di quelle connesse, la coltivazione di fondi agricoli di proprietà o in affitto, avvalendosi di ogni tecnologia atta alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti.

Può tra l'altro svolgere:

- la coltivazione di fondi ed attività connesse, con particolare riferimento a tutte le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione dei fondi stessi con l'utilizzo prevalente di attrezzature e risorse dell'azienda;
- le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalle leggi vigenti in materia;
- la gestione di impianti ed attrezzature per la produzione e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

La società può compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale, così, tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento;
- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2361 c.c.;
- partecipare a Consorzi ed a raggruppamenti di imprese.

3.4 L'attività di Donnafugata (breve cenni)

Donnafugata svolge l'attività agricola di coltivazione delle uve, ottenute sia da terreni propri che da terreni condotti in locazione, e di trasformazione per la produzione e commercializzazione di vini di qualità.

Le attività sono svolte in diversi siti produttivi, ed in particolare:

- presso le aziende agricole di Marsala, Contessa Entellina, Pantelleria, Acate e Randazzo: si svolgono le attività di coltivazione del vigneto e dell'uliveto;
- presso le aziende agricole di Contessa Entellina, Pantelleria, Acate e Randazzo, sono presenti anche le cantine per la vinificazione;
- nella sede di Randazzo si completa il processo di lavorazione del vino fino all'imbottigliamento;
- nella sede di Acate si completa il processo di lavorazione del Cerasuolo D.O.C.G. fino all'imbottigliamento;
- nella sede di Marsala i vini provenienti da Contessa Entellina, Pantelleria e parte di Acate vengono affinati, stoccati ed imbottigliati.
- la trasformazione delle olive è affidata a frantoi di titolarità di terzi, per la produzione ed il confezionamento di olio extra vergine d'oliva.

I prodotti confezionati sono tenuti presso la Cantina di Marsala, di Contessa Entellina e presso terzi. Nella cantina di Marsala, oltre allo stoccaggio, viene svolta anche l'attività di logistica per la distribuzione dei prodotti destinati alla vendita.

3.5 Organigramma aziendale

Alla data di approvazione della presente versione aggiornata del Modello, l'attività di Donnafugata è articolata secondo quanto descritto nell'organigramma allegato, che individua le divisioni aziendali e le figure responsabili di ciascuna di esse. L'individuazione nominativa dei responsabili per ciascuna Divisione aziendale, cui è affidato il ruolo di "macro-funzione" è riportata nell'organigramma aziendale nominativo di volta in volta vigente, pubblicato sulla intranet aziendale.

La società si avvale di collaboratori esterni, professionisti e società di consulenza, che affiancano l'organo amministrativo ed il personale dipendente, la cui selezione è effettuata come segue:

- per i collaboratori esterni (professionisti e società di consulenza) è di competenza dell'organo amministrativo;
- per il personale dipendente spetta ai responsabili di ciascun sito produttivo e di ciascuna area/funzione aziendale

Di seguito per ciascuna funzione/divisione aziendale previste dall'organigramma:

- sono descritte le attività svolte;
- è individuato il responsabile;
- sono indicati i principi di condotta ai quali attenersi.

3.5.1 Divisione CED

La Divisione denominata CED ha ad oggetto

- controllo e gestione dei sistemi informatici
- rapporti con società terze alle quali è stata affidata - in forza di accordi contrattuali - la manutenzione dei sistemi informatici, degli archivi e delle banche dati, nonché dei programmi in uso all'interno della Società;

La macro-funzione è affidata al Responsabile Divisione CED di Donnafugata.

Nello svolgimento della propria attività, i componenti della Divisione CED si conformano alle prescrizioni dei Protocolli di Condotta di cui alle seguenti Parti Speciali:

- A – Reati contro la pubblica amministrazione;
- B – Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- G – Delitti con finalità di terrorismo;
- H – Reati contro la personalità individuale;
- L – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- M – Delitti in materia di violazione di diritti d'autore;
- P – Reati tributari
- R – Reati contro il patrimonio culturale e/o paesaggistico

3.5.2 Divisione aziende agricole

La Divisione denominata aziende agricole ha ad oggetto la gestione delle attività dei centri aziendali dei diversi siti produttivi:

- Marsala
- Pantelleria
- Contessa Entellina
- Randazzo
- Acate

Le attività, comuni ai diversi centri produttivi, sono di seguito indicate:

- Organizzazione e programmazione delle attività aziendali
- Coordinamento delle operazioni agronomiche manuali e meccaniche, che vengono eseguite dal capo azienda anche attraverso la compilazione dei quaderni di campagna
- Selezione del personale agricolo da destinare a ciascun sito produttivo: tale attività è di specifica competenza di ciascun sito produttivo ed è demandata al “capo azienda” che segnala all’ufficio HR
- Acquisto dei materiali di consumo necessari alle attività assegnate, entro i limiti di spesa definiti dall’Organo amministrativo con il budget
- Gestione delle attività di manutenzione ordinaria
- Predisposizione del fascicolo aziendale
- Predisposizione delle pratiche per la richiesta di agevolazioni e di contributi
- Rapporti con gli Enti e con la pubblica amministrazione

La macro-funzione è affidata al Direttore Tecnico che si avvale della collaborazione del Responsabile Divisione aziende agricole che opera in stretta connessione con i responsabili dei diversi centri aziendali.

Nello svolgimento della propria attività, i componenti della Divisione Aziende agricole si conformano alle prescrizioni dei Protocolli di Condotta di cui alle seguenti Parti Speciali:

A – Reati contro la pubblica amministrazione;

B – Delitti informatici e trattamento illecito di dati;

C – Reati transnazionali di cui alla legge n. 146 del 16 marzo 2006, e delitti di criminalità organizzata, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

D – Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;

E – Delitti contro l’industria e il commercio

G – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;

H – Reati contro la personalità individuale;

I – Reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro

L – Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;

M – Delitti in materia di violazione di diritti d’autore

N – Reati ambientali

O – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

P – Reati tributari

Q – Reati di contrabbando

R – Reati contro il patrimonio culturale e/o paesaggistico

3.5.3 Divisione Cantine e Produzione

La Divisione denominata Cantine e Produzione ha ad oggetto la gestione delle attività svolte in Cantina nei diversi siti produttivi:

- Marsala
- Pantelleria
- Contessa Entellina

- Randazzo
- Acate

Le attività, comuni ai diversi centri produttivi, sono di seguito indicate:

- Assicurazione del rispetto dei programmi di produzione in termini qualitativi e quantitativi, gestendo il personale di cantina
- Acquisto dei materiali di consumo necessari alle attività assegnate, entro i limiti di spesa definiti dall'organo amministrativo con il budget
- Selezionare il personale delle cantine
- Coordinamento dell'esecuzione delle manutenzioni, avvalendosi di collaboratori sia interni che esterni
- Tenuta dei registri di vinificazione
- Gestione dei depositi UTF (ufficio tecnico finanza) presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La macro-funzione è affidata al Direttore Tecnico che opera in stretta connessione con i responsabili dei diversi centri aziendali.

Nello svolgimento della propria attività, i componenti della Divisione Cantine e produzione si conformano alle prescrizioni dei Protocolli di Condotta di cui alle seguenti Parti Speciali:

A – Reati contro la pubblica amministrazione;

B – Delitti informatici e trattamento illecito di dati;

C – Reati transnazionali di cui alla legge n. 146 del 16 marzo 2006, e delitti di criminalità organizzata, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

D – Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;

E – Delitti contro l'industria e il commercio

G – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;

H – Reati contro la personalità individuale;

I – Reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

L – Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;

M – Delitti in materia di violazione di diritti d'autore

N – Reati ambientali

O – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

P – Reati tributari

Q – Reati di contrabbando

R – Reati contro il patrimonio culturale e/o paesaggistico

3.5.4 - Divisione Controllo qualità e conformità

La Divisione denominata Controllo qualità e conformità ha ad oggetto, in particolare, le attività di seguito indicate:

- Gestione delle attività di laboratorio
- Analisi chimiche ed organolettiche;
- Controlli qualità sulle materie prime ed accessori e sui prodotti semilavorati e finiti
- Analisi connesse ai depuratori ed agli aspetti ambientali

La macro-funzione Controllo qualità e conformità è affidata al Direttore Tecnico che si avvale della collaborazione del Responsabile Controllo qualità e conformità di Donnafugata.

Nello svolgimento della propria attività, i componenti della Divisione Controllo qualità e conformità si conformano alle prescrizioni dei Protocolli di Condotta di cui alle seguenti Parti Speciali:

A – Reati contro la pubblica amministrazione;
B – Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
C – Reati transnazionali di cui alla legge n. 146 del 16 marzo 2006, e delitti di criminalità organizzata, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
E – Delitti contro l'industria e il commercio
G – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
I – Reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
L – Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
M – Delitti in materia di violazione di diritti d'autore
N – Reati ambientali

3.5.5 Divisione sistemi di qualità, sicurezza, acquisti accessori, programma imbottigliamenti e gestione depositi

La Divisione denominata sistema di qualità, sicurezza, acquisti accessori, programma imbottigliamenti e gestione depositi ha ad oggetto, in particolare, le attività di seguito indicate:

- Acquisto materie prime, materiali di consumo (ad es. materie prime quali bottiglie, tappi, etichette, gabbiette, etc.).
- Gestione e coordinamento delle attività di supporto per il rilascio delle certificazioni di qualità
- Gestione dei rapporti con gli enti per il rilascio delle certificazioni di qualità
- Gestione e programmazione delle attività di imbottigliamento
- Sicurezza sul lavoro
- Promozione del programma di gestione ambientale, coordinandosi con le altre specifiche funzioni aziendali;
- Gestione degli adempimenti amministrativi e delle procedure autorizzative inerenti la specifica area di intervento
- Gestione dei depositi, verifica del corretto approvvigionamento dei prodotti aziendali destinati alla vendita presso tutti i depositi aziendali, sia propri che presso terzi.

La macro-funzione è affidata al Direttore Tecnico che si avvale della collaborazione del Responsabile sistema di qualità, sicurezza, acquisti accessori, programma imbottigliamenti e gestione depositi e del responsabile dei depositi di Donnafugata.

Nello svolgimento della propria attività, i componenti della Divisione Sistema di qualità, sicurezza, acquisti accessori, programma imbottigliamenti e gestione depositi si conformano alle prescrizioni dei Protocolli di Condotta di cui alle seguenti Parti Speciali:

A – Reati contro la pubblica amministrazione;
B – Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
C – Reati transnazionali di cui alla legge n. 146 del 16 marzo 2006, e delitti di criminalità organizzata, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
E – Delitti contro l'industria e il commercio
G – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
I – Reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
L – Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
M – Delitti in materia di violazione di diritti d'autore
N – Reati ambientali
P – Reati tributari

3.5.6 Divisione Marketing

La Divisione Marketing ha ad oggetto, in particolare, le seguenti attività:

- Sponsorizzazioni
- Marketing;
- Pubblicità, Fiere e mostre;
- Sviluppo prodotti sotto il profilo marketing (studio etichetta e packaging);
- Gestione dell'immagine aziendale
- Gestione sito web
- Organizzazione Eventi
- PR e Comunicazione sia tradizionale che Digital
- Tutela e sorveglianza marchi

La macro-funzione è affidata al Responsabile Marketing ed al Responsabile Immagine di Donnafugata.

E' presente una funzione specifica per la tutela e la sorveglianza dei marchi la cui supervisione è affidata al Presidente del CdA.

Nello svolgimento della propria attività, i componenti della Divisione Marketing si conformano alle prescrizioni dei Protocolli di Condotta di cui alle seguenti Parti Speciali:

A – Reati contro la pubblica amministrazione;

B – Delitti informatici e trattamento illecito di dati;

C – Reati transnazionali di cui alla legge n. 146 del 16 marzo 2006, e delitti di criminalità organizzata, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

D – Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;

G – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;

L – Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;

M – Delitti in materia di violazione di diritti d'autore

P – Reati tributari

3.5.7 Divisione Enoturismo

La Divisione Enoturismo ha ad oggetto, in particolare, le seguenti attività:

- accoglienza nei diversi siti aziendali di visitatori sia in forma individuale che in gruppi;
- visite aziendali con degustazione dei propri prodotti in abbinamento ai prodotti tipici del territorio.

La macro-funzione è affidata **ad uno dei Consiglieri del CdA** di Donnafugata.

Nello svolgimento della propria attività, i componenti della Divisione Enoturismo si conformano alle prescrizioni dei Protocolli di Condotta di cui alle seguenti Parti Speciali:

A – Reati contro la pubblica amministrazione;

B – Delitti informatici e trattamento illecito di dati;

D – Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;

G – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;

I – Reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

L – Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
M – Delitti in materia di violazione di diritti d'autore
O – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
Q – Reati di contrabbando
R – Reati contro il patrimonio culturale e/o paesaggistico

3.5.8 Divisione Commerciale Italia ed estero - Logistica

L'area Commerciale e Logistica ha ad oggetto, in particolare, le seguenti attività:

- gestione della contrattualistica commerciale e dei diversi canali di vendita;
- gestione delle forniture/distribuzione e spedizione del prodotto;
- gestione e blocco spedizione merce in caso di mancato pagamento attraverso blocco di sistema etc.;
- gestione promozioni vendite;
- gestione ordini, logistica e back office commerciale;
- stoccaggio / gestione magazzino prodotti finiti ;
- definizione dei limiti di credito per i clienti in collaborazione con l'ufficio amministrativo;
- definizione dei termini di pagamento;
- controllo del rispetto dei termini di pagamento mediante la collaborazione tra l'area commerciale e quella finanziaria;
- gestione delle attività di trade marketing;
- tenuta dei registri di commercializzazione previsti dalla legislazione vinicola tempo per tempo vigente;
- gestione delle accise legate all'immissione in commercio delle bevande alcoliche.

La macro-funzione è affidata al Direttore Vendite Italia ed a due Export Manager per l'estero

Nello svolgimento della propria attività, i componenti della Divisione Commerciale e Logistica si conformano alle prescrizioni dei Protocolli di Condotta di cui alle seguenti Parti Speciali:

A – Reati contro la pubblica amministrazione;
B – Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
C – Reati transnazionali di cui alla legge n. 146 del 16 marzo 2006, e delitti di criminalità organizzata, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
D – Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
E – Delitti contro l'industria e il commercio
F – Reati societari e abusi di mercato
G – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
I – Reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
L – Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
M – Delitti in materia di violazione di diritti d'autore
P – Reati tributari

3.5.9 Divisione Amministrazione, Finanza, Controllo di gestione e HR

La Divisione denominata Amministrazione, Finanza e Controllo ed HR (ossia la gestione del personale) ha ad oggetto, in particolare, le attività di seguito indicate:

- amministrazione: gestione della contabilità generale, attiva, passiva, elaborazione del bilancio, consuntivi mensili, reportistica di controllo;
- segreteria e servizi generali: supporto operativo all'area amministrativa (attività presso banche, posta, studi esterni), pagamento dei rimborsi trasferte dipendenti, etc.;
- gestione dei crediti (controllo e recupero crediti)

- gestione degli adempimenti correlati alla procedura di inquadramento ed assunzione del personale relativo ad altre divisioni, la cui selezione viene effettuata in collaborazione con i responsabili delle aree di inserimento;
- gestione dei rapporti amministrativi e degli adempimenti contributivi e fiscali con i dipendenti e rapporti con il consulente del lavoro della società;
- gestione degli adempimenti fiscali, compresi quelli connessi al bilancio di esercizio, e rapporti con i consulenti fiscali della società;
- gestione dei rapporti amministrativi e degli adempimenti contributivi e fiscali con la forza vendite e gli agenti;
- stipula contratti di agenzia con agenti.

La macro-funzione Amministrazione, Finanza, Controllo di gestione e HR è affidata al Direttore Amministrativo di Donnafugata.

Nello svolgimento della propria attività, i componenti della Divisione Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione si conformano alle prescrizioni dei Protocolli di Condotta di cui alle seguenti Parti Speciali:

A – Reati contro la pubblica amministrazione;

B – Delitti informatici e trattamento illecito di dati;

C – Reati transnazionali di cui alla legge n. 146 del 16 marzo 2006, e delitti di criminalità organizzata, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

D – Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;

F – Reati societari e abusi di mercato

G – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;

H – Reati contro la personalità individuale;

I – Reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

L – Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;

M – Delitti in materia di violazione di diritti d'autore

O – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

P – Reati tributari

3.6 Servizi prestati da società terze

Al momento dell'adozione del presente Modello, Donnafugata ha in essere accordi con società terze per il supporto o lo svolgimento di alcune funzioni aziendali.

In forza dei suddetti contratti di servizi, alcune funzioni di Donnafugata sono supportate o affidate ai dipendenti e/o collaboratori di tali società.

Nello svolgimento delle suddette attività e funzioni, il personale e i collaboratori delle società esterne sono tenuti all'osservanza del Modello di Donnafugata e, in particolare, alle prescrizioni di cui ai Protocolli di Condotta illustrati nelle seguenti Parti Speciali:

A – Reati contro la pubblica amministrazione;

B – Delitti informatici e trattamento illecito di dati;

C – Reati transnazionali di cui alla legge n. 146 del 16 marzo 2006, e delitti di criminalità organizzata, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

F – Reati societari e abusi di mercato

I – Reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

L – Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;

M – Delitti in materia di violazione di diritti d'autore
N – Reati ambientali
O – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
P – Reati tributari
Q – Reati di contrabbando
R – Reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico

3.7 Governo societario: organi amministrativi, deleghe e procure

L'organo amministrativo di Donnafugata è rappresentato da un Consiglio di Amministrazione composto da quattro Consiglieri ed ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, come previsto dallo statuto e dalle delibere assembleari

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori delegati determinandone contestualmente mansioni, poteri ed attribuzioni. Il Consiglio di Amministrazione può nominare altresì dirigenti e/o direttori generali determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi, nonché nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti. A questi ultimi, la relativa delega dovrà essere conferita per mezzo di procura speciale autenticata.

La Società è altresì dotata di un Organo di revisione, al quale è affidato anche il controllo contabile.

3.8 Organigrammi e adeguamento del Modello

La Società si riserva di modificare e integrare gli organigrammi aziendali e la ripartizione delle competenze e funzioni tra le proprie divisioni in base alle proprie esigenze organizzative e gestionali.

Eventuali modifiche di uno o più organigrammi aziendali richiamati nel presente Modello, deliberate in data successiva alla sua adozione, saranno recepite in apposite carte illustrative che, allegate al presente Modello, ne costituiranno parte integrante e si intenderanno prevalenti rispetto agli organigrammi di data anteriore.

In caso di modifiche organizzative rilevanti ai fini del presente Modello, la Società – anche alla luce di eventuali indicazioni dell'OdV – provvederà ad adeguare il Modello medesimo al fine di preservarne la coerenza funzionale nonché l'idoneità ed efficacia penal-preventiva.

3.19 Revisione obbligatoria

Donnafugata è sottoposta a revisione contabile obbligatoria demandata ad un revisore unico iscritto al Registro dei Revisori Legali.

3.20 Certificazioni di qualità e di processo

Donnafugata ha ottenuto le seguenti certificazioni:

- UNI EN ISO 9001
- UNI EN ISO 14001
- EMAS;
- ISO 22000;
- ISO 50001
- SOSTAIN - VIVA
- SQNPI

4) IMPATTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO SULLE REGOLE DI GOVERNANCE DI DONNAFUGATA

Donnafugata è consapevole del valore che può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di reati da parte dei propri dipendenti e organi sociali. Nei limiti delle attività svolte

nell'interesse di Donnafugata, si richiede anche a consulenti, agenti, partner e società di service di adeguarsi a condotte tali che non comportino il rischio di commissione dei reati secondo le previsioni dettate nel Modello.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di Donnafugata anche quando apparentemente essa potrebbe trarne vantaggio); dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a Donnafugata di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione del reato stesso.

Scopo del Modello è, pertanto, la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione delle Attività Sensibili.

5) COSTRUZIONE DEL MODELLO IN FUNZIONE DELLA STRUTTURA SOCIETARIA DI DONNAFUGATA

Ai fini della predisposizione del presente Modello, Donnafugata ha svolto una serie di attività propedeutiche suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del Decreto.

Innanzitutto, si è proceduto alla identificazione delle Attività Sensibili. Tale indagine è articolata nell'esame della documentazione aziendale (organigramma, attività svolte, processi principali, verbali dei consigli di amministrazione, disposizioni organizzative, deleghe e procure conferite dall'organo amministrativo e / o dall'amministratore delegato etc.) e in un ciclo di interviste con i soggetti chiave e dei responsabili dei vari settori della struttura aziendale.

Dallo svolgimento di tale processo di analisi, è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Attività Sensibili nel compimento delle quali si potrebbe astrattamente ipotizzare un rischio di commissione di condotte illecite e, tra di esse, di reati rilevanti ai fini del Decreto.

Successivamente a tale fase di indagine, si è proceduto a verificare le modalità di gestione delle Attività sensibili, il sistema di controllo sulle stesse (procedure esistenti, separazione delle funzioni, documentabilità dei controlli), nonché la conformità di quest'ultimo ai principi di controllo interno comunemente accolti (ad es. verificabilità e documentabilità).

È stata, inoltre, portata a termine una ricognizione sulla passata attività della società allo scopo di verificare eventuali aree a rischio e le relative cause. Obiettivo di quest'ultima fase è stata l'analisi del contesto aziendale al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità si potessero realizzare i reati.

6) LE ATTIVITÀ SENSIBILI DI DONNAFUGATA

In base a quanto emerso dall'analisi del contesto aziendale condotta su Donnafugata, le Attività Sensibili della Società allo stato riguardano:

- l'acquisto di vino e di altre materiali (bottiglie, tappi, etichette, gabbiette);
- l'attività di stoccaggio e imbottigliamento di vini e spumanti;
- attività legate al ciclo di lavorazione del vino fino alla sua distribuzione;
- gestione acque reflue;
- smaltimento rifiuti;
- attività logistiche correlate alla distribuzione e commercializzazione di vini e spumanti;
- rapporti con Autorità pubbliche, Consorzi di Tutela, Enti Terzi di Certificazione e / o Organismi di Controllo autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito, "MIPAAF");
- rapporti con membri dei c.d. "Nuclei Antisofisticazioni e Sanità" (di seguito, "NAS");
- rapporti con altri enti pubblici, funzionari pubblici e soggetti, anche privati, esercenti funzioni di pubblico servizio in relazione alle attività di produzione, commercializzazione e pubblicità di vini, spumanti e prodotti alimentari in genere;
- partecipazione ad attività di controllo e verifica condotte da Autorità pubbliche, Consorzi di Tutela, Enti Terzi di Certificazione e / o Organismi di Controllo autorizzati dal MIPAAF;

- controlli di qualità;
- elaborazione dei contenuti riportati nelle fascette / etichette di vini e spumanti e verifica della loro veridicità;
- utilizzo di marchi e segni distintivi e denominazioni di origine;
- riscossione di pagamenti in contanti da clienti;
- selezione e assunzione di personale;
- attività di sponsorizzazione;
- attività di pubblicità;
- contributi, finanziamenti e fondi stanziati da organismi pubblici.

7) I REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI

In base alle Attività Sensibili sopra individuate, le fattispecie di reato presupposto rilevanti per la Società, ai fini del Decreto, sono le seguenti:

- reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- reati di truffa;
- reati di malversazione;
- reati di frode informatica;
- delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- reati transnazionali di cui alla Legge n. 146 del 16 marzo 2006;
- delitti di criminalità organizzata;
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- delitti contro l'industria e il commercio e responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ex art. 12, L. n. 9/2013 [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva];
- i reati societari;
- delitti aventi finalità di terrorismo;
- reati contro la personalità individuale;
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- reati ambientali;
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- reati tributari;
- delitti contro il patrimonio culturale e paesaggistico;

L'analisi specifica dei reati è oggetto delle Parti Speciali del presente Modello.

L'OdV ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che – a seconda dell'evoluzione legislativa o dell'attività della Società – potranno essere ricomprese nel novero delle Attività Sensibili.

8) ORGANISMO DI VIGILANZA

8.1 Identificazione dell'organo di controllo interno

In attuazione di quanto prevede il Decreto, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché curarne l'aggiornamento, deve essere affidato – affinché l'ente possa essere esonerato da responsabilità – ad un organismo dotato di autonomi poteri, di iniziativa e di controllo.

In considerazione della specificità dei compiti che fanno capo a tale organismo, denominato “Organismo di Vigilanza” (OdV), il relativo incarico è affidato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato.

Al fine di assicurare la continuità d'azione, la durata, la composizione, il funzionamento e le modalità di esecuzione dell'incarico dell'OdV sono disciplinati da apposito regolamento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'OdV nello svolgimento del proprio incarico, si relaziona costantemente con il Consiglio di Amministrazione o con uno dei suoi membri. Per l'esercizio delle proprie funzioni, l'OdV ha piena autonomia finanziaria. La gestione, l'utilizzazione e la destinazione delle risorse concesse sono poi decise dall'OdV in modo totalmente autonomo ed indipendente.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV si può avvalere di altre funzioni interne ed esterne che, di volta in volta, si rendessero, a tal fine, necessarie.

8.2 Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza

All'OdV di Donnafugata è affidato, sul piano generale, il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte degli amministratori, dei dirigenti, dei dipendenti, dei consulenti e dei partner;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati, salvaguardando la Società;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, ad opera del Consiglio di Amministrazione, qualora si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso, in relazione al mutamento della norma o delle condizioni aziendali.

A tal fine, sul piano più operativo, sono affidati all'OdV di Donnafugata i compiti di:

- applicare le procedure di controllo previste dal presente Modello;
- condurre ricognizioni sulle attività aziendali al fine di aggiornare la mappatura dei “processi a rischio”, in particolare in caso di attivazione di nuove attività e, quindi, di nuovi processi aziendali;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria, al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso.
- promuovere l'aggiornamento con continuità dello spazio nell'intranet ed internet della Società contenente tutte le informazioni relative al Decreto ed al Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni comunicategli in merito all'osservanza del Modello o ad eventuali anomalie e atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni ricevute nello svolgimento del proprio incarico;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività aziendali nelle aree a rischio. A tal fine l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle aree a rischio dei reati citati nel Decreto ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte dell'organo amministrativo eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano concretamente esporre la società al rischio di reato;

- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reato; in particolare, all'OdV devono essere segnalate le attività più significative e le operazioni contemplate dalle Parti Speciali, devono essere messi a disposizione dati e documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
- verificare costantemente l'adeguatezza del Modello alle prescrizioni normative e, in collaborazione con le funzioni aziendali, valutare l'adeguatezza e le esigenze di aggiornamento del Modello;
- accertare presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- segnalare le carenze del Modello;
- coordinarsi con i responsabili delle funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- coordinarsi con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari.

In merito all'etica di comportamento dell'OdV, si sottolinea che, durante la propria attività, l'organismo dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza, avendo come referenti principali gli organi societari e aziendali indicati dal presente Modello.

8.3 Reporting agli organi societari

L'OdV presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di revisione di Donnafugata:

- il piano di attività per l'anno successivo, che potrà essere oggetto di apposita delibera;
- il rapporto consuntivo sull'attività svolta nell'anno trascorso, motivando le discordanze rispetto al piano preventivo e le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a Donnafugata che in termini di efficacia del Modello.

In merito alle criticità emerse, l'OdV propone al Consiglio di Amministrazione le azioni correttive ritenute adeguate al fine di rendere maggiormente efficace il Modello. Gli incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV e dagli organi societari coinvolti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha facoltà di richiedere la convocazione degli organi societari.

8.4 Segnalazioni e reporting verso l'OdV (whistleblowing)

All'OdV devono essere segnalati, da parte dell'organo amministrativo, eventuali aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'azienda al rischio di commissione di uno dei reati presupposto contemplati nel Decreto. L'OdV deve essere inoltre informato, mediante apposite segnalazioni da parte degli amministratori, dei dirigenti, dei dipendenti, dei consulenti e dei partner in merito agli eventi che potrebbero comportare responsabilità di Donnafugata in ordine ai reati previsti dal citato Decreto.

In particolare, devono essere raccolte segnalazioni relative alla commissione o alla ragionevole convinzione di commissione dei reati previsti dal decreto in oggetto o, comunque, di condotte non in linea con le regole di comportamento del presente Modello.

Fermo che l'OdV nella propria attività di controllo è libero di stabilire ulteriore documentazione che, su base periodica, deve necessariamente essere sottoposta alla sua attenzione, all'OdV debbono in ogni caso essere obbligatoriamente trasmessi:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni a Donnafugata, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;

- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni aziendali a rischio;
- in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del Codice Etico a tutti i livelli aziendali;
- informazioni sullo svolgimento delle attività attinenti le aree a rischio;
- eventuali modifiche al sistema di deleghe e procure adottato da Donnafugata al momento dell'ultimo aggiornamento del Modello;
- eventuali segnalazioni aventi ad oggetto l'evidenza o il sospetto di condotte illecite rilevanti ai sensi del Modello o di dirette violazioni del Modello oppure del Decreto (per ogni approfondimento al riguardo si rinvia al paragrafo del presente Modello dedicato alla disciplina del c.d. whistleblowing);

Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'OdV deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale, ivi compresi i verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deve poter chiedere, e ottenere con tempestività, dati e informazioni dalle direzioni aziendali, nonché dai responsabili e dirigenti.

Una corretta informazione dell'OdV risulta fondamentale per consentire una corretta attuazione del Modello ed un efficiente presidio da parte dell'OdV.

In questo contesto, due sono le principali modalità informative:

- (1) un'adeguata strutturazione dei flussi informativi verso l'OdV, in relazione ai quali si rinvia all'Allegato VI "Flussi informativi verso l'OdV";
- (2) il *whistleblowing*, la cui procedura è disciplinata nell'ambito dell'Allegato VII "Whistleblowing".

I flussi informativi ed il whistleblowing rappresentano gli strumenti principali dell'OdV per svolgere l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e per accertare a posteriori le cause che hanno reso possibile il commettersi di eventuali reati;

I suddetti flussi informativi devono avere tanto la finalità di comunicare ipotesi sospette di commissione di Reati quanto di adeguata e tempestiva informazione all'OdV circa l'attività svolta dai presidi di Donnafugata. Perciò, le informazioni devono pervenire all'OdV mediante le modalità e la periodicità previste nell'ambito della procedura definita nell'Allegato VI.

All'OdV è affidata altresì la gestione delle segnalazioni whistleblowing, secondo la Procedura definita nell'Allegato VII.

L'OdV predispone un apposito database, informatico e/o cartaceo, in cui viene custodito ogni report, informazione, segnalazione ai sensi del presente documento, per un periodo di almeno 10 anni, salvo il rispetto del più breve periodo, non superiore a cinque anni, previsto dalla disciplina in tema di whistleblowing

È fatta salva l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore degli interessati. L'accesso al database è consentito esclusivamente all'OdV.

8.5 Supporto all'Autorità Giudiziaria

Ove l'OdV dovesse riscontrare la commissione di fatti penalmente rilevanti da parte di amministratori, dipendenti, collaboratori di Donnafugata ovvero altri Destinatari del Modello, ne darà comunicazione ai membri del Consiglio di Amministrazione che non siano coinvolti nelle condotte di reato oggetto di denuncia. L'OdV si impegnerà inoltre ad offrire il proprio supporto all'Autorità Giudiziaria, fornendo le informazioni e le notizie di reato di cui sia a conoscenza.

9) DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO

9.1 Principi generali nella selezione e formazione del personale di Donnafugata

La selezione, la formazione e la costante informazione del personale e di tutti i Destinatari cui il Modello si rivolge, anche indirettamente, sono aspetti essenziali ai fini di una effettiva e corretta applicazione del sistema di controllo e di prevenzione dallo stesso introdotto.

Tutti i soggetti che operano all'interno dell'organizzazione aziendale, ovvero anche i soggetti esterni che svolgano attività sensibili in nome, per conto o nell'interesse di Donnafugata, devono essere dotati degli strumenti idonei perché abbiano piena ed effettiva conoscenza degli obiettivi di legalità, correttezza e trasparenza che ispirano l'attività di Donnafugata, nonché degli strumenti predisposti per il loro perseguimento.

9.2 Selezione del personale

La selezione del personale deve essere improntata a principi di equità, correttezza, obiettività e trasparenza e deve rispettare criteri e procedure tali da garantire la scelta di soggetti che presentino requisiti di professionalità, competenza, integrità ed affidabilità, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal presente Modello.

Le funzioni aziendali preposte alla selezione e alla gestione del personale dovranno individuare e applicare criteri idonei basati sul merito e sulla competenza di natura squisitamente professionale, nonché oggettivi criteri di valutazione dell'affidabilità e integrità personali.

Nella successiva fase di gestione delle risorse umane, la Società dovrà incentivare la formazione e lo sviluppo di una consapevolezza aziendale circa la preminenza dei valori di legalità, correttezza, competenza, professionalità e trasparenza, nonché la formazione e diffusione del presente Modello, secondo le modalità di seguito illustrate al successivo punto 9.4.

Fermo restando quanto precede, la selezione e assunzione del personale di Donnafugata deve essere condotta nel rispetto delle seguenti regole:

- i candidati devono essere sottoposti ad un colloquio valutativo;
- le valutazioni dei candidati saranno riportate in appositi dossier di cui sarà garantita l'archiviazione;
- in caso di assunzione del candidato, ove la remunerazione sia superiore al budget prestabilito per il profilo ricercato, dovrà essere data adeguata evidenza alle motivazioni del trattamento retributivo riconosciuto al candidato;
- in sede di valutazione dei candidati, sarà, se del caso, considerato se vi siano circostanze che possano pregiudicarne la necessaria neutralità nello svolgimento delle proprie mansioni (quali, ad esempio, eventuali rapporti diretti con soggetti istituzionali, enti pubblici e/o soggetti che ricoprono funzioni di pubblico servizio di rilievo rispetto all'attività di Donnafugata);
- nella gestione dei rapporti con il personale di Donnafugata, i sistemi di remunerazione premiante e gli incrementi retributivi a dipendenti e collaboratori dovranno rispondere ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e le responsabilità demandate;
- ove il candidato sia cittadino straniero di Paese Terzo dovrà, al momento dell'assunzione, fornire copia di permesso di soggiorno regolare (fermo restando quanto previsto, in tal caso, dal presente Modello Sub Parte Speciale O).

9.3 Selezione delle collaborazioni esterne

La scelta e la gestione dei collaboratori esterni, quali, a titolo esemplificativo, fornitori, rappresentanti, agenti, partner e consulenti, devono essere improntate a criteri obiettivi e trasparenti, e dovrà escludere quei soggetti che non presentino idonee garanzie di correttezza, professionalità, integrità ed affidabilità.

A tal fine, sia per i rapporti in corso che per i nuovi interlocutori, dovranno essere fornite tutte le informazioni necessarie ai fini della corretta comprensione e rispetto del Codice Etico, del presente Modello e dei protocolli di condotta predisposti in relazione alle attività a rischio.

A tutti i partner esterni è richiesto il rispetto dei principi contenuti nel presente Modello, nel Codice Etico e, comunque, di quei principi di buon governo societario generalmente riconosciuti. Laddove adottato, i partner esterni sono chiamati alla scrupolosa osservanza del proprio sistema di gestione e controllo dell'attività sociale. Ove possibile, i responsabili delle Divisioni interessate cercheranno di ottenere l'impegno dei partner esterni all'osservanza del Codice Etico, del presente Modello e dei protocolli di condotta predisposti in relazione alle attività a rischio, proponendo loro la sottoscrizione di un modulo o dichiarazione di conoscenza ed accettazione (o clausola contrattuale) relativamente alle sezioni di rispettiva pertinenza e relative sanzioni. In particolare,

ove possibile, il rapporto contrattuale con i collaboratori esterni conterrà opportune clausole che consentano alla Società di risolvere il contratto in caso di comportamenti non conformi alle disposizioni e allo spirito del Modello.

L'organo amministrativo, su proposta dell'OdV, potrà predisporre appositi sistemi di valutazione per la selezione sia di collaboratori che di partner esterni che abbiano una relazione di interesse con Donnafugata o che cooperino a qualsiasi titolo con la Società nell'espletamento delle attività a rischio.

Le funzioni aziendali che si avvalgono delle collaborazioni esterne, e che sono responsabili del processo sul quale ricade l'attività di queste ultime, dovranno monitorare le stesse e annotare i dati e le notizie rilevanti ai fini della conoscenza e della valutazione dei comportamenti dei collaboratori esterni, mettendoli, se necessario, a disposizione dell'OdV ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo

9.4 Formazione del personale e diffusione del Modello

In ottemperanza alle disposizioni dettate dal Decreto, la Società ha predisposto un piano di comunicazione e formazione finalizzato a diffondere e illustrare il Modello Organizzativo e il Codice Etico.

In particolare, la formazione - ai fini del Decreto - dei soggetti che operano all'interno dell'organizzazione aziendale sarà articolata come segue:

personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente: si procederà ad una formazione iniziale generale in aula e, successivamente, alla formazione specifica dei neo assunti e ad un aggiornamento periodico nei casi di significativa modifica del Modello, e, in particolare, nel caso di introduzione da parte del Legislatore di ulteriori reati-presupposto.

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare:

- la qualità dei corsi;
- la frequenza degli aggiornamenti;
- l'effettiva partecipazione agli stessi del personale.

I corsi di formazione dovranno prevedere:

- un'introduzione alla normativa e alle Linee Guida di Confindustria;
- un approfondimento dedicato ai principi contenuti nel Codice Etico e nella Parte Generale del Modello;
- una descrizione del ruolo rappresentato dall'Organismo di Vigilanza;
- una descrizione del sistema sanzionatorio.

personale non direttivo coinvolto nelle attività sensibili: verrà organizzato un corso di formazione i cui contenuti sono simili, per natura ed estensione, a quelli descritti in precedenza. Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare l'adeguatezza del corso di formazione e l'effettivo svolgimento dello stesso, anche da parte dei neo-assunti o all'atto di una modifica della posizione organizzativa che sia tale da richiedere la partecipazione del corso stesso;

personale non direttivo non coinvolto nelle attività sensibili: verrà distribuita una nota informativa interna a tutti i dipendenti attualmente in forza ed a coloro che saranno successivamente assunti. Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare l'adeguatezza della nota informativa e l'effettiva comunicazione della stessa.

Per facilitare la diffusione, il Modello ed il Codice Etico saranno pubblicati sul sito web aziendale e tale pubblicazione verrà comunicata al personale.

9.5 Informativa a collaboratori esterni e partner

Anche i collaboratori esterni e i partner commerciali saranno informati del contenuto del Modello, di cui potranno ricevere copia, anche per effetto di quanto previsto dalle clausole contrattuali che prevedano il rispetto del Modello.

10) PRINCIPI GENERALI E REGOLE COMUNI

Nello svolgimento della propria funzione aziendale, tutti i Destinatari del presente Modello, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di seguito descritte, dovranno attenersi al rispetto dei principi e delle regole generali contenute nei seguenti paragrafi della Parte Generale del Modello.

10.1 Principi generali per il conferimento di deleghe

Il sistema di deleghe deve essere ispirato al principio del doppio controllo in relazione a tutte le operazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione e / o di valore superiore a determinate soglie, differenziate in funzione del livello di responsabilità di ciascun delegato o procuratore speciale.

Il sistema delle deleghe deve essere caratterizzato dai seguenti principi:

- a) ogni delega deve definire in modo chiaro e preciso i poteri del delegato e il soggetto gerarchicamente superiore al delegato;
- b) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità, ad una posizione adeguata nell'organigramma e devono essere modificate ed aggiornate al verificarsi di mutamenti aziendali;
- c) il delegato deve disporre di potere di spesa adeguato alla funzione conferitegli.

10.2 Principi generali nell'offerta di omaggi

Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore (per esso intendendosi un valore pari od inferiore ad Euro 250,00 per singolo omaggio) e per il loro carattere *una tantum*.

Nei rapporti con i partner contrattuali o terzi privati, è fatto divieto agli esponenti aziendali di:

effettuare elargizioni in denaro di qualsiasi entità, nonché promettere o offrire loro (o ai loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica, ove tali promesse od offerte di denaro, omaggi, doni siano volte a perseguire finalità corruttive o comunque illecite; accettare omaggi e regali o altre utilità suscettibili di valutazione economica, ove questi siano volti a perseguire finalità corruttive o comunque illecite.

10.2.1 Regole ulteriori in materia di omaggi

I Destinatari del presente Modello, ciascuno in funzione delle attività svolte, devono osservare le disposizioni previste nei seguenti paragrafi:

- 3.1.1. della Parte Speciale A [Omaggi];
- 2.3.1 della Parte Speciale F [Misure di prevenzione contro il reato di corruzione tra privati]
- 4.11 del Codice Etico [Omaggi]

10.3 Regole comuni a tutti i tipi di acquisto e pagamento

Tutti gli acquisti devono essere conformi alle procedure aziendali già adottate dalla Società ed essere autorizzati previamente dai responsabili di ciascuna funzione interessata, dotata dei poteri di acquisto e spesa necessari e secondo i budget assegnati.

Il relativo pagamento deve essere autorizzato secondo quanto prescritto nel rispetto delle politiche aziendali.

10.3.1 Regole comuni a tutti i pagamenti

Tutti i pagamenti da eseguirsi in nome e per conto della Società devono essere effettuati tramite titoli di credito, bonifico, versamenti e altri strumenti di pagamento attraverso canali bancari che ne consentano la piena e costante tracciabilità. I pagamenti in contanti sono consentiti nei limiti di quanto prescritto dal paragrafo 10.3.2 che segue.

La Società ha adottato e mantiene costantemente aggiornato un sistema di registrazione contabile di tutti i pagamenti eseguiti e ricevuti nello svolgimento delle proprie attività che consente di individuare, tracciare e archiviare i flussi finanziari tra la Società e tutti i propri creditori e debitori.

Nessun pagamento può essere eseguito a favore di soggetti (persone fisiche e giuridiche, imprese individuali od enti di qualsiasi natura e nazionalità) che non siano stati previamente identificati, tramite registrazione dei rispettivi dati in un'anagrafica che viene custodita dalla Società.

In sede di apertura delle posizioni dei diversi clienti, devono essere verificati tutti i dati ed indirizzi e, in caso di affidamenti superiori ad € 5.000,00, anche effettuando opportune visure camerali e richiedendo opportuna copertura assicurativa.

Tutti i pagamenti devono essere previamente autorizzati dal responsabile della Divisione della Società in relazione alla cui attività il pagamento viene effettuato secondo la seguente procedura:

- A) l'ordine relativo all'acquisto viene preventivamente inserito nel sistema gestionale dagli operatori delle diverse divisioni ed autorizzato, sempre tramite procedura del sistema gestionale, dal responsabile che promuove la spesa;
- B) l'ufficio amministrazione, che riceve la fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, controlla e verifica la corrispondenza con il relativo ordine, effettua la registrazione contabile rilevando la scadenza per il pagamento, protocolla ed archivia. Nel caso dovesse riscontrare un difetto nel processo autorizzativo, ovvero una incongruenza tra l'importo riportato in fattura e l'importo di cui viene richiesto il pagamento o, ancora, tra l'emittente della fattura e il beneficiario del pagamento, dovrà limitarsi alla registrazione contabile della fattura bloccandone il relativo pagamento e sarà tenuto ad acquisire i necessari chiarimenti;
- C) ove non dovesse ottenere istruzioni o ricevere istruzioni incongruenti, sarà tenuto ad informare il responsabile della Divisione Amministrazione, Finanza e Controllo ed a domandare istruzioni;
- D) la fattura regolarmente registrata viene consegnata all'ufficio tesoreria che verifica il processo autorizzativo, e procede al pagamento, nei limiti dell'importo autorizzato;
- E) ove non si dovessero ottenere istruzioni o ricevere istruzioni incongruenti, il delegato al pagamento sarà tenuto a darne comunicazione all'OdV.

Restano salve le disposizioni di cui ai paragrafi 3.1.5 (Pagamenti), 3.1.6 (Pagamenti in contanti), 3.1.7 (Regole comuni a tutti i pagamenti) di cui alla Parte Speciale A del presente Modello nonché le prescrizioni di cui al protocollo di condotta relativo al "Pagamento Fatture Fornitori" contenuto nella sopra richiamata Parte Speciale A, oltre a tutte le disposizioni contenute nelle procedure interne relative al pagamento in contanti, in quanto compatibili con quanto prescritto nel Modello e con le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

10.3.2 Pagamenti in contanti

I pagamenti in contanti ammessi sono relativi esclusivamente:

- a piccoli importi per acquisti effettuati direttamente dal personale della Società per piccole necessità;
- a piccoli importi relativi a servizi resi alla società;
- per il pagamento dei rimborsi concernenti le trasferte dei dipendenti (per quelli che non prevedono il bonifico bancario);
- per eventuali anticipi a dipendenti per trasferte da svolgere;
- per il pagamento a mezzo di bollettini postali ove necessario.

Le casse sono:

- 1) in sede a Marsala, viene gestita la cassa generale;
 - 2) a Contessa Entellina, a Pantelleria, ad Acate ed a Randazzo viene gestita la cassa del punto vendita.
- Per poter effettuare una spesa che prevede il pagamento in contanti, la stessa deve essere autorizzata dal relativo superiore gerarchico.
- Per gli anticipi eventualmente consegnati a dipendenti prima di una trasferta, viene fatta una lettera di consegna dell'importo con la firma per ricevuta da parte del dipendente.
- Le giacenze di contanti in cassa vengono monitorate continuamente:
- per la cassa generale di Marsala il saldo non deve mai superare l'importo di 15.000 euro;

- per la cassa di Contessa Entellina, Pantelleria, Acate e Randazzo, il contante in giacenza non deve superare l'importo di euro 5.000 euro circa.

Gli incassi in contanti vengono versati in banca non appena possibile e comunque in prossimità dell'importo di giacenza massima.

Fermo restando quanto sopra previsto, i pagamenti in contanti non potranno mai eccedere il limite massimo previsto dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti e applicabili in materia di uso del denaro contante nelle transazioni.

10.4 Principi generali per la gestione delle risorse finanziarie

Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie:

1. devono sempre recare una causale espressa;
2. devono essere adeguatamente documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza contabile.

Nella gestione delle risorse finanziarie di Donnafugata, dovranno essere osservati i limiti di spesa risultanti dalle deleghe conferite dall'organo amministrativo della Società e delle assegnazioni effettuate con il budget. L'impiego delle risorse finanziarie dovrà essere sempre motivato dal soggetto richiedente che, al momento della richiesta, ne attesterà la congruità.

La Società si avvale unicamente di Istituti di Credito sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea.

La Società dispone di un sistema gestionale attraverso il quale vengono gestite, tracciate e registrate tutte le operazioni di acquisto, vendita e gestione delle risorse finanziarie di natura ordinaria.

L'impiego di risorse finanziarie in relazione ad operazioni di natura straordinaria deve essere sempre autorizzato da un amministratore delegato o procuratore speciale dotato dei necessari poteri di spesa, sentito il responsabile della funzione interessata dall'operazione medesima.

Restano salve le disposizioni di cui sub Allegato A 6 (Gestione delle risorse finanziarie) contenuto nella Parte Speciale A.

10.5 Principi generali per il rimborso delle spese dei dipendenti

Tutti i dipendenti e collaboratori di Donnafugata che richiedono il rimborso delle spese sostenute inerenti l'attività aziendale devono attenersi alle linee guida aziendali adottate.

Le note spese non conformi non verranno rimborsate e verranno restituite per essere corrette.

10.6 Principi generali nei rapporti con i fornitori

I responsabili di divisione di Donnafugata che intrattengano rapporti con i fornitori della Società sono tenuti a valutare e verificare, ognuno in base alle rispettive competenze:

- la concorrenzialità dei beni e servizi acquistati e/o dei prezzi corrisposti dalla Società rispetto alle condizioni di mercato;
- la capacità di adempiere ed i requisiti di professionalità dei fornitori;
- l'interesse di Donnafugata all'acquisto dei beni e servizi oggetto di fornitura.

10.7 Controlli

Chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole sopra enunciate ovvero venisse a conoscenza o nutrisse fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti, sintomatici del rischio di commissione di uno o più reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto nell'ambito dei flussi informativi verso l'OdV di cui all'Allegato VI e della Procedura di whistleblowing di cui all'Allegato VII del presente Modello.

11) SISTEMA DISCIPLINARE

11.1 Funzione del sistema disciplinare

La definizione di un adeguato sistema sanzionatorio costituisce un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della società.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito del procedimento penale avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento integri una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto citato, in quanto le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare e verranno disposte dalle competenti funzioni aziendali, anche su proposta dell'OdV.

11.2 Sanzioni nei confronti del personale dipendente

I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle singole regole del presente Modello sono definiti "illeciti disciplinari".

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti dipendenti – nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori) e, quindi, previa valutazione e contestazione degli addebiti e successiva valutazione delle giustificazioni presentate dal lavoratore interessato – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui ai vigenti C.C.N.L. applicati dalla Società.

Il rispetto delle prescrizioni del presente Modello rientra pienamente nel generale obbligo del lavoratore di rispettare le disposizioni aziendali e di agire in conformità agli interessi aziendali, in particolare richiamati nel capitolo "Doveri dei lavoratori" dei rispettivi C.C.N.L.

I comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione al presente Modello e che potranno costituire oggetto di contestazione disciplinare, valutabili e sanzionabili ai sensi di quanto previsto dal C.C.N.L. applicato dalla Società sono, in via esemplificativa e non esaustiva, ferme restando le fattispecie previste nell'ambito della contrattazione collettiva, i seguenti:

- violazione di procedure interne previste dal presente Modello (es.: non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazione all'OdV in merito ad informazioni prescritte, omissione di controllo) o adozione, nell'espletamento della propria attività connessa a "processi a rischio", di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e che espongano la Società ad una situazione di rischio oggettivo di commissione di uno dei reati citati nel Decreto;
- la violazione, nell'ambito delle procedure di c.d. whistleblowing, delle misure di tutela del segnalante, l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate (al riguardo si rimanda alle previsioni specifiche contenute nell'Allegato VII – Procedura Whistleblowing);
- adozione, nell'espletamento di attività connesse a "processi a rischio", di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati;
- adozione, nell'espletamento di attività connesse a "processi a rischio", di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, tali da determinare la concreta applicazione, nei confronti della Società, delle sanzioni previste dal Decreto.

Le sanzioni previste dal C.C.N.L. applicato dalla Società e l'eventuale richiesta di risarcimento del danno potranno essere commisurate, nella logica dell'equilibrio tra comportamento e gravità in ottica disciplinare, in relazione:

- alla gravità del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo all'eventuale esistenza di precedenti provvedimenti disciplinari a carico dello stesso, nei limiti consentiti dalla Legge;
- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente ed alla sua posizione funzionale;
- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, nonché alla gravità del medesimo in relazione anche alla prevedibilità dell'evento;
- ad eventuali e particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del presente Modello.

Le sanzioni applicabili saranno prescelte in considerazione della gravità del comportamento imputabile al lavoratore secondo quanto prescritto dall'articolo 47 del già richiamato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV.

11.3 Misure nei confronti di collaboratori esterni e partner

La violazione del presente Modello da parte di collaboratori esterni e di partner in caso di comportamenti tali da determinare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto comporterà, in relazione a quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi volta per volta conclusi, la risoluzione del rapporto contrattuale.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione, da parte del giudice, delle misure previste dal Decreto.

11.4 Misure nei confronti di membri del Consiglio di Amministrazione e i soggetti muniti di procura per delega di funzioni

Donnafugata considera, con riferimento ai soggetti depositari di deleghe operative e di poteri di rappresentanza della Società, in virtù della massima fiducia loro riservata, tuttora valide le forme di controllo già espressamente previste dall'ordinamento vigente e, con esse, i rimedi per quelle violazioni delle quali si rendessero responsabili.

All'OdV resta in ogni caso il potere di interloquire con i soggetti legittimati per legge all'attività di controllo e la facoltà di sollecitare la verifica degli elementi richiesti per legge, ai fini della proposizione di eventuali azioni di responsabilità e/o di revoca per giusta causa.

Donnafugata valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello, che siano poste in essere da coloro che costituiscono il vertice della Società e che la rappresentano, anche in termini di immagine, nei confronti dei dipendenti, azionisti, creditori e terzi in genere. La formazione e il consolidamento di un'etica aziendale improntata ai valori della legalità, correttezza, professionalità e trasparenza non può prescindere dalla loro condivisione ed attuazione, in primo luogo, da parte degli stessi vertici aziendali, che devono costituire esempio e stimolo per tutti coloro che operano per e/o con la Società.

L'OdV comunica al Consiglio di Amministrazione la violazione del Modello Organizzativo commessa da parte di uno o più membri del C.d.A. o da un procuratore munito di delega di funzioni. Il Consiglio di Amministrazione – con astensione del componente destinatario della sanzione – procede agli accertamenti necessari e, al loro esito, informa l'Assemblea dei Soci affinché possa assumere gli eventuali conseguenti provvedimenti.

PARTE SPECIALE

PREMESSA

Donnafugata ha condotto approfondite analisi, finalizzate all'individuazione dei processi sensibili e delle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto

Alla luce di tali attività, è emerso che i reati per i quali sussistono rischi di commissione, tenuto conto delle specificità dell'attività sociale, sono allo stato i seguenti:

- reati ambientali;
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- reati contro e in danno della pubblica amministrazione;
- reati societari;
- reati contro l'industria e il commercio;
- reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento;
- reati inerenti i sistemi informatici e il trattamento illecito di dati;
- reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio;
- reati transnazionali, di criminalità organizzata e associativi;
- reato di impiego di lavoratori il cui soggiorno è irregolare;
- reati tributari
- reati di contrabbando
- reati contro il patrimonio culturale e/o paesaggistico.

La graduazione dei rischi relativi alle differenti tipologie di reato si spiega in considerazione delle specificità di Donnafugata.

Analogamente, l'elevato rischio di commissione di reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - rischio peraltro immanente in qualsiasi attività imprenditoriale - deriva in particolare dalla natura dell'attività sociale.

I rischi di reati connessi a infortuni sul lavoro sono più rilevanti negli stabilimenti produttivi della Società, anche in relazione ai rischi potenziali delle sostanze impiegate nei processi di produzione.

Assumono particolare rilevanza anche i rischi di commissione di reati contro l'industria e il commercio, svolgendo Donnafugata attività di produzione e, in particolare di produzione di sostanze alimentari. Parimenti, non sono trascurabili i rischi di commissione di reati in materia di proprietà industriale e intellettuale, in considerazione dell'ampio impiego di marchi e altri segni distintivi di prodotti industriali nonché dell'utilizzo di opere dell'ingegno altrui, di natura soprattutto informatica.

Ancora in connessione con l'attività di produzione svolta da Donnafugata, sussistono rischi di commissione di reati ambientali, sia in tema di inquinamento sia in tema di smaltimento e gestione dei rifiuti.

Non si può neppure escludere il rischio di commissione del reato di autoriciclaggio, strettamente legato alla gestione delle risorse finanziarie.

In ogni caso, tutti i processi aziendali devono essere svolti in conformità alle leggi vigenti, ai principi contenuti nel Codice Etico e alle regole contenute nel presente Modello e nei relativi protocolli attuativi.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione, chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità e di poteri di rappresentanza e alla definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Nei paragrafi che seguono, si descrivono sommariamente le fattispecie proprie di ciascuna categoria di reato, nonché i principi generali e le regole procedurali specifiche adottate dalla società per prevenirne la commissione.

PARTE SPECIALE A

1) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1 Le Fattispecie di reato rilevanti ai fini dell'applicazione del Decreto

Nella presente Parte Speciale “A”, si riporta una breve esplicitazione dei delitti contro soggetti pubblici interni o internazionali, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

Peculato (art. 314 c.p.) e Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)

I reati in commento puniscono la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che si appropria (peculato) o destina ad un uso diverso da quello previsto dalla legge (indebita destinazione) il denaro o altra cosa mobile altrui di cui abbia il possesso o la disponibilità per ragione del suo ufficio.

Il coinvolgimento dell'ente ai fini e per gli effetti dell'ex D.Lgs. 231/01 può venire in rilievo in ipotesi di concorso nel reato.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto da parte dello Stato italiano o altri Enti Pubblici minori o dell'Unione Europea finanziamenti, contributi, sovvenzioni, mutui agevolati o altre erogazioni destinate a specifiche finalità, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea. In questo caso, il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).

Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio – Pene per il corruttore (artt. 318-319-321 c.p.)

La prima ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio indebitamente riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa, per esercitare le sue funzioni o i suoi poteri.

La seconda ipotesi si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio indebitamente riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato atti del suo ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Si ricorda che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui sono puniti sia il corrotto sia il corruttore (quest'ultimo soggiacendo alle pene previste dall'art. 321 c.p.).

Possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (l'amministratore o il dipendente corrompono un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per ottenere un vantaggio per la società), sia corruzioni c.d. passive

(l'esponente della società riceve denaro o altra utilità per compiere un atto dovuto o contrario ai doveri d'ufficio), sempre che, in quest'ultimo caso, l'attività svolta in concreto debba essere qualificata come pubblica funzione o pubblico servizio.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato è costretto a subire la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, al fine di favorire o danneggiare una parte nel procedimento stesso, un esponente aziendale corrompa un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)

Tale ipotesi di reato si configura quando un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità (salvo che il fatto costituisca più grave reato).

Anche tale reato è a concorso necessario, essendo puniti sia il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sia (pur più lievemente) il privato che viene indotto all'indebita dazione o promessa.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

La norma, come emerge dallo stesso titolo, è volta ad estendere la punibilità delle condotte di peculato, concussione, corruzione ecc. a soggetti che operano nell'ambito delle Istituzioni delle Comunità Europee ed a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico. Il reato può essere integrato, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un finanziamento, fosse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Una pena più grave è prevista poi nel caso in cui la frode informatica implichi il furto o l'indebito utilizzo dell'identità digitale di un soggetto, con conseguente danno per una o più persone.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Il reato in questione si configura allorché, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio o corruzione in atti giudiziari, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale, un incaricato di un pubblico servizio o un soggetto di cui all'articolo 322-bis c.p., indebitamente si faccia dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o per realizzare un'altra mediazione illecita (ossia la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito).

Il reato punisce con la stessa pena colui che abbia dato o promesso denaro o altra utilità economica.

La norma è quindi tesa a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore.

La pena è aggravata laddove il corrotto sia a propria volta pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, così come se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, nell'ambito di un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, si commetta frode nell'esecuzione della fornitura o nell'adempimento degli obblighi di fornire opere o cose che risultino necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio.

Una pena più grave è prevista poi nel caso in cui se la fornitura concernesse sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche.

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui – al di fuori dei casi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640 *ter* c.p. – mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, si conseguano indebitamente aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo, oppure quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, oppure ancora erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

La fattispecie in esame si pone l'obiettivo di tutelare la fase di formazione dell'attività negoziale della P.A., con specifico riguardo alla scelta dei contraenti nonché al rispetto delle regole volte a disciplinare le gare cui l'Amministrazione risulti interessata².

Il reato punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti.

È altresì ricompreso, all'interno del perimetro normativo, il caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un Pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

La fattispecie in esame si configura come reato a forma vincolata e si perfeziona con l'impedimento o il turbamento di una competizione pubblica tra operatori economici ovvero con l'allontanamento degli offerenti mediante violenza, minaccia, doni, promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti.

L'atteggiamento psicologico richiesto dalla norma è il dolo generico, consistente nella volontà consapevole di impedire di realizzare il fatto tipico ovvero, mediante le condotte descritte dalla disposizione, turbare o impedire lo svolgimento della gara o impedire la partecipazione alla stessa ad altri soggetti.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da

parte della pubblica amministrazione. Tale reato riguarda la fase di indizione della gara e, precisamente, quella di approvazione del bando, e punisce il comportamento di coloro che, con la collusione della stazione appaltante, cercano di far redigere bandi di gara che contengono requisiti talmente stringenti da predeterminare la platea dei potenziali concorrenti.

1.2 Le Attività Sensibili

I reati considerati nel paragrafo 1.1 che precede, possono essere commessi nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e incluse, ove compatibili, le società a partecipazione pubblica e la Pubblica Amministrazione di Stati Esteri) e nello svolgimento di attività che interagiscano con una pubblica funzione.

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri).

I rapporti con la Pubblica Amministrazione e incaricati di pubblico servizio sono per lo più limitati alle richieste di autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta correlati alle attività prestate dalla Società ovvero ai controlli richiesti ai fini della commercializzazione dei propri prodotti e quelle interessate all'espletamento degli adempimenti previsti dalle normative vigenti nei rapporti con gli specifici Enti - appartenenti alla Pubblica Amministrazione - competenti per settore, al conseguimento di finanziamenti o contributi od alla partecipazione a procedure competitive.

Si considerano come **aree di attività a rischio**:

- la gestione dei rapporti con specifici Enti - appartenenti alla Pubblica Amministrazione - competenti per settore, ai fini dell'assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente
- la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, autorizzazioni da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego;

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle suddette aree di attività a rischio:

- la partecipazione alle procedure (di cui ai precedenti punti) in associazione con altri partners (es.: anche in forma di ATI, consorzi, ecc.);
- l'assegnazione, ai fini della partecipazione alle procedure (di cui ai precedenti punti) di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza a un soggetto terzo.

Così, in concreto, sono emerse le seguenti Attività Sensibili:

- operazioni relative all'ottenimento di finanziamenti agevolati, contributi o erogazioni da parte della Pubblica Amministrazione;
- gestione dei pagamenti (disposizioni bancarie) e dei flussi di cassa;
- gestione rimborso spese;
- adempimenti e ispezioni in materia di imposte e tasse;
- gestione sponsorizzazioni e iniziative benefiche;
- gestione dei doni, omaggi, liberalità e attività promozionali;
- selezione e gestione dei partner commerciali per la fornitura di beni e servizi;
- acquisto beni servizi di supporto;
- definizione del budget;
- gestione dei sistemi informativi;
- selezione e gestione dei fornitori per "acquisti di materiali e materie prime";
- selezione e gestione dei fornitori per acquisti di vino;
- aggiornamento del prezzo di listino dei prodotti;
- richiesta e impiego di erogazione di fondi pubblici per la formazione;
- assegnazione di bonus;
- pagamento dei contributi;
- gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche e/o pubblici funzionari in occasione di verifiche, ispezioni, controlli posti in essere in osservanza di disposizioni di legge o regolamentari;

- rapporti con Autorità pubbliche, Consorzi di Tutela, Enti Terzi di Certificazione e / o Organismi di Controllo anche per attività di controllo e verifica;
- rapporti con altri enti pubblici, funzionari pubblici e soggetti, anche privati, esercenti funzioni di pubblico servizio in relazione alle attività di commercializzazione di vini, spumanti e prodotti alimentari in genere;
- controlli di qualità;
- gestione vendite;
- comunicazioni alla Pubblica Amministrazione di informazioni e/o dati aziendali;
- selezione, assunzione e gestione del personale;
- gestione dei rapporti con consulenti esterni.

Possono astrattamente rilevare altresì le attività di gestione del contenzioso legale e rapporti con organi giudiziari.

In relazione a ciascuna delle aree di attività elencate, è stato vagliato in concreto il modello di comportamento usualmente adottato da Donnafugata nella partecipazione alle singole procedure, di cui sono state evidenziate le aree in cui l'attività (interna ed esterna) della stessa non appariva sufficientemente tracciabile.

2) DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE A E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2.1 Destinatari della Parte Speciale A

La presente Parte si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti, quadri e dipendenti ("Esponenti Aziendali") operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni e Partner (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari della presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti ed, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

2.2 Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

La presente Parte prevede l'espresso divieto, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in coerenza con quanto sancito dal Codice Etico, è fatto divieto in

particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri e/o oggetti d'arte), o l'immagine aziendale. I regali offerti – salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni in favore dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i partner stessi;
- e) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- h) porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore o da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea o ad organismi di diritto pubblico internazionale) per realizzare un ingiusto profitto;
- i) accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione o altre Istituzioni Pubbliche, alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a vantaggio della Società o di terzi;
- j) intraprendere (direttamente o indirettamente) azioni illecite che possano, nel corso di processi civili, penali o amministrativi, favorire o danneggiare una delle parti in causa.

Per quanto riguarda i rapporti con soggetti diversi da Pubblici Ufficiali o Incaricati di pubblico servizio o dipendenti della P.A. o di altre Istituzioni pubbliche, è consentita la corresponsione previamente autorizzata di omaggi, atti di cortesia commerciale, purché di modico valore e, comunque, di natura tale da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non potere essere in alcun caso interpretata, da un osservatore terzo ed imparziale, come volta all'ottenimento di vantaggi e favori in modo improprio. La facoltà qui riconosciuta è in ogni caso subordinata all'osservanza dei protocolli di condotta che seguono.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. I rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività devono essere gestiti dal responsabile di ciascuna funzione/area aziendale;
2. Gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso e deliberati dall'organo amministrativo;

3. Gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società se superiori agli importi deliberati dall'organo amministrativo;
4. Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;
5. Le dichiarazioni rese alle Istituzioni e alla Pubblica Amministrazione devono contenere solo elementi assolutamente veritieri, devono essere complete e basate su validi documenti al fine di garantirne la corretta valutazione da parte dell'Istituzione e Pubblica Amministrazione interessata
6. Le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
7. Deve essere conservato un adeguato supporto documentale di ciascuna operazione, che consenta il controllo delle caratteristiche dell'operazione medesima, del relativo processo decisionale, delle autorizzazioni rilasciate per la stessa e delle verifiche su di essa effettuate;
8. Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

3) PROTOCOLLI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

3.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex artt. 24 e 25 del Decreto

Oltre al rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia, alle regole comportamentali richiamate nei precedenti paragrafi del presente Modello e nel Codice Etico, i Destinatari della presente Parte Speciale, saranno tenuti al rispetto dei Protocolli di condotta di seguito illustrati.

3.1.1. Omaggi

E' vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore (per esso intendendosi un valore pari od inferiore ad Euro 250,00 per singolo omaggio), o perché volti a promuovere l'immagine di Donnafugata. L'organo amministrativo determina nell'ambito del budget annuale l'importo destinato agli omaggi di ciascuna delle Divisioni interessate. In caso di superamento di esso, sarà necessaria l'approvazione scritta dell'Amministratore Delegato.

Per regali eccedenti il modico valore è necessario:

- una segnalazione preventiva all'OdV il quale provvederà a segnalare all'organo amministrativo i casi in cui si riterrà necessario un intervento di tale organo;
- garantire la rintracciabilità degli stessi, creando e conservando copia della documentazione rilevante (es: documento di trasporto);
- evitare elargizioni ripetute nei confronti dei medesimi beneficiari, salvo comprovate esigenze;
- identificare l'ufficio addetto all'acquisto degli omaggi.

3.1.2. Misure preventive

Ai fini dell'attuazione dei principi di cui agli articoli che precedono, Donnafugata non inizierà o proseguirà nessun rapporto con esponenti aziendali, collaboratori esterni o partner che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei precetti contenuti nel presente Modello.

I rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le aree di attività a rischio ed i rapporti instaurati con i terzi nell'ambito dello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio devono essere gestiti dal responsabile di ciascuna funzione/area aziendale.

Deve essere conservato un adeguato supporto documentale di ciascuna operazione a rischio, che consenta, in ogni momento, il controllo delle caratteristiche dell'operazione, del relativo processo decisionale, delle autorizzazioni rilasciate per la stessa e delle verifiche su di essa effettuate.

Eventuali accordi con i partner contrattuali – ivi compresi gli accordi di associazione temporanea tra imprese e partecipazione a consorzi - devono essere definiti per iscritto, e deliberati dall'organo amministrativo.

Gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito, e comunicati all'OdV qualora non siano rispettate le delibere dell'organo amministrativo.

Tra gli accordi rilevanti ai fini del presente paragrafo, si segnalano:

- l'assunzione di agenti;
- la collaborazione con soggetti terzi avente ad oggetto, a qualsiasi titolo, rapporti con la Pubblica Amministrazione o con incaricati di pubblico servizio o che possa arrecare un vantaggio competitivo per Donnafugata in violazione delle norme stabilite nel Decreto.

3.1.3. Donazioni, finanziamenti e borse di studio

In caso di donazioni, finanziamenti ovvero elargizioni di borse di studio:

- Donnafugata deve predisporre ed inviare alla P.A., tenendo un comportamento corretto e trasparente, una comunicazione nella quale manifesta l'intenzione di donare una somma di denaro o una attrezzatura ovvero di volere elargire una borsa di studio;
- tale comunicazione sarà portata a conoscenza dell'OdV per i relativi controlli;
- Donnafugata dovrà richiedere alla P.A. riscontro scritto in relazione all'avvenuto utilizzo delle somme donate;
- della procedura sarà conservata l'intera documentazione.

3.1.4. Deleghe

Il sistema delle deleghe deve essere caratterizzato dai seguenti principi:

- le deleghe devono coniugare ciascun potere sia alla relativa responsabilità, sia ad una posizione adeguata nell'organigramma e devono essere modificate ed aggiornate al verificarsi di mutamenti aziendali;
- il delegato deve disporre di potere di spesa adeguato alla funzione conferitegli;
- ogni delega deve definire in modo chiaro e preciso i poteri del delegato e il soggetto gerarchicamente superiore al delegato.

Le deleghe sono formalizzate con delibera dell'organo amministrativo. E' previsto il doppio controllo in relazione a tutte le operazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione e / o di valore superiore a determinate soglie, differenziate in funzione del livello di responsabilità di ciascun delegato o procuratore speciale. In particolare, le operazioni che implicino pagamenti di valore eccedente la soglia prestabilita in delega o procura devono essere previamente autorizzate e approvate, a seconda dei casi, dall'Amministratore Delegato, o dall'intero organo amministrativo.

Fermo restando quanto sopra, i pagamenti devono essere effettuati con stretta osservanza delle disposizioni che seguono.

3.1.5. Pagamenti

Nessun tipo di pagamento a favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi può esser effettuato in denaro o tramite mezzo che non ne consenta la piena e costante tracciabilità.

3.1.6. Pagamenti in contanti

I pagamenti in contanti ammessi sono relativi esclusivamente:

- a piccoli importi per acquisti effettuati direttamente dal personale della Società per piccole necessità;
- a piccoli importi relativi a servizi resi alla società;
- per il pagamento dei rimborsi concernenti le trasferte dei dipendenti (per quelli che non prevedono il bonifico bancario);
- per eventuali anticipi a dipendenti per trasferte da svolgere;
- per il pagamento a mezzo di bollettini postali ove necessario.

Le casse contanti sono:

- 1) in sede a Marsala, dove viene gestita anche la cassa generale;
- 2) a Contessa Entellina, a Pantelleria, ad Acate ed a Randazzo, dove è gestita la cassa del punto vendita.

Ove necessario la società istituisce un fondo cassa per spese inerenti le esigenze delle aziende agricole.

Per poter effettuare una spesa che prevede il pagamento in contanti, la stessa deve essere autorizzata dal relativo superiore gerarchico.

Per gli anticipi eventualmente consegnati a dipendenti prima di una trasferta, viene fatta una lettera di consegna dell'importo con la firma per ricevuta da parte del dipendente.

Le giacenze di contanti in cassa vengono monitorate continuamente:

- per la cassa di Marsala il saldo non deve mai superare l'importo di 15.000 euro;
- per la cassa di Contessa Entellina, Pantelleria, Acate e Randazzo il contante in giacenza non deve superare l'importo di 5.000 euro circa.

Gli incassi in contanti vengono versati in banca non appena possibile e comunque in prossimità dell'importo di giacenza massima.

Fermo restando quanto sopra previsto, i pagamenti in contanti non potranno mai eccedere il limite massimo previsto dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti e applicabili in materia di uso del denaro contante nelle transazioni.

3.1.7. Regole comuni a tutti i pagamenti

Tutti i pagamenti da eseguirsi in nome e per conto della Società devono essere effettuati tramite titoli di credito, bonifico, versamenti e altri strumenti di pagamento attraverso canali bancari che ne consentano la piena e costante tracciabilità. I pagamenti in contanti sono consentiti nei limiti di quanto prescritto dal paragrafo 10.3.2 della parte generale.

La Società ha adottato e mantiene costantemente aggiornato un sistema di registrazione contabile di tutti i pagamenti eseguiti e ricevuti nello svolgimento delle proprie attività che consente di individuare, tracciare e archiviare i flussi finanziari tra la Società e tutti i propri creditori e debitori.

Nessun pagamento può essere eseguito a favore di soggetti (persone fisiche e giuridiche, imprese individuali od enti di qualsiasi natura e nazionalità) che non siano stati previamente identificati, tramite registrazione dei rispettivi dati in un'anagrafica che viene custodita dalla Società.

In sede di apertura delle posizioni dei diversi clienti, devono essere verificati tutti i dati ed indirizzi e, in caso di affidamenti superiori ad € 5.000,00, anche effettuando opportune visure camerali e richiedendo opportuna copertura assicurativa.

Tutti i pagamenti devono essere previamente autorizzati dal responsabile della Divisione della Società in relazione alla cui attività il pagamento viene effettuato secondo la seguente procedura:

- A) l'ordine relativo all'acquisto viene preventivamente inserito nel sistema gestionale dagli operatori delle diverse divisioni ed autorizzato, sempre tramite procedura del sistema gestionale, dal responsabile che promuove la spesa;
- B) l'ufficio amministrazione, che riceve la fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, controlla e verifica la corrispondenza con il relativo ordine, effettua la registrazione contabile rilevando la scadenza per il pagamento, protocolla ed archivia. Nel caso dovesse riscontrare un difetto nel processo autorizzativo, ovvero una incongruenza tra l'importo riportato in fattura e l'importo di cui viene richiesto il pagamento o, ancora, tra l'emittente della fattura e il beneficiario del pagamento, dovrà limitarsi alla registrazione contabile della fattura bloccandone il relativo pagamento e sarà tenuto ad acquisire i necessari chiarimenti;
- C) ove non dovesse ottenere istruzioni o ricevere istruzioni incongruenti, sarà tenuto ad informare il responsabile della Divisione Amministrazione, Finanza e Controllo ed a domandare istruzioni;
- D) la fattura regolarmente registrata viene consegnata all'ufficio tesoreria che verifica il processo autorizzativo, e procede al pagamento, nei limiti dell'importo autorizzato;
- E) ove non si dovessero ottenere istruzioni o ricevere istruzioni incongruenti, il delegato al pagamento sarà tenuto a darne comunicazione all'OdV.

Più in generale, i destinatari della presente Parte Speciale A del Modello, ove dovessero riscontrare una violazione dei principi ivi enunciati, saranno tenuti a darne senza indugio informazione al proprio superiore gerarchico, ovvero, in assenza, all'Amministratore Delegato ed, in ogni caso, all'OdV.

3.1.8. Regole di condotta particolari

Donnafugata ha elaborato i seguenti protocolli di condotta specifici per le seguenti attività, rientranti nella definizione di Attività Sensibili:

- A 1 Rapporti con Soggetti Istituzionali
- A 2 Rapporti con i clienti commerciali
- A 3 Investimenti
- A 4 Rapporti con i Fornitori
- A 5 Pagamento Fatture Fornitori
- A 6 Gestione delle Risorse Finanziarie
- A 7 Procedure Rimborso Spese Dipendenti
- A 8 Selezione e Assunzione del Personale
- A 9 Selezione e Gestione dei Collaboratori e Consulenti Esterni

ALLEGATO A 1 – RAPPORTI CON SOGGETTI ISTITUZIONALI

A.1.1 Scopo del protocollo di condotta per i rapporti con i Soggetti Istituzionali

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo Soggetti Istituzionali") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti nelle attività di gestione dei rapporti con Soggetti Istituzionali ed Enti Pubblici.

A 1.2 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, quadri e dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all'interno o nell'interesse di Donnafugata (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo Soggetti Istituzionali"), coinvolti a qualsiasi titolo nella gestione dei rapporti con Soggetti Istituzionali.

A 1.3 Responsabilità e ruoli coinvolti nei rapporti con i Soggetti Istituzionali

Sono tenuti all'osservanza del presente protocollo dipendenti, dirigenti e consulenti di tutte le divisioni aziendali.

A 1.4 Modalità operative - Dichiarazioni

Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento di attività come pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc., devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

A 1.5 Controlli e segnalazioni all'OdV

Chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale ovvero la violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte Speciale (e degli allegati o protocolli che ne costituiscono parte integrante), è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto nell'ambito dei flussi informativi verso l'OdV di cui all'Allegato VI e della procedura di whistleblowing di cui all'Allegato VII del presente Modello.

ALLEGATO A 2 – RAPPORTI CON I CLIENTI COMMERCIALI

A.2.1 Scopo del protocollo di condotta per i rapporti con i Clienti Commerciali

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo Clienti Commerciali") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti nelle attività di gestione dei rapporti con i clienti di Donnafugata.

A 2.2 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, quadri e dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, agente, distributore, collaboratore esterno o partner operante all'interno o nell'interesse di Donnafugata (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo Clienti Commerciali"), coinvolti a qualsiasi titolo nella gestione dei rapporti con i clienti.

A 2.3 Responsabilità e ruoli coinvolti nei rapporti con i Clienti Commerciali

Oltre agli Agenti, sono tenuti all'osservanza del presente protocollo dipendenti e dirigenti delle seguenti divisioni:

- Marketing, Immagine e Tutela dei marchi
- Commerciale Italia ed estero - Logistica;
- Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione;

A 2.4 Modalità operative – Linee guida sui crediti commerciali

Nei rapporti con i Clienti Commerciali, tutti i Destinatari del Protocollo Clienti Commerciali sono tenuti all'osservanza delle c.d. "Linee Guida sui Crediti Commerciali" allegate.

Ove nell'esercizio delle proprie attività, i Destinatari del Protocollo Clienti Commerciali dovessero ricevere dai propri responsabili istruzioni divergenti rispetto alle prescrizioni contenute nelle Linee Guida sui Crediti Commerciali, ovvero riscontrare delle anomalie nei rapporti con i Clienti Commerciali (ad esempio, volumi di acquisto di merce non conformi alla natura e dimensioni dell'attività del Cliente), dovranno darne immediata informazione al responsabile della Divisione Commerciale e Logistica per ottenere i chiarimenti e le istruzioni necessarie.

Ove le indicazioni ricevute o le circostanze riscontrate fossero tali da ingenerare il sospetto di finalità illecite o corruttive sottese ai rapporti con i Clienti Commerciali, i Destinatari del Protocollo Clienti Commerciali ne daranno notizia all'Amministratore Delegato e all'OdV, i quali assumeranno i provvedimenti opportuni (ivi

inclusa, se necessario, l'interruzione del rapporto con il Cliente in relazione al quale siano state riscontrate le non conformità).

A 2.5 Controlli e segnalazioni all'OdV

Chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale ovvero la violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte Speciale (e degli allegati o protocolli che ne costituiscono parte integrante), è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto nell'ambito dei flussi informativi verso l'OdV di cui all'Allegato VI e della procedura di whistleblowing di cui all'Allegato VII del presente Modello.

ALLEGATO A 3 – INVESTIMENTI

A 3.1 Scopo del protocollo di condotta per gli investimenti

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo Investimenti") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti negli investimenti condotti e intrapresi dalla Società e che si concretizzano, principalmente, nelle attività di:

- identificazione delle opportunità offerte dal mercato;
- valutazione preliminare delle stesse e loro archiviazioni motivate;
- istruzione della pratica ai fini della predisposizione di un'offerta;
- formulazione e presentazione dell'offerta;
- sottoscrizione del contratto.

A 3.2 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, quadri, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all'interno di Donnafugata (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo Investimenti"), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività inerenti agli investimenti e delle mansioni strumentali e/o connesse.

A 3.3 Responsabilità e ruoli interessati alle attività relative agli investimenti

- Responsabile di funzione fino all'importo massimo delegato dall'organo amministrativo, nell'ambito dell'importo massimo previsto dal budget annuale;
- un amministratore con firma disgiunta fino all'importo massimo delegato dall'organo amministrativo;
- all'organo amministrativo in forma collegiale per importi superiori;

A 3.4 Modalità operative

Tutte le offerte formulate da Donnafugata e presentate a qualsivoglia soggetto dovranno essere predisposte in osservanza delle prescrizioni di seguito elencate unitamente ai profili interessati.

Fase 1) L'organo amministrativo o persona dallo stesso delegata in base ai limiti e parametri assegnati, provvede alla pianificazione dell'investimento predisponendo una scheda tecnica.

Fase 2) L'Amministratore Delegato o persona dallo stesso incaricata procede all'esame delle caratteristiche specifiche dell'investimento, con le esigenze aziendali, verificandone le migliori condizioni di mercato;

Verifica inoltre:

- conflitti di interesse tra la controparte contrattuale ed i Soggetti Istituzionali o la Pubblica Amministrazione;
- la solvibilità della controparte nell'ipotesi in cui si tratti di soggetto privato ovvero di nuovo rapporto;

In caso di esito negativo di una o più delle summenzionate verifiche, previo parere motivato dell'Amministratore Delegato, si procede all'archiviazione della pratica.

Fase 3) In caso di esito positivo delle summenzionate verifiche, l'Amministratore Delegato o persona dallo stesso delegata procede alla realizzazione dell'investimento.

Fase 4) L'investimento e l'eventuale corresponsione del prezzo sono proposti dall'Amministratore Delegato nei limiti dei poteri di spesa delegati ovvero dall'Organo Amministrativo. Qualora l'investimento non fosse

già previsto in fase di determinazione del budget, lo stesso dovrà essere approvato dal CdA nel rispetto delle regole interne adottate dal CdA medesimo.

Fase 5) L'OdV, nell'ambito delle facoltà ad esso attribuite dal presente Modello, compie periodicamente controlli sugli Investimenti proposti, al fine di valutare la corretta applicazione del Protocollo Investimenti nonché l'idoneità del medesimo a prevenire la commissione di illeciti.

A 3.5 Controlli e segnalazioni all'OdV

Chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale ovvero la violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte Speciale (e degli allegati o protocolli che ne costituiscono parte integrante), è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto nell'ambito dei flussi informativi verso l'OdV di cui all'Allegato VI e della procedura di whistleblowing di cui all'Allegato VII del presente Modello.

ALLEGATO A 4 – RAPPORTI CON I FORNITORI

A 4.1 Scopo del protocollo di condotta per gli acquisti di prodotti e servizi e i rapporti con i Fornitori

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo Rapporti con i Fornitori") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti nelle attività di valutazione, scelta e controllo dei fornitori, che si concretizzano, principalmente, nelle attività di:

- classificazione e valutazione iniziale dei fornitori e della qualità dei prodotti e servizi da questi forniti;
- formulazione, emissione e controllo di ordini di acquisto;
- verifiche circa la fornitura alla consegna;
- stipula di contratti di fornitura o acquisto;
- valutazione complessiva *ex-post* dei fornitori.

A 4.2 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, quadri e dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all'interno di Donnafugata (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo Rapporti con i Fornitori") coinvolti, a qualsiasi titolo, nello svolgimento delle attività inerenti ai rapporti con i Fornitori e delle mansioni strumentali e/o connesse.

A 4.3 Modalità operative

Nello svolgimento dei rapporti con i Fornitori, i Destinatari del Protocollo rapporto con i Fornitori dovranno osservare le prescrizioni contenute nei documenti come di seguito denominati ed allegati al presente Modello (di seguito, "Procedure Acquisti"):

- gestione ordini di acquisto Donnafugata;
- Schema gestione ordini di acquisto Donnafugata;
- Ciclo passivo – Trasposto;
- Ciclo passivo – Acquisto materie prime;
- Ciclo passivo – Servizi;
- Ciclo passivo – Vino;
- Ciclo passivo – Uve.

Donnafugata si riserva di introdurre in qualsiasi momento ulteriori protocolli finalizzati a regolamentare taluni profili dei rapporti con i Fornitori.

Le procedure attualmente adottate nei rapporti con i Fornitori, si strutturano principalmente in osservanza dei seguenti principi:

- Ciascuna Divisione individua i prodotti ed i servizi direttamente o indirettamente necessari per l'attuazione del processo produttivo o per il perseguimento degli standard qualitativi aziendali secondo criteri prefissati;
- Donnafugata adotta dei sistemi di classificazione, valutazione e contestazione delle forniture, conformi ai principi di trasparenza e rintracciabilità;

- la Divisione provvede a mantenere traccia e idonea documentazione di ciascuna fase del rapporto con i Fornitori;
- la Divisione Produzione e Acquisti Vino effettua discrezionalmente controlli a campione sui Fornitori di Donnafugata, in ottemperanza agli obblighi di legge. Qualora i controlli evidenzino non conformità nei rapporti con, o nelle condotte dei Fornitori, il responsabile della Divisione Produzione Acquisti Vino ne darà comunicazione al responsabile della Divisione Amministrazione, Finanza e Controllo affinché siano adottati i provvedimenti idonei ad eliminare le non conformità;
- l'OdV, nell'ambito delle facoltà ad esso attribuite dal presente Modello, compie periodicamente controlli sulla documentazione concernente i rapporti con i Fornitori al fine di valutare la corretta applicazione del presente Protocollo e delle Procedure Acquisti;
- ove riscontri condotte dei Fornitori che possano fare supporre l'esistenza o il rischio di condotte illecite ovvero il perseguimento di finalità illecite, il responsabile della Divisione Produzione e Acquisti Vino ne darà comunicazione all'Amministratore Delegato affinché siano adottati i provvedimenti opportuni, informando altresì l'OdV.

Donnafugata e, per essa, in particolare, i responsabili destinatari del presente protocollo di condotta, sono tenuti a valutare e verificare costantemente:

- a. la concorrenzialità dei beni e servizi acquistati e/o dei prezzi corrisposti dalla Società rispetto alle condizioni di mercato;
- b. l'assenza di eventuali rapporti di correlazione e/o conflitti di interesse tra Fornitori di beni e servizi, da una parte, e Soggetti Istituzionali e/o Pubblica Amministrazione e rispettivi esponenti e funzionari, dall'altra parte;
- c. la solvibilità dei Fornitori;
- d. l'interesse di Donnafugata all'acquisto dei beni e servizi oggetto di fornitura;
- e. la previsione, laddove applicabile, di eventuali rinnovi condizionati dalla valutazione del servizio offerto e dei costi proposti;
- f. l'esistenza di criteri che regolamentino le spese di rappresentanza e i rimborsi spese.

Ove dovessero emergere non conformità rispetto ai requisiti di cui ai punti che precedono, i responsabili riferiranno congiuntamente all'Amministratore Delegato e all'OdV per le opportune valutazioni e provvedimenti. Ove l'OdV dovesse rilevare l'inerzia o il coinvolgimento dell'Amministratore Delegato, ne darà comunicazione al CdA affinché possa assumere i necessari provvedimenti.

ALLEGATO A 5 – PROCEDURE PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

Fermo restando quanto sopra premesso, i pagamenti nei confronti dei FORNITORI saranno eseguiti nell'osservanza di quanto previsto nell'Allegato e di quanto stabilito dalle norme di legge tempo per tempo previste in materia di pagamenti.

ALLEGATO A 6 – GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

A 6.1 Scopo del protocollo di condotta per la Gestione delle Risorse Finanziarie

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo Gestione delle Risorse Finanziarie") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti nelle attività di gestione delle risorse finanziarie di Donnafugata.

A 6.2 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, quadri, dipendenti quadri e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all'interno o nell'interesse di Donnafugata (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo Gestione delle Risorse Finanziarie"), coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di gestione delle risorse finanziarie.

A 6.3 Responsabilità e ruoli interessati alla Gestione delle Risorse Finanziarie

- Amministratori Delegati;
- Responsabili della Divisione Amministrazione, Finanza e Controllo.

A 6.4 Modalità operative

Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie:

- devono sempre recare una causale espressa;
- devono essere adeguatamente documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza contabile.

Nella gestione delle risorse finanziarie di Donnafugata, dovranno essere osservati i limiti di spesa risultanti dalle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione della Società e delle assegnazioni effettuate con il budget.

L'impiego delle risorse finanziarie di Donnafugata dovrà essere sempre motivato dal soggetto richiedente che ne attesterà la congruità.

La Società si avvale unicamente di Istituti di Credito sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea.

A 6.5 Controlli e segnalazioni all'OdV

Chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale ovvero la violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte Speciale (e degli allegati o protocolli che ne costituiscono parte integrante), è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto nell'ambito dei flussi informativi verso l'OdV di cui all'Allegato VI e della procedura di whistleblowing di cui all'Allegato VII del presente Modello.

ALLEGATO A 7 – PROCEDURE RIMBORSO SPESE DIPENDENTI

Tutti i dipendenti e collaboratori di Donnafugata che volessero richiedere il rimborso delle spese sostenute inerenti all'attività aziendale dovranno attenersi alle linee guida aziendali e di seguito riportate.

A 7.1 Informazioni generali

I dipendenti e collaboratori di Donnafugata dovranno compilare una nota spese, necessaria alla Società per poter rimborsare il dipendente che abbia sostenuto spese inerenti all'attività aziendale in caso di trasferta o, comunque, nello svolgimento della prestazione lavorativa.

La nota spese deve essere compilata in modo dettagliato e chiaro per poter facilitare i controlli ed evitare contestazioni da parte delle autorità fiscali.

I dipendenti e collaboratori di Donnafugata devono altresì predisporre, con frequenza mensile, un apposito modulo per il rimborso delle spese, utilizzando il sistema informativo "Zucchetti ZTravel", tramite il quale vengono gestite le trasferte e le relative note spese con allegati tutti i giustificativi di spesa.

I giustificativi dovranno essere completi in ogni loro parte.

Le ricevute fiscali devono esser intestate al dipendente.

La nota spese va autorizzata e consegnata entro la fine del mese successivo a quello di riferimento alla Divisione Amministrazione che, dopo averla supervisionata e firmata, provvede all'inoltro all'Amministrazione.

Il rimborso sarà effettuato tramite Bonifico Bancario ad eccezione delle spese già sostenute con utilizzo di carta di credito aziendale.

Le note spese trasmesse in ritardo rispetto alla data di presentazione prevista vanno liquidate nel mese successivo a quello di presentazione. È comunque necessario rispettare il termine previsto per la consegna della documentazione per permettere la rilevazione del costo nel corretto periodo di competenza.

Le note spese non conformi non verranno rimborsate e verranno restituite per la sistemazione.

A 7.1.1 Rimborso spese di vitto e alloggio

Il rimborso viene effettuato solo a seguito della presentazione dei giustificativi di spesa. Tali giustificativi saranno esaminati, oltre che dal responsabile del centro di costo, anche da persona incaricata di valutare la congruità degli importi relativi ai pranzi ed alle cene.

In caso di spese relative ad ospitalità, come ad esempio il pagamento di pernottamento a cliente, agente od a fornitore, sulla fattura va specificato il nome dell'ospite.

Il dipendente dovrà richiedere fattura intestata a Donnafugata.

Non sono rimborsabili spese per ristorante nel Comune di Marsala, a meno che non vi siano ospiti esterni.

Per le spese di ospitalità relative al pagamento di pranzo o cena al cliente, agente o fornitore, sul retro della fattura o della ricevuta va specificato il nome dell'ospite e l'azienda a cui appartiene.

A 7.1.2 Rimborso spese di viaggio

Per i viaggi e le trasferte dovranno essere utilizzati i mezzi di trasporto e le tariffe più convenienti in rapporto ai tempi ed alle caratteristiche del viaggio da effettuare.

A 7.2 Controlli e segnalazioni all'OdV

Chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale ovvero la violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte Speciale (e degli allegati o protocolli che ne costituiscono parte integrante), è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto nell'ambito dei flussi informativi verso l'OdV di cui all'Allegato VI e della procedura di whistleblowing di cui all'Allegato VII del presente Modello.

ALLEGATO A 8 – SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE

A 8.1 Scopo del protocollo di condotta Selezione e Assunzione del Personale

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo Selezione e Assunzione del Personale") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti nelle attività di Selezione e Assunzione del Personale di Donnafugata.

A 8.2 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, quadri, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all'interno o nell'interesse di Donnafugata (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo Selezione e Assunzione del Personale"), coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di Selezione e Assunzione del Personale di Donnafugata.

A 8.3 Responsabilità e ruoli interessati alla Selezione e Assunzione del Personale

- Amministratore Delegato;
- Divisione Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione
- tutti i dipendenti, procuratori speciali od altri collaboratori della Società comunque impegnati nelle attività di selezione e assunzione del Personale.

A 8.4 Modalità operative per la Selezione e Assunzione del Personale

La selezione del personale deve essere improntata a principi di equità, correttezza, obiettività e trasparenza e deve rispettare criteri e procedure tali da garantire la scelta di soggetti che presentino requisiti di professionalità, competenza, integrità ed affidabilità, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal presente Modello.

Le funzioni aziendali preposte alla selezione e alla gestione del personale dovranno individuare e applicare criteri idonei basati sul merito e sulla competenza di natura squisitamente professionale, nonché oggettivi criteri di valutazione dell'affidabilità e integrità personali.

Nella successiva fase di gestione delle risorse umane, la Società dovrà incentivare la formazione e lo sviluppo di una consapevolezza aziendale circa la preminenza dei valori di legalità, correttezza, competenza, professionalità e trasparenza, nonché la formazione e diffusione del presente Modello, secondo le modalità di seguito illustrate al successivo punto 9.4.

Fermo restando quanto precede, la selezione e assunzione del personale di Donnafugata deve essere condotta nel rispetto delle seguenti regole:

- i candidati devono essere sottoposti ad un colloquio valutativo;

- le valutazioni dei candidati saranno riportate in appositi dossier di cui sarà garantita l'archiviazione;
- in caso di assunzione del candidato, ove la remunerazione sia superiore al budget prestabilito per il profilo ricercato, dovrà essere data adeguata evidenza alle motivazioni del trattamento retributivo riconosciuto al candidato;
- in sede di valutazione dei candidati, sarà, se del caso, considerato se vi siano circostanze che possano pregiudicarne la necessaria neutralità nello svolgimento delle proprie mansioni (quali, ad esempio, eventuali rapporti diretti con soggetti istituzionali, enti pubblici e/o soggetti che ricoprono funzioni di pubblico servizio di rilievo rispetto all'attività di Donnafugata);
- nella gestione dei rapporti con il personale di Donnafugata, i sistemi di remunerazione premiante e gli incrementi retributivi a dipendenti e collaboratori dovranno rispondere ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e le responsabilità demandate;
- ove il candidato sia cittadino straniero di Paese Terzo dovrà, al momento dell'assunzione, fornire copia di permesso di soggiorno regolare (fermo restando quanto previsto, in tal caso, dal presente Modello Sub Parte Speciale O).

A 8.5 Procedura “Ciclo Personale”, Procedura “Scelta del Candidato all'Assunzione” e “iter per dimissioni dipendente”.

Nello svolgimento delle proprie attività, le funzioni interessate alle procedure di selezione e la Divisione Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione dovranno osservare le prescrizioni di cui alla procedura ciclo personale.

Tutti i ruoli interessati dalle attività di selezione e assunzione del personale dovranno altresì osservare la c.d. “*procedura per scelta del candidato all'assunzione*” e, ove necessario, il c.d. “*iter per dimissioni dipendente elaborati dalla Società*”.

La Società potrà altresì richiedere ai ruoli interessati dalle attività di selezione e assunzione del personale l'osservanza di ulteriori o diverse procedure purché coerenti ai principi enunciati nel presente protocollo di condotta.

A 8.6 Controlli e segnalazioni all'OdV

Chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale ovvero la violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte Speciale (e degli allegati o protocolli che ne costituiscono parte integrante), è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto nell'ambito dei flussi informativi verso l'OdV di cui all'Allegato VI e della procedura di whistleblowing di cui all'Allegato VII del presente Modello.

ALLEGATO A 9 – SELEZIONE E GESTIONE DEI COLLABORATORI E CONSULENTI ESTERNI

I collaboratori esterni ed i consulenti dovranno essere scelti secondo metodi trasparenti e attraverso una determinata procedura e solo in funzione ed in ragione della sussistenza di comprovate e specifiche competenze degli stessi. Nella selezione dei collaboratori e consulenti esterni cui sia demandato l'incarico di svolgere attività sensibili nell'interesse della Società, sarà richiesto ai medesimi di confermare di non essere destinatari di provvedimenti di condanna per reati contemplati nel Decreto.

I contratti già stipulati con i collaboratori esterni ed i partner, ove ritenuto necessario dalla Società, saranno accompagnati da una lettera integrativa di Donnafugata, la quale dovrà prevedere:

a) l'obbligo di rispettare il Modello e il Codice Etico;

b) l'avvertimento che la violazione del Modello comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto. Resta inteso che, anche in difetto di stipulazione di una clausola risolutiva espressa ad hoc, la violazione del presente Modello da parte dei partner contrattuali costituirà grave inadempimento per effetto del quale la

Società avrà facoltà di domandare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1453 del Codice Civile.

A 9.1 Controlli e segnalazioni all'OdV

Chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale ovvero la violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte Speciale (e degli allegati o protocolli che ne costituiscono parte integrante), è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto nell'ambito dei flussi informativi verso l'OdV di cui all'Allegato VI e della procedura di whistleblowing di cui all'Allegato VII del presente Modello.

PARTE SPECIALE B

1) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

1.1 La Fattispecie di reato rilevanti

Nella presente Parte Speciale “B”, si riporta una breve esplicazione dei delitti contro soggetti pubblici interni o internazionali, indicati negli artt. 24-*bis* del Decreto.

Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

L’art. 491-*bis* c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, contemplate e punite dagli articoli da 476 a 493 del Codice Penale. Si ricordano, in particolare, i reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso.

Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria, il falso materiale potrebbe compiersi mediante l’utilizzo di firma elettronica altrui, mentre appare meno ricorrente l’alterazione successiva alla formazione.

Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi, pur non avendo concorso alla commissione della falsità, fa uso dell’atto falso essendo consapevole della sua falsità.

Tra i reati richiamati dall’art. 491-*bis*, sono punibili, altresì, a querela della persona offesa, la falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e, se riguardano una scrittura privata, l’uso di atto falso (art. 489 c.p.) e la soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).

Accesso abusivo ad un sistema telematico o informatico (art. 615-ter c.p.)

Il reato è commesso da chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali: il verificarsi della distruzione o del danneggiamento dei dati, dei programmi o del sistema, o dell’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, o quando si tratti di sistemi di interesse pubblico o di fatti compiuti con abuso della qualità di operatore del sistema.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);

L’art. 615-*quater* punisce chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

La fattispecie richiede che la condotta sia tenuta a scopo di lucro o di altrui danno. Peraltro, nella valutazione di tali condotte potrebbe assumere preminente rilevanza la considerazione del carattere obiettivamente abusivo di trasmissioni di dati, programmi, e-mail, da parte di chi, pur non essendo mosso da specifica finalità di lucro o di determinazione di danno, sia a conoscenza della presenza in essi di *virus* che potrebbero determinare gli eventi dannosi descritti dalla norma.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

L’art. 615-*quinquies* punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Tali fattispecie, perseguibili d'ufficio, intendono reprimere anche la sola abusiva detenzione o diffusione di credenziali d'accesso o di programmi (*virus, spyware*) o dispositivi potenzialmente dannosi indipendentemente dalla messa in atto degli altri crimini informatici sopra illustrati, rispetto ai quali le condotte in esame possono risultare propedeutiche.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

La condotta punita dall'art. 617-quater c.p. consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse.

Integra la medesima fattispecie, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, anche la diffusione mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico del contenuto delle predette comunicazioni.

L'impedimento o l'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di *software*. L'impedimento od interruzione delle comunicazioni può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche, ad esempio, sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni artefatte.

Salvo che le condotte non siano state commesse in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità o con abuso della qualità di operatore di sistema, il reato è perseguibile a querela della persona offesa.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

L'art. 617-quinquies punisce chi al fine di intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni, indipendentemente dal verificarsi di tali eventi. Il delitto è perseguibile d'ufficio.

Estorsione informatica (art. 629, c. 3°, c.p.)

La norma punisce chi, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies (*i.e.* Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche), 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Sono quindi perseguiti gli attacchi c.d. ransomware ovverosia per quelle condotte volte a cifrare illecitamente i dati di terzi e a chiedere il pagamento di una somma per la decifratura degli stessi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

L'art. 635-bis c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Secondo un'interpretazione rigorosa, nel concetto di "programmi altrui" potrebbero ricomprendersi anche i programmi utilizzati dal soggetto agente in quanto a questi concessi in licenza dai legittimi titolari.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.)

L'art. 635-ter c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte previste dall'articolo che precede dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico. Rientrano, pertanto, in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

Entrambe le fattispecie prescindono dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento che, qualora si verificasse, costituirebbe circostanza aggravante della pena.

Entrambe le fattispecie sono aggravate se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema, oppure se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

L'art. 635-quater c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Il reato in oggetto si consuma quando il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa risulta danneggiato o è reso, anche in parte, inservibile o ne risulta ostacolato il funzionamento.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)

Tale fattispecie punisce chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

La pena è aumentata in presenza delle medesime circostanze aggravanti previste per l'art. 635-ter c.p..

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)

L'art. 635-quinquies c.p. punisce le medesime condotte descritte nell'articolo 635-quater che mettano in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. La norma, a differenza di quanto previsto all'art. 635-ter, non fa riferimento all'utilizzo da parte di enti pubblici, essendo sufficiente che i sistemi aggrediti risultino "di pubblico interesse", anche se utilizzati da privati.

Entrambe le fattispecie prescindono dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento che, qualora si verificasse, costituirebbe circostanza aggravante della pena. Entrambe, inoltre, sono perseguibili d'ufficio e prevedono aggravanti di pena se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema.

E' da ritenere che le fattispecie di danneggiamento di sistemi assorbano le condotte di danneggiamento di dati e programmi qualora le prime rendano inutilizzabili i sistemi o ne ostacolino gravemente il regolare funzionamento.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema, esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615-ter c.p.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Tale reato è commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Quanto a Donnafugata, appare, dunque, del tutto trascurabile la possibilità di realizzazione di tale fattispecie di reato dal momento che il soggetto attivo del reato può essere evidentemente soltanto un soggetto "certificatore qualificato", che esercita particolari funzioni di certificazione per la firma elettronica qualificata.

1.2 Le attività Sensibili

Le attività che possono condurre alla commissione dei reati sopra descritti sono proprie di ogni ambito e funzione aziendale che utilizza i sistemi informatici.

In particolare, la Società valuta come "sensibili" le seguenti attività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della Parte Speciale B ed anche, eventualmente, in collaborazione con soggetti esterni:

- utilizzo della postazione di lavoro e dei relativi dispositivi;
- gestione di accessi, account e profili dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso a Internet;
- sviluppo e fornitura del sito Internet di Donnafugata;
- sviluppo e fornitura Sistemi informativi aziendali e dei software gestionali;
- sviluppo e fornitura dei portali dell'e-commerce;
- gestione dell'hardware, dispositivi elettronici mobili (chiavette usb, hard disc, etc.);

- gestione degli accessi fisici ai siti ove risiedono le strutture IT e stanze server;
- gestione degli accessi fisici a locali o archivi cartacei, in cui sono custoditi dati;
- gestione della documentazione con valore probatorio;
- gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica;
- selezione dei fornitori;
- attribuzione di ruoli e nomine;
- tenuta dei registri vinicoli.

2) DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE B E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale B

Il presente Modello si applica a tutte le funzioni coinvolte nella gestione e nell'utilizzo dei sistemi e dei dati informatici, ed in particolare si riferisce ai comportamenti posti in essere da Amministratori, Procuratori, quadri, dipendenti di Donnafugata, nonché da partner e collaboratori esterni con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale (qui di seguito definiti anche "i Destinatari").

In particolare, si applica a:

- tutte le funzioni coinvolte nella gestione e l'utilizzo dei sistemi informativi che utilizzano *software* della Pubblica Amministrazione (in senso lato);
- tutte le funzioni deputate alla progettazione, alla realizzazione o gestione di strumenti informatici, tecnologici o di telecomunicazioni;
- tutte le funzioni che hanno la responsabilità di realizzare interventi di tipo organizzativo, normativo e tecnologico per garantire la protezione del patrimonio informativo nelle attività connesse con il proprio mandato e nelle relazioni con i terzi che accedono al patrimonio informatico;
- tutte le figure professionali coinvolte nei processi aziendali e ivi operanti a qualsiasi titolo, sia esso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente ovvero a qualsiasi altra forma di collaborazione o prestazione professionale, che utilizzano i sistemi informativi e trattano i dati del patrimonio informativo.

2.2 Principi generali di comportamento

Le funzioni a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici e del patrimonio informativo della Società sono tenute ad osservare le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le previsioni del presente Modello al fine di impedire il verificarsi di reati informatici.

Inoltre, i Destinatari devono:

- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali in materia di utilizzo e gestione degli strumenti informatici accedere esclusivamente ai siti informatici;
- consentire l'accesso e l'utilizzo degli strumenti informatici ad essi affidati ai soli soggetti autorizzati;
- evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso, nonché applicazioni/*software* che non siano state preventivamente approvate dal Responsabile di Divisione o la cui provenienza sia dubbia;
- evitare di trasferire all'esterno della Società e/o trasmettere *file*, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, in caso di dubbio, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
- rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dalla stessa;
- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società.

Inoltre, con riferimento alla presente Parte Speciale ed alle attività descritte come sensibili al precedente § 1.2, vengono altresì in rilievo, per quanto applicabili, le regole di condotta già esplicitate all'interno del presente Modello e, segnatamente, quelle prescritte:

- o all'Allegato A8 della Parte Speciale A in materia di "Selezione ed assunzione del personale";
- o all'Allegato A9 della Parte Speciale A in materia di "Selezione e gestione dei collaboratori e consulenti esterni".

2.3 Divieti

Al fine di evitare la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale del Modello, è fatto divieto agli esponenti aziendali e agli altri Destinatari di:

- introdursi in sistemi informativi e banche dati altrui senza averne autorizzazione o licenza;
- intercettare ovvero interrompere comunicazioni telematiche;
- effettuare il download di programmi finalizzati ad attività di hackeraggio;
- modificare le impostazioni degli strumenti informatici a disposizione in assenza di autorizzazione da parte dei soggetti preposti;
- utilizzare gli strumenti informatici a disposizione della Società al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- installare software o apparecchiature non autorizzate e potenzialmente in grado di consentire la commissione di "reati presupposto";
- diffondere all'esterno della Società codici di accesso ai sistemi informatici interni o di controparti;
- effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di *software*;
- utilizzare firme elettroniche di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione;
- utilizzare *password* di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione;
- prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile di Divisione;
- lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (familiari, amici, etc.).

3) PROTOCOLLI DI CONDOTTA

Oltre al rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia, alle regole comportamentali richiamate nei precedenti paragrafi del presente Modello e nel Codice Etico, i Destinatari della presente Parte Speciale, saranno tenuti al rispetto dei Protocolli di condotta di seguito illustrati.

3.1 Scopo del protocollo di condotta per i reati informatici e trattamento illecito dei dati

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo reati informatici e trattamento illecito dei dati") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti a qualunque titolo coinvolti nelle attività di gestione dei servizi IT, gestione di banche dati e/o dati informatici (ivi inclusa la tenuta dei registri vinicoli) nell'interesse o per conto di Donnafugata.

3.2 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, amministratori, quadri, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno operante all'interno di Donnafugata (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo reati informatici e trattamento illecito dei dati"), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività sensibili di cui al punto 1.2.

3.3 Responsabilità e ruoli interessati alle attività sensibili

Sono tenuti al rispetto delle regole dettate dal presente protocollo tutti i Destinatari del modello e, in particolare tutti i dipendenti, dirigenti di tutte le divisioni aziendali

3.4 Modalità operative per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1.2 della presente Parte Speciale

Ai fini della prevenzione dei “reati presupposto” contemplati dalla presente Parte Speciale, i Destinatari del Modello provvederanno a conformare la propria attività alle procedure aziendali adottate da Donnafugata, ed in particolare ai seguenti documenti:

- Regolamento per l'utilizzo dei sistemi e strumenti informatici (v. Allegato V, punto 2 del presente Modello);
- Gestione backup e Disaster Recovery, Misure di sicurezza fisica dirette ad assicurare l'integrità e la disponibilità dei dati

Donnafugata ha predisposto le suddette procedure per prevenire e controllare i rischi in materia di tecnologia dell'informazione, a tutela del proprio patrimonio informatico, nonché la riservatezza dei dati personali e la sicurezza dei sistemi informativi aziendali rispetto ai rischi distruzione o perdita delle informazioni, accesso non autorizzato e trattamento non consentito. Le regole di condotta ivi previste hanno tra l'altro un'efficacia preventiva rispetto al rischio di commissione di reati informatici di cui all'articolo 24-bis del Decreto. I predetti documenti, da intendersi qui integralmente richiamati, costituiscono parte integrante del presente Modello.

Quanto alle tutele da porre in essere con riferimento al trattamento di dati personali, la Società già da tempo ha adottato procedure interne per la protezione e sicurezza dei dati personali e si è dotata di modulistica che consente il rispetto degli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (“GDPR”; inclusi informative, registro dei trattamenti, ecc.). La Società, a partire dall'aprile 2022, ha nominato un DPO che, nello svolgimento del suo ruolo di assistenza e sorveglianza ai fini del rispetto degli adempimenti richiesti dal GDPR e delle norme ad esso collegate, rappresenta un ulteriore elemento di garanzia contro il rischio di compimento di reati in tema di privacy. La Società ha inoltre nominato un Responsabile Interno per la gestione delle tematiche in tema di riservatezza dei dati personali, anch'egli coinvolto nell'attività di coordinamento con DPO, OdV, CdA ed Organi di controllo della Società.

3.5 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 24-bis del Decreto

Fatto salvo l'obbligatorio rispetto di quanto prescritto al punto 1.2, chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale ovvero la violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte Speciale (e degli allegati o protocolli che ne costituiscono parte integrante), è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto nell'ambito dei flussi informativi verso l'OdV di cui all'Allegato VI e della procedura di whistleblowing di cui all'Allegato VII del presente Modello.

PARTE SPECIALE C

1) REATI TRANSNAZIONALI DI CUI ALLA LEGGE N. 146 DEL 16 MARZO 2006 E DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La presente Parte Speciale C ha ad oggetto le seguenti fattispecie di “reati presupposto”:

- reati transnazionali previsti dalla legge 16 marzo 2006, n. 146
- delitti di criminalità organizzata previsti dall'art. 24-ter del Decreto;
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, previsto dall'art. 25-decies del Decreto.

La Legge n. 146 del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli enti per alcuni reati aventi carattere transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 della legge sopra menzionata, si considera reato transnazionale “*il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato*”, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Per “gruppo criminale organizzato” ai sensi della citata Convenzione si intende “*un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale*”.

E' prevista, quale conseguenza della commissione dei reati transnazionali elencati, l'applicazione all'ente delle sanzioni amministrative sia pecuniarie che interdittive (a eccezione dei reati di intralcio alla giustizia per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria).

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 10 della legge n. 146 del 2006 e gli artt. 24 ter e 25 *decies* del Decreto, annoverano le fattispecie rilevanti di seguito indicate:

- associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del DPR n. 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990);
- disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3 bis, 3-*ter* e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);

Si riporta di seguito una breve esplicazione dei reati sopra richiamati:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

La fattispecie in esame si realizza anche quando l'associazione a delinquere finalizzata (art. 416, sesto comma, c.p.) alla commissione dei seguenti reati: riduzione o al mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs. 286/1998.

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Il reato in questione punisce l'ipotesi in cui taluno prometta o accetti la promessa di voti procurati con il "metodo mafioso" in cambio di denaro o altra utilità.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-quater D.p.r. 43/73)

L'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri si ha quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis c.p. (che punisce chi introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali). Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.p.r. 309/90)

L'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del d.lgs. 286/1998)

Altra fattispecie prevista dall'art. 12 è quella di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, che si realizza attraverso "(...) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente".

Il Legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina sono posti in essere "al fine di trarre profitto anche indiretto".

La pena è aumentata nel caso in cui:

- "il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti".

Il comma 3-ter dell'art. 12 prevede, inoltre, che le pene sono aumentate *“se i fatti di cui al terzo comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento”*.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato si configura allorquando si ponga in essere un'azione, offensiva o persuasiva, diretta a indurre taluno alla falsità in un procedimento penale.

Intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Il reato si configura qualora si ponga in essere un'azione diretta ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità.

1.1 Le fattispecie di reato rilevanti

In base a quanto emerso dall'analisi dell'attività aziendale condotta su Donnafugata, le fattispecie di reato rilevanti, ai fini del presente modello, risultano essere le seguenti:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del d.lgs. 286/1998).

1.2 Le attività Sensibili

In relazione ai reati ed alle condotte criminose descritte nel paragrafo che precede, ai fini della presente Parte Speciale, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere quelle relative alle seguenti attività:

- selezione e valutazione dei fornitori e degli acquirenti di beni e servizi (in particolare, si tratta della scelta dei criteri di valutazione dei requisiti di moralità della controparte) nonché negoziazione degli accordi e gestione dei rapporti successivi;
- gestione del processo di selezione e assunzione del personale e consulenti esterni;
- acquisizione e dismissione di società o rami d'azienda, costituzione di raggruppamenti temporanei di impresa e di joint venture con soggetti considerati a rischio;
- gestione dei flussi finanziari in riferimento ad attività transnazionali (rileva, in particolare, l'eventuale coinvolgimento in tali attività di soggetti considerati a rischio);
- gestione dei rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.

2) DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE C E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale C

La presente Parte Speciale C si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i “Destinatari”).

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti ed, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- fornitori che operano nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

2.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

(A) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;

(B) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

E', inoltre, necessario:

(C) che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di Donnafugata, nonché la scelta delle controparti contrattuali (es. fornitori, consulenti, etc.) e la fissazione delle condizioni commerciali siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di professionalità, indipendenza e trasparenza, e in riferimento a essi sia motivata la scelta;

(D) che le condizioni commerciali siano fissate da processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo, e siano autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali;

(E) che sia garantito il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, ivi incluso per ciò che attiene l'espletamento dei necessari controlli, anche preventivi, sui beni e le risorse di provenienza straniera;

(F) che sia mantenuta una condotta chiara, trasparente, diligente e collaborativa con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità giudicanti ed inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste;

(G) che non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato, fatte salve le peculiarità del singolo caso;

(H) che le prestazioni effettuate dalle controparti contrattuali in favore della Società siano costantemente monitorate. In caso di comportamenti non conformi ai principi etici aziendali e/o in violazione dei principi contenuti nel presente Modello, la controparte contrattuale può essere esclusa dall'elenco dei soggetti terzi con cui opera la Società, fermo restando il diritto di domandare la risoluzione del Contratto in ipotesi di violazione del Modello o del Codice Etico, ove la controparte contrattuale si sia impegnata all'osservanza dei principi ivi enunciati;

(I) che eventuali sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;

(J) che gli incarichi conferiti a collaboratori esterni e/o a consulenti siano redatti per iscritto, con l'indicazione preventiva del compenso pattuito; devono essere inoltre stabiliti limiti all'autonomo impiego di risorse finanziarie, mediante la fissazione di quantitativi di somme in linea con le competenze e le responsabilità affidate alle singole persone;

(K) che nell'ambito delle operazioni di cassa, il superamento dei limiti di cui al punto precedente possa avvenire solo nel rispetto dell'iter di autorizzazione previsto dalle procedure aziendali e previa adeguata motivazione;

(L) che le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.

2.3 Divieti

Al fine di evitare la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale del Modello, è fatto divieto agli esponenti aziendali e agli altri Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dalla presente Parte Speciale;

- selezionare e assumere personale che abbia precedenti penali per reati di criminalità organizzata o per delitti specifici contemplati dalla presente Parte Speciale;
- avere contatti con soggetti di cui è conosciuta l'affiliazione ad associazioni per delinquere di stampo mafioso, camorristico o 'ndranghetano, etc.;
- collaborare con associazioni criminali al fine di incrementare gli utili o il profitto della Società o qualsiasi altro vantaggio per la medesima;
- intraprendere rapporti commerciali o effettuare operazioni societarie con partner sospettati di intrattenere rapporti con associazioni a delinquere;
- porre in essere azioni, offensive o persuasive, dirette a indurre taluno alla falsità in un procedimento penale;
- avvalersi di smaltitori di rifiuti non regolarmente autorizzati.

3) PROTOCOLLI DI CONDOTTA

3.1 Scopo del protocollo di condotta per i reati di criminalità organizzata, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo per i reati di criminalità organizzata") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti a qualunque titolo coinvolti nelle attività di gestione della Società ed in particolare di gestione dei rapporti intrattenuti da o per conto di Donnafugata con soggetti esterni (collaboratori, *partner*, fornitori, clienti).

3.2 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, quadri, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all'interno di Donnafugata (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo per i reati di criminalità organizzata"), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività sensibili di cui al punto 1.2.

Inoltre, con riferimento alle citate attività sensibili, vengono qui in rilievo le regole di condotta già esplicitate all'interno del presente Modello e, segnatamente, quelle prescritte:

- nell'Allegato A1 alla Parte Speciale A in materia di "Rapporti con i soggetti istituzionali";
- nell'Allegato A2 alla Parte Speciale A in materia di "Rapporti con i clienti commerciali";
- nell'Allegato A3 alla Parte Speciale A in materia di "Investimenti";
- nell'Allegato A4 alla Parte Speciale A in materia di "Rapporti con i fornitori";
- nell'Allegato A5 alla Parte Speciale A in materia di "Pagamento fatture fornitori";
- nell'Allegato A6 alla Parte Speciale A in materia di "Gestione delle risorse finanziarie";
- nell'Allegato A8 alla Parte Speciale A in materia "Selezione e assunzione di personale";
- nell'Allegato A9 alla Parte Speciale A in materia di "Selezione e gestione dei collaboratori e dei consulenti esterni".

3.3 Responsabilità e ruoli interessati alle attività sensibili

Sono tenuti al rispetto delle regole dettate dal presente protocollo tutti i Destinatari del modello e, in particolare tutti i dipendenti e i dirigenti delle divisioni operative nelle aree a maggiore rischio-reato, tra le quali rientrano le seguenti:

- Divisione aziende agricole
- Divisione Cantina e produzione
- Divisione Controllo qualità e conformità
- Divisione sistema di qualità, sicurezza, acquisti accessori, programma di imbottigliamento e gestione depositi
- Divisione Marketing
- Divisione Commerciale e logistica
- Divisione Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione;

3.4 Protocolli a presidio dei rischi-reato di cui alla Parte Speciale C

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, quadri, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all'interno di Donnafugata.

Chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale ovvero la violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte Speciale (e degli allegati o protocolli che ne costituiscono parte integrante), è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto nell'ambito dei flussi informativi verso l'OdV di cui all'Allegato VI e della procedura di whistleblowing di cui all'Allegato VII del presente Modello.

PARTE SPECIALE D

1) REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Nella presente Parte Speciale D, si riporta una breve esplicitazione dei delitti contro soggetti pubblici interni o internazionali, indicati dall'art. 25-bis del Decreto. Tale disposizione introdotta dall'art. 6 della legge n. 350/2001, prevede, tra i reati presupposto per la punibilità dell'ente, i seguenti reati:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato acquisto o detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

1.2 Le Fattispecie di Reato Rilevanti

In relazione al campo di operatività di Donnafugata, risulta astrattamente configurabile il rischio di commissione dei seguenti reati "reati presupposto":

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Il reato punisce chi spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Il reato punisce chi, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, prevedendo una riduzione di pena significativa se i valori sono stati ricevuti in buona fede.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

La fattispecie penale prevista dall'art. 473 c.p. punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffaccia o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni.

L'articolo 473 del codice penale, come riformato dalla legge n. 99 del 23 luglio 2009, sanziona con la pena della reclusione e della multa chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffaccia o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Ai sensi dell'articolo 473, secondo comma, codice penale, è altresì punito chiunque contraffaccia o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

L'articolo 474 del codice penale punisce, invece, chiunque introduce nel territorio dello Stato, per farne commercio, detiene per vendere o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

La differenza principale fra gli articoli 473 e 474 del codice penale è rappresentata dal fatto che l'articolo 473 riguarda la contraffazione del segno in sé, indipendentemente dall'apposizione del segno sul prodotto, mentre l'art. 474 c.p. punisce la messa in commercio di un prodotto già contraddistinto da un segno contraffatto.

Ricorre ipotesi di "contraffazione" di marchio o altro segno distintivo laddove vi sia riproduzione integrale di un marchio o altro segno distintivo registrato per prodotti affini. Integra ipotesi di "alterazione" la riproduzione parziale, ma tale comunque da determinare una confusione col marchio o segno distintivo originario. L'"uso" di marchi o segni contraffatti ricorre invece in tutti i casi di impiego pubblicitario, commerciale o industriale di marchi o altri segni distintivi da altri falsificati, quando non sussista il concorso nella falsificazione e non venga integrata l'ipotesi di cui all'articolo 474 c.p.

Con riferimento ai brevetti, disegni e modelli industriali, l'articolo 473, secondo comma, c.p., punisce la contraffazione o alterazione dell'attestato/certificato di registrazione o della domanda di registrazione, ossia, dei documenti "fisici" in cui è contenuto il brevetto. In altri termini, i delitti in questione non riguardano la violazione dell'oggetto del trovato altrui (condotte, queste ultime, punibili a norma dell'articolo 517-ter codice penale), ma l'alterazione o contraffazione degli attestati.

Sia l'articolo 473 che l'articolo 474 del codice penale sono diretti a sanzionare la contraffazione e l'alterazione di segni altrui lungo l'intera filiera commerciale del prodotto su cui è apposto il segno falso, compresa la fase di marketing e pubblicitaria.

Per la configurabilità dei delitti in questione, è necessario che siano state rispettate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale, ovverossia, che il marchio o il segno distintivo, di cui si assuma la falsità, sia stato registrato o brevettato presso i competenti Uffici o che sia stata almeno presentata la domanda di registrazione. La tutela penale è, infatti, anticipata al momento della data di presentazione della domanda di registrazione nelle forme di legge, in quanto essa rende formalmente conoscibile il segno ai terzi e, quindi, possibile la sua illecita riproduzione.

1.3 Le Attività sensibili

Il rischio di commissione dei reati contemplati dagli articoli 457 e 464 del codice penale risulta essere modesto, dal momento che l'utilizzo del denaro contante non costituisce una modalità di pagamento ricorrente nello svolgimento dell'attività aziendale di Donnafugata.

In relazione a tali reati, le attività a rischio risultano essere tutte quelle che riguardano, per qualunque causa, la gestione delle operazioni di cassa e dei pagamenti in contanti, indipendentemente dall'area di operatività.

Maggiore rilievo assumono le attività aziendali poste in essere da Donnafugata che potrebbero condurre alla realizzazione delle fattispecie di reato previste dagli articoli 473 e 474 del codice penale, quali:

- uso di marchi o altri segni distintivi altrui;
- vendita di prodotti qualitativamente o quantitativamente diversi da quelli pattuiti con il cliente;

2) DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE D E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale D

La presente Parte Speciale D si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dai dipendenti della Società coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i “Destinatari”).

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un’adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti ed, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell’ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell’interesse della Società;
- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell’ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell’interesse della Società.

2.2 Principi generali di comportamento

Obiettivo delle presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate e di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede, nonché quelli di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Qualunque eccezione agli standard sopra elencati deve essere immediatamente segnalata all’OdV.

2.3 Divieti

Al fine di evitare la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale del Modello, è fatto divieto agli esponenti aziendali e agli altri Destinatari di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

3) PROTOCOLLI DI CONDOTTA

ALLEGATO D 1 – MODALITÀ OPERATIVE PER LO SVILUPPO, REGISTRAZIONE ED UTILIZZO DI MARCHI PROPRI OVVERO DI MARCHI ALTRUI CONCESSI IN LICENZA

1.1 Scopo del protocollo di condotta

Scopo del presente protocollo di condotta (d’ora in avanti, “Protocollo Marchi e Segni Distintivi”) è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti nelle attività:

- Produzione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti aziendali;
- Marketing e comunicazione pubblicitaria;
- Amministrazione, Finanza e controllo di gestione

1.2 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, quadri, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all’interno di Donnafugata (d’ora in avanti “Destinatari del Protocollo Marchi e Segni Distintivi”), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività di cui al punto 1.1.

1.3 Modalità operative per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1.1

Nelle attività di sviluppo di nuovi marchi nonché in ipotesi di stipulazione di contratti di acquisto o licenza aventi ad oggetto marchi di terzi, registrati o di fatto, è fatto obbligo ai Destinatari del presente Modello, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, di osservare i seguenti adempimenti:

- A) svolgere o deferire a professionisti specializzati le opportune ricerche di anteriorità relative al marchio che si intende registrare o comunque utilizzare;
- B) richiedere al licenziante o alla parte cedente il marchio o altro segno distintivo documentazione attestante l'effettuazione delle opportune ricerche di anteriorità relative al marchio che si intende acquistare o prendere in licenza;
- C) richiedere al licenziante o cedente del marchio i documenti attestanti la piena proprietà o titolarità del marchio in capo ai detti soggetti danti causa;
- D) verificare e archiviare i report relativi alle ricerche di anteriorità eseguite in proprio ovvero dal licenziante o dalla parte cedente;
- E) la ricerca si intenderà avente "esito positivo" laddove abbia evidenziato la sussistenza di marchi registrati o dei quali sia stata presentata domanda di registrazione identici o simili, per le stesse classi di prodotti, a quelli che si intendono registrare, acquisire o prendere in licenza;
- F) in caso di esito positivo della ricerca di anteriorità, la Società dovrà abbandonare il progetto e / o astenersi dallo stipulare contratti di licenza o acquisto di marchi contraffattivi di altri marchi precedentemente registrati;
- G) in caso di esito positivo della ricerca di anteriorità, ove sussistano fondati dubbi in merito alla validità di marchi altrui precedentemente registrati, prima di procedere all'utilizzo del marchio ovvero alla conclusione di contratti di licenza o acquisto, la Società dovrà intraprendere le azioni amministrative o giudiziarie innanzi alle competenti Autorità ed ottenere la declaratoria giudiziale di nullità del marchio altrui in via di registrazione o già registrato.

Nelle attività di commercializzazione di prodotti propri ovvero di importazione ed esportazione di prodotti di Donnafugata, è fatto obbligo ai Destinatari del presente Modello, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, di verificare che siano stati osservati gli adempimenti sopra menzionati nella fase di sviluppo, acquisto o presa in licenza del marchio.

Ai soggetti Destinatari del presente protocollo è altresì imposto di:

- a) astenersi dal manipolare o alterare con qualsiasi mezzo o modalità certificati e attestazioni relativi alla registrazione di brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali od esteri, compresi i certificati complementari di protezione;
- b) astenersi dall'utilizzare per qualsiasi scopo certificati e attestazioni concernenti la registrazione di brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali od esteri, compresi i certificati complementari di protezione, ove palesemente contraffatti.

Le suddette procedure predisposte ed adottate da Donnafugata sono volte a prevenire e controllare i rischi in materia di falsità in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento. Le regole di condotta ivi previste hanno tra l'altro un'efficacia preventiva rispetto al rischio di commissione dei reati di cui all'articolo 25-bis del Decreto.

Ogni soggetto a vario titolo coinvolto nelle procedure di controllo previste nel presente protocollo di condotta dovrà adoperarsi per il corretto ed efficace adempimento delle procedure stesse.

Chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale ovvero la violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte Speciale (e degli allegati o protocolli che ne costituiscono parte integrante), è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto nell'ambito dei flussi informativi verso l'OdV di cui all'Allegato VI e della procedura di whistleblowing di cui all'Allegato VII del presente Modello.

PARTE SPECIALE E

1) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO (ART. 12, L. N. 9/2013) [COSTITUISCONO PRESUPPOSTO PER GLI ENTI CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA FILIERA DEGLI OLI VERGINI DI OLIVA]

L'articolo 25-bis 1. del Decreto introdotto dalla legge n. 99/2009 ha inserito, tra i reati presupposto per la punibilità dell'ente, i seguenti reati contro l'industria e il commercio:

- *Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);*
- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);*
- *Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);*
- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);*
- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);*
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);*
- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);*
- *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).*

L'art. 12 della Legge n. 9 del 2013 prevede altresì la responsabilità, in conformità al Decreto, degli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili per i reati di cui agli articoli 515, 516, 517 e 517-quater del codice penale, sopra già citati, nonché per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474 dello stesso codice penale, allorché siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, o che siano sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

1.1 Le fattispecie di reato richiamate

In relazione al campo di operatività di Donnafugata, risulta astrattamente configurabile il rischio di commissione dei seguenti reati:

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria e del commercio

L'articolo 513 del codice penale punisce, a querela della persona offesa, chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, se il fatto non costituisce un più grave reato.

La fattispecie di cui all'articolo 513 del codice penale, prevede due condotte alternative: l'uso della violenza o il ricorso a mezzi fraudolenti. Si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata, trasformata o ne è mutata la destinazione. Per mezzi fraudolenti si intendono tutti quei mezzi idonei a trarre in inganno la vittima, come artifici, raggiri e menzogne. Tra di essi, i commentatori vi fanno rientrare gli atti di concorrenza sleale richiamati dall'articolo 2598 del codice civile (comprendenti, tra l'altro, la pubblicità denigratoria o menzognera, l'uso confusorio di marchi altrui registrati o di fatto, la concorrenza parassitaria, ed in generale tutte le condotte non conformi ai principi della correttezza professionale ed idonee a danneggiare l'altrui azienda). Così, ad esempio, è stata ritenuta condotta integrante la fattispecie in esame quella consistente nell'utilizzo di parole chiavi direttamente riferibili alla persona, all'impresa e al prodotto di un concorrente all'interno di un motore di ricerca *on-line*, in modo tale da sfruttare la notorietà commerciale e la diffusione del prodotto concorrente.

La condotta deve essere finalizzata all'impedimento o al turbamento di un'industria o di un commercio: il reato è, quindi, a consumazione anticipata, non essendo necessario per il suo perfezionamento che l'impedimento o il turbamento si sia nei fatti realizzato, purché la condotta sia astrattamente idonea al raggiungimento del risultato. Trattasi inoltre di delitto a "dolo specifico", costituito proprio dal fine di turbare o impedire un'altrui attività imprenditoriale.

Con il termine “impedire” si richiama qualsiasi condotta che opponga un ostacolo, temporaneo, parziale o definitivo allo svolgersi dell’attività industriale o commerciale. Si ha invece “turbamento” dell’altrui attività di impresa quando ne venga impedito il regolare svolgimento ovvero pregiudicato il risultato economico atteso.

Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Risponde, invece, del reato di cui all’articolo 513-bis del codice penale chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Il reato di cui all’articolo 513-bis del codice penale ricorre invece laddove atti, che esternamente si palesano come normale conflitto economico tra imprenditori, vengano posti in essere con violenza o minaccia.

Sotto il profilo oggettivo, si punisce qualsiasi comportamento violento o intimidatorio idoneo a impedire un concorrente di auto-determinarsi nell’esercizio della sua attività economica, fra cui il boicottaggio, lo storno di dipendenti, minacce di cause legali di cui si conosce fin dall’inizio l’infondatezza, ecc.

Il reato è integrato anche nei casi in cui la violenza o la minaccia sia rivolta a soggetti terzi comunque legati da rapporti economici o professionali con l’imprenditore concorrente, come clienti o collaboratori del medesimo.

Il delitto è stato, ad esempio, contestato in caso di fraudolenta aggiudicazione di una gara, ove si sia ravvisato l’elemento oggettivo nella formazione di un accordo collusivo mirante alla predisposizione di offerte attraverso le quali si realizza un atto di imposizione esterna nella scelta della ditta aggiudicatrice, mediante un intervento intimidatorio dell’organizzazione criminosa.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali

La fattispecie di reato in esame si consuma con il verificarsi del “*nocumento all’industria nazionale*”; non è ammissibile il tentativo altrimenti si configurerebbe il delitto previsto e punito dall’art. 474 c.p.

Si precisa che:

- la condotta consiste nel porre in vendita o nel mettere in circolazione prodotti industriali i cui nomi, marchi e segni sono contraffatti;
- l’elemento soggettivo del reato è il dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere la condotta sopra descritta con la consapevolezza della contraffazione dei nomi, marchi e segni arrecando nocumento all’industria nazionale.

Art. 515 c.p. Frode nell’esercizio del commercio

La fattispecie di reato in esame punisce chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, sempre che il fatto non costituisca un più grave delitto.

Il bene giuridico tutelato è dato dal leale esercizio del commercio, sia sotto il profilo dell’interesse del compratore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, sia con riguardo all’interesse del produttore a non vedere i propri prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi.

La condotta tipica è integrata tanto nel caso di consegna di un bene del tutto diverso da quello richiesto (*aliud pro alio*) quanto nell’ipotesi in cui la differenza sia soltanto parziale, purché, avuto riguardo alla natura ed alla proporzione degli elementi che compongono il prodotto, tale differenza cada sopra una caratteristica fondamentale, che consenta di distinguere il prodotto da altri similari.

Il reato è integrato in tutti i casi di esecuzione sleale del contratto, senza la necessità che l’agente abbia usato particolari accorgimenti volti a ingannare l’acquirente (manipolazioni, sotterfugi, raggiri), in quanto l’inganno è insito nella consegna della cosa diversa.

Infine, per il perfezionamento del reato in esame è indifferente l’eventuale danno patrimoniale arrecato alla c

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Il delitto in esame, come quello precedente, è un delitto comune che può essere commesso da chiunque mette in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Si precisa che:

- la condotta consiste nel mettere in vendita o in commercio sostanze alimentari non genuine facendole apparire, attraverso l'inganno, come genuine. Per sostanze alimentari si intendono tutte quelle sostanze destinate all'alimentazione umana, bevande comprese. La non genuinità delle stesse risiede nel fatto che siano state modificate per opera dell'uomo che le ha alterate o contraffatte;
- l'elemento soggettivo del reato è il dolo generico e consiste nella coscienza e volontà dell'aver messo in vendita o in commercio sostanze alimentari con la consapevolezza della loro non genuinità e con la volontà di presentarle come genuine;
- il delitto si consuma quando il soggetto attivo pone in vendita o mette altrimenti in commercio le sostanze alimentari. Per questo motivo è configurabile altresì il tentativo che ricorre quando la merce non sia ancora uscita dalla disponibilità del produttore ma quando questi abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla commercializzazione del prodotto (Cfr. Cass. 25.07.98, n. 8662).

Art. 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

La fattispecie di reato in esame punisce chiunque detiene per la vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge.

Il delitto in esame è un delitto comune e sussidiario. Le sanzioni ivi previste sono state oggetto di modifica da parte della L. 99/09 che ha innalzato la pena della reclusione da uno a due anni in aggiunta alla multa, il cui importo era stato portato da Euro 1.032 a Euro 20.000 dalla L. 80/05.

Si precisa che:

- presupposto del reato è l'esistenza di nomi o di marchi che caratterizzano il prodotto, individuandolo e distinguendolo da altri della stessa specie sicché il soggetto attivo del reato ne fa uso applicandoli a prodotti simili al fine di trarre in inganno il consumatore sull'origine o sulla provenienza del prodotto;
- la condotta penalmente rilevante consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in commercio prodotti o opere dell'ingegno con segni mendaci.

Art. 517-ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma del codice penale. I delitti previsti dai comma primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517-quater. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffaccia o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma del codice penale.

I delitti previsti dai comma primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Il delitto sopra citato è stato introdotto nel Codice Penale dalla citata Legge n. 99/09.

La fattispecie criminosa è finalizzata alla tutela delle “indicazioni geografiche” o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, considerate sia come una garanzia di qualità del prodotto che come fattore discriminante per la scelta da parte del consumatore, che esegue l’acquisto di un prodotto anche in base alla sua provenienza.

Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)

Il reato punisce chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, oppure contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La sanzione è quella della reclusione da tre a dieci anni.

Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)

Chiunque, senza essere concorso nel reato precedente, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alla pena prevista dall’art. 440 c.p..

Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)

La fattispecie punisce chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all’alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica. Il reato è sanzionato con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.

Si rinvia inoltre alla precedente Parte Speciale D per i reati di *Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)* e *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)*.

1.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In relazione al campo di operatività di Donnafugata, risulta potenzialmente configurabile il rischio di commissione dei seguenti reati:

- *Turbata libertà dell’industria e del commercio (art. 513 c.p.);*
- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);*
- *Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)*
- *Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.);*
- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);*
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);*
- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);*
- *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);*
- *Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);*
- *Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);*
- *Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)*

oltre ai reati già menzionati precedente Parte Speciale D, ossia

- *Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);*
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).*

1.3 Le Attività Sensibili

Con riferimento al mercato in cui opera Donnafugata, le fattispecie di reato sopra indicate potrebbero ricorrere nelle seguenti ipotesi:

- assunzione di personale ex dipendente e/o ex collaboratore di società concorrenti al deliberato scopo di turbare il normale esercizio dell’attività commerciale di queste ultime ovvero ottenere la rivelazione dei relativi segreti aziendali;

- diffusione di notizie false e/o screditanti relativamente all'attività delle società concorrenti, specialmente da parte del personale addetto alla gestione della forza vendite all'interno delle divisioni Amministrazione, Finanza e Controllo e Logistica e Commerciale nonché da parte degli agenti stessi;
- minacce di cause legali pretestuose, della cui infondatezza si è consapevoli fin dall'inizio, al solo fine di pregiudicare il normale svolgimento dell'attività economica dei concorrenti;
- qualsiasi atto di concorrenza sleale che abbia un effetto intimidatorio sulla libertà di iniziativa economica del concorrente;
- uso di marchi o altri segni distintivi con modalità tali che possano ingenerare o creare confusione nel consumatore;
- uso di marchi o altri segni distintivi altrui;
- pubblicità denigratoria o menzognera;
- boicottaggio dei concorrenti e denigrazione di prodotti concorrenti specialmente da parte del personale addetto alla gestione della forza vendite all'interno delle divisioni Amministrazione, Finanza e Controllo e Logistica e Commerciale nonché da parte degli agenti stessi;
- vendita di prodotti qualitativamente o quantitativamente diversi da quelli pattuiti con il cliente;
- vendita di prodotti contenenti sostanze alimentari non genuine come se fossero genuine;
- manomissione o alterazione dei risultati dei test chimici condotti dalla Società e propedeutici alla vendita dei prodotti, con conseguente vendita di prodotti contenenti sostanze alimentari non genuine come se fossero genuine;
- produzione di prodotti con utilizzo illecito di brevetti altrui;
- utilizzo illecito di indicazioni geografiche o denominazioni di origine protetta;
- gestione degli appalti e subappalti (anche con i frantoi per la lavorazione delle olive e la produzione di olio extra vergine);
- produzione e commercializzazione di olio d'oliva con utilizzo di acque e/o sostanze alimentari corrotte, adulterate, contraffatte o comunque pericolose alla salute pubblica.

2) DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale E

La presente Parte Speciale E si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori nonché dai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari"). In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti ed, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- agenti, fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

2.2 Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi delle fattispecie di reato rilevanti richiamate nella Parte Speciale E.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- A. accertarsi che le materie prime con cui sono realizzati i propri prodotti siano genuine e che ne sia sempre indicata la provenienza;
- B. effettuare i previsti controlli di qualità sulle materie prime nel rispetto dei piani di campionamento;
- C. assicurare la tracciabilità del prodotto in ogni sua fase al fine di agevolare il ritiro o richiamo di eventuali lotti non genuini dello stesso;
- D. garantire il rispetto delle norme tecniche sulla sicurezza alimentare nonché delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di prodotti alimentari; verificare il corretto smaltimento dei prodotti inadatti alla commercializzazione affinché non siano reimmessi sul mercato.

Inoltre, con riferimento alla presente Parte Speciale ed alle attività descritte come sensibili al precedente § 1.3, vengono qui in rilievo le regole di condotta già esplicitate all'interno del presente Modello e, segnatamente, quelle prescritte:

- nell'Allegato A1 alla Parte Speciale A in materia di "Rapporti con i soggetti istituzionali";
- nell'Allegato A2 alla Parte Speciale A in materia di "Rapporti con i clienti commerciali";
- nell'Allegato A4 alla Parte Speciale A in materia di "Rapporti con i fornitori";

Qualunque eccezione agli standard sopra elencati deve essere immediatamente segnalata all'OdV.

2.3 Divieti

Al fine di evitare la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale del Modello, è fatto divieto agli esponenti aziendali e agli altri Destinatari di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
- fornire informazioni non veritiere sui prodotti commercializzati;
- consentire la re-immissione sul mercato di prodotti destinati alla distruzione;
- pubblicizzare i propri prodotti millantandone false denominazioni (D.O.C.G., D.O.C., etc.);
- assumere personale ex dipendente e/o ex collaboratore di società concorrenti al deliberato scopo di turbare il normale esercizio dell'attività commerciale di queste ultime ovvero ottenere la rivelazione dei relativi segreti aziendali;
- diffondere notizie false e/o screditanti relativamente all'attività delle società concorrenti;
- minacciare cause legali pretestuose, della cui infondatezza si è consapevoli fin dall'inizio, al solo fine di pregiudicare il normale svolgimento dell'attività economica dei concorrenti;
- stipulare accordi collusivi al fine di alterare il gioco della concorrenza ed estromettere dal mercato società concorrenti;
- utilizzare marchi o altri segni distintivi con modalità tali che possano ingenerare o creare confusione nel consumatore;
- utilizzare marchi o altri segni distintivi altrui;
- far ricorso a pubblicità denigratoria, ingannevole o menzognera;
- boicottare i concorrenti mediante pubblicità o comunicazioni volte a dissuadere altri soggetti a intrattenere determinati rapporti anche con le imprese concorrenti della Società;
- vendere prodotti qualitativamente o quantitativamente diversi da quelli pattuiti con il cliente;
- vendere prodotti contenenti sostanze alimentari non genuine come se fossero genuine;
- manomettere o alterare i risultati dei test chimici condotti dalla Società e propedeutici alla vendita dei prodotti;
- utilizzare illecitamente brevetti altrui;
- utilizzare illecitamente indicazioni geografiche o denominazioni di origine protetta.

2.4 Lineamenti normativi in materia di commercializzazione di prodotti vitivinicoli

Il settore della produzione vitivinicola e dell'imbottigliamento è fortemente regolamentato e costituisce pertanto contesto favorevole alla commissione dei reati contro l'industria e il commercio richiamati all'art. 25-bis 1. del Decreto.

Donnafugata, in qualità di Società operante nel settore dell’imbottigliamento vini, deve sottostare ad una complessa disciplina in materia di etichettatura.

3) PROTOCOLLI DI CONDOTTA

ALLEGATO E – PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO EX ART. 25-BIS 1 DEL DECRETO

3.1 Scopo del protocollo di condotta per i rapporti con l’Industria ed il Commercio

Scopo del presente protocollo di condotta (d’ora in avanti, “Protocollo Industria e Commercio”) è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti nelle attività di gestione dei rapporti con il mondo dell’impresa ed, in particolare, con il settore dell’industria vitivinicola e le aziende concorrenti.

3.2 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, amministratori, Procuratori, dirigenti, quadri, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all’interno di Donnafugata (d’ora in avanti “Destinatari del Protocollo Industria e Commercio”), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività di cui al punto 3.1.

3.3 Responsabilità e ruoli interessati alle attività sensibili

Sono tenuti all’osservanza del presente protocollo dipendenti e dirigenti delle seguenti divisioni:

- Divisione aziende agricole
- Divisione Cantine e produzione
- Divisione Controllo qualità e conformità
- Divisione Sistema di qualità, sicurezza, acquisti accessori, programma imbottigliamento e gestione depositi
- Divisione Commerciale e logistica

3.4 Modalità operative per lo svolgimento delle attività di cui al punto 3.1

Al fine di garantire il corretto adempimento di tutti gli obblighi di legge prescritti per la vendita dei propri prodotti e per l’efficace rilascio delle c.d. “fascette” necessarie alla lecita commercializzazione dei vini a marchio DOCG e DOC, Donnafugata ha elaborato una serie di specifici protocolli interni riguardanti le fasi di imbottigliamento ed etichettatura dei prodotti. In particolare:

- il vino acquistato viene sottoposto ad una serie di controlli che precedono l’imbottigliamento e che consistono nell’espletamento di analisi chimico-organolettiche all’interno della divisione Produzione/Acquisti Vino e volte a verificare la sussistenza delle caratteristiche chimico-fisiche necessarie alla commercializzazione dei prodotti a marchio DOCG e DOC;
- successivamente alla fase di imbottigliamento, il reparto di controllo della qualità, unitamente a quello “tecnico di laboratorio”, procede ad un controllo a campione di un cartone per ogni tipologia di prodotto finito. Tale controllo investe ogni qualità del prodotto finito, incluse quelle attinenti all’etichettatura e l’utilizzo di marchi. Il tutto avviene secondo un protocollo aziendale di controllo qualità, con cadenza periodica precisata all’interno di tale protocollo a seconda del tipo di prodotto (ad es. in relazione al periodo di affinamento del vino previsto).

Nel caso in cui si riscontrino non conformità/anomalie si procede al blocco del prodotto in magazzino insieme allo stock di appartenenza.

Nel caso in cui, successivamente all’espletamento di ulteriori controlli, la sussistenza di non conformità/anomalie venga confermata, il prodotto viene ulteriormente trattenuto in magazzino per impedirne la commercializzazione.

Se la non conformità/anomalia riscontrata ha carattere marginale (ad es. riguarda aspetti di natura meramente estetica) e se ne accertata in concreto la possibile correzione, il prodotto risanato viene nuovamente controllato ed eventualmente destinato alla vendita.

Se, invece, il difetto ha natura sostanziale od è comunque tale da non consentire una propria efficace correzione (ad es., l'imbottigliamento di prodotto in quantità inferiori a quelle indicate in etichetta), si procede all'isolamento del prodotto difettoso che viene poi distrutto, previa notifica all'Ufficio Repressione Frodi da parte del responsabile della divisione Produzione/Acquisti Vino).

Atteso che l'etichetta costituisce una sorta di "carta d'identità" del vino, attraverso la quale il consumatore può conoscere meglio il prodotto che acquista, le informazioni dalla stessa riportate devono essere chiare, verificabili e soprattutto complete.

Ogni nuova etichetta viene dunque sottoposta ad un controllo di conformità e utilizzata per la commercializzazione dei prodotti solo a seguito di una specifica verifica.

Di ogni aspetto critico/perplexità inerente questioni giuridiche connesse a profili di diritto industriale viene investito uno studio legale specializzato.

I summenzionati presidi organizzativi predisposti ed adottati da Donnafugata sono volti a prevenire e controllare i rischi in materia di reati contro l'industria e il commercio. Le regole di condotta ivi previste hanno tra l'altro un'efficacia preventiva rispetto al rischio di commissione dei reati di cui all'articolo 25-bis 1. del Decreto.

Ogni soggetto a vario titolo coinvolto nelle procedure di controllo previste nel presente protocollo di condotta dovrà adoperarsi per il corretto ed efficace adempimento delle procedure stesse.

Chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale ovvero la violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte Speciale (e degli allegati o protocolli che ne costituiscono parte integrante), è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto nell'ambito dei flussi informativi verso l'OdV di cui all'Allegato VI e della procedura di whistleblowing di cui all'Allegato VII del presente Modello.

PARTE SPECIALE F

1) REATI SOCIETARI E ABUSI DI MERCATO

La presente Parte Speciale F ha ad oggetto le seguenti fattispecie di “reati presupposto”, previsti dall’art. 25-ter del Decreto:

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);*
- *False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);*
- *Impedito controllo (art. 2625 c.c.);*
- *Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);*
- *Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);*
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);*
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);*
- *Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);*
- *Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);*
- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);*
- *Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)*
- *Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);*
- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);*
- *Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).*

1.1 Le fattispecie di reato rilevanti

In relazione al campo di operatività di Donnafugata, risulta astrattamente configurabile il rischio di commissione dei seguenti reati:

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Si tratta di due ipotesi criminose la cui condotta tipica coincide quasi totalmente, differenziandosi, in particolare, per il fatto che la seconda fattispecie riguarda società quotate.

Le due fattispecie criminose si realizzano tramite l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali (che devono essere rilevanti, ma soltanto con riferimento alle società non quotate) non rispondenti al vero, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore e con l’intenzione di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; ovvero l’omissione, con la stessa intenzione, di fatti materiali (che devono essere, in questo caso, rilevanti, per tutti i tipi di società) la cui comunicazione è imposta dalla legge.

L’articolo 2621 del Codice Civile, come recentemente novellato, stabilisce, in particolare, quanto segue: “Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori (reato proprio): la legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all’art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un’attività di istigazione o di

determinazione nei confronti degli amministratori o abbiano comunque recato un contributo materiale consapevole alla realizzazione del fatto di reato.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale consiste nel ripartire gli utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio). Anche in tal caso, peraltro, sussiste la possibilità del concorso eventuale dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato può essere commesso dagli amministratori in relazione alle azioni della Società, mentre nell'ipotesi di operazioni illecite sulle azioni della società controllante, una responsabilità degli amministratori è configurabile solo a titolo di concorso nel reato degli amministratori delle società controllate.

Anche i soci possono rispondere allo stesso titolo.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori (reato di evento).

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato è integrato dalle seguenti condotte:

- a) fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Si precisa che non è incriminato, invece, l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343, 3° comma c.c. della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori (reato di danno).

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori (reato proprio). Anche in tal caso, peraltro, sussiste la possibilità del concorso eventuale dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori o abbiano comunque recato un contributo materiale consapevole alla realizzazione del fatto di reato.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Il reato è punito più gravemente nel caso in cui la condotta cagioni un danno.

Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)

La norma prevede una ipotesi di reato rilevante ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/01 nel caso in cui un privato dia o prometta denaro o altra utilità alle “*persone indicate nel primo e nel secondo comma*” del art. 2635 c.c. – cioè agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori della Società – per far loro compiere od omettere atti, in violazione agli obblighi inerenti al loro ufficio ovvero in violazione agli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società per la quale prestano attività.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

La norma prevede una ipotesi di reato rilevante ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/01 nel caso in cui un privato offra o prometta, eventualmente dietro sollecitazione del destinatario, denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o con la maggioranza in assemblea (reato di evento), allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto (dolo specifico).

Il reato è costruito come un “reato comune”, la cui condotta criminosa punita può essere tenuta da chiunque, quindi anche da soggetti estranei alla società.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o meno, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo reato rientra nella categoria di quelli c.d. comuni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- la prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (1° comma);
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (2° comma).

La prima ipotesi di reato si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico). La seconda ipotesi di reato configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

Reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato

La Legge 18 aprile 2005 n. 62 (Legge Comunitaria 2004) dispone il recepimento della Normativa Europea sugli abusi di mercato.

Essa, all'articolo 9, apporta delle modifiche al D.Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), introducendo nuove disposizioni in materia di illeciti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (artt. 184 e 185).

L'art. 187 quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 introduce la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati sopra indicati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

Articolo 184 (abuso di informazioni privilegiate)

1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero all'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1;

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo;

3bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'art. 180, 1° comma, lettera a), numero 2) la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centomila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni;

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli quelli di cui all'art. 1, 2° comma, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'art. 180, 1° comma, lettera a).

Articolo 185 (Manipolazione del mercato)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'art. 180, 1° comma, lettera a), numero 2) la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centomila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Articolo 187-quinquies (responsabilità dell'ente)

1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al 1° comma, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o tale profitto.
3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel 1° comma hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
4. In relazione agli illeciti di cui al 1° comma si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del Decreto. Il Ministero della Giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto succitato, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

A differenza delle altre ipotesi ex D.Lgs 231/2001, l'aumento della sanzione pecuniaria è correlato all'entità del profitto (e non individuato autonomamente o in relazione alla sanzione per l'ipotesi base).

Il delitto di manipolazione del mercato è un reato comune (può essere commesso da "chiunque"): per poter impegnare anche la società deve, pertanto, essere commesso da uno dei soggetti indicati nell'art. 5 del Decreto e nell'interesse di essa ovvero a suo vantaggio.

L'abuso di informazioni privilegiate, invece, è un reato proprio, facendo riferimento a "*chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio*".

Anche in questa seconda ipotesi, rileveranno soltanto le condotte poste in essere dai soggetti di cui all'art. 5 citato, nell'interesse o nel vantaggio di Donnafugata.

1.2 Le Attività sensibili

In relazione ai reati ed alle condotte criminose descritte nel paragrafo che precede, ai fini della presente Parte Speciale F del Modello, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere quelle relative alle seguenti attività:

- redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali obbligatorie ex lege
- operazioni relative al capitale sociale: gestione dei conferimenti dei beni sociali e degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;
- conservazione di ogni documentazione giuridicamente rilevante (libri contabili, ecc.) nel quale si evidenziano elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa;
- gestione dei rapporti con i soci e con gli organi di controllo compresa la conservazione di libri e documenti sui quali può essere esercitato un controllo;
- predisposizione documentazione da parte del Presidente del CDA, dell'Amministratore delegato e/o dal Consigliere da presentare in seno al CDA per la deliberazione su uno specifico ordine del giorno;
- gestione dei rapporti con il revisore;
- gestione rapporti con i fornitori (contratti passivi);
- gestione rapporti con i clienti (contratti attivi);
- assegnazione incarichi di consulenza e collaborazione esterna;
- gestione dei rapporti con i clienti reclamanti e gestione dell'eventuale contenzioso;
- gestione dei rapporti con i clienti morosi e gestione dell'eventuale contenzioso;
- selezione e gestione del personale.

2) DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE F E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale F

La presente Parte Speciale F si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti ed, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;

- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

2.2 Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Societari.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire, di per sé, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- astenersi dal compimento di atti che possano rilevare al fine di una configurazione di reati di abuso di mercato.

Inoltre, con riferimento alla presente Parte Speciale ed alle attività descritte come sensibili al precedente punto 1.2, vengono qui in rilievo le regole di condotta già esplicitate all'interno del presente Modello e, segnatamente, quelle prescritte:

- nell'Allegato A3 alla Parte Speciale A in materia di "Investimenti";
- nell'Allegato A6 alla Parte Speciale A in materia di "Gestione delle risorse finanziarie".

2.3 Divieti

Al fine di evitare la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale del Modello, è fatto divieto agli esponenti aziendali e agli altri Destinatari di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;

- ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte degli amministratori o della società di revisione;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

2.3.1 Misure di prevenzione contro il reato di corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)

Nei rapporti con partner contrattuali o terzi privati, è fatto divieto agli esponenti aziendali di:

- effettuare elargizioni in denaro di qualsiasi entità nonché promettere o offrire loro (o ai loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica, ove tali promesse od offerte di denaro, omaggi, doni siano volte a perseguire finalità corruttive o comunque illecite;
- accettare omaggi e regali o altre utilità suscettibili di valutazione economica, ove questi siano volti a perseguire finalità corruttive o comunque illecite;
- chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità ove questi siano volti a perseguire finalità corruttive o comunque illecite;
- accordare o promettere altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione e/o opportunità commerciali, etc.) che possano essere interpretati come azioni arrecanti un vantaggio fuori da quanto concesso e descritto nel Decreto;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- effettuare prestazioni in favore dei Partner aziendali che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di business costituito con i Partner stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Partner esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione sia al tipo di incarico da svolgere, sia in merito all'ammontare del compenso in relazione alle prassi di mercato accettate;
- intraprendere (direttamente o indirettamente) azioni illecite che possano, nel corso di processi civili, penali o amministrativi, favorire o danneggiare una delle parti in causa.

E' consentita la corresponsione previamente autorizzata di omaggi, atti di cortesia commerciale, purché di modico valore e, comunque, di natura tale da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non potere essere in alcun caso interpretata, da un osservatore terzo ed imparziale, come volta all'ottenimento di vantaggi e favori in modo improprio. La facoltà qui riconosciuta è in ogni caso subordinata all'osservanza dei principi generali e protocolli di condotta di cui al paragrafo 10 della Parte Generale e di cui sub paragrafi 3.1.1 e seguenti della Parte Speciale A

3) PROTOCOLLI DI CONDOTTA

3.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25-ter del Decreto

3.1.1. Attività di predisposizione del bilancio

Nelle attività di predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci e, in particolare, ai fini della formazione del bilancio, il responsabile della formazione del bilancio è tenuto a presentare al Consiglio di Amministrazione di Donnafugata, in occasione della delibera di approvazione del progetto di bilancio, e trasmessa in copia all'OdV, una dichiarazione attestante:

- la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili sopra indicati e nei documenti connessi, nonché degli elementi informativi messi a disposizione della Società;
- l'insussistenza di elementi da cui poter desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti o inesatti;
- la predisposizione di un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sui dati di bilancio.

Verranno, inoltre, predisposti:

- una nota operativa periodica per la definizione dei contenuti e della tempistica della predisposizione del progetto di bilancio di esercizio, nonché degli altri documenti contabili sopra indicati;
- un apposito programma di formazione, in merito alle principali nozioni e problematiche concernenti la redazione dei documenti contabili, rivolto a tutti i responsabili (ed ai loro collaboratori) delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti contabili sopra indicati.

3.1.2 Rapporti con organo di controllo

Nella gestione dei rapporti con l'organo di controllo, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- identificazione del personale preposto alla trasmissione della documentazione all'organo di controllo;
- possibilità l'organo di controllo di prendere contatto con l'OdV per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate;

3.2 Scopo del protocollo di condotta per i reati societari, finanziari e tributari

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo reati societari, finanziari, tributari") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti nelle attività di amministrazione societaria, di predisposizione dei documenti contabili societari, di revisione legale, nonché dai soggetti che dispongano di informazioni di carattere riservato e/o privilegiato in ragione della loro qualità di membri di organi di amministrazione, direzione o controllo della Società, ovvero di lavoratori dipendenti, professionisti o funzionari, anche pubblici.

3.3 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, quadri, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all'interno di Donnafugata (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo reati societari, finanziari, tributari"), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività sensibili di cui al punto 1.2.

3.4 Responsabilità e ruoli interessati alle attività sensibili

Sono tenuti all'osservanza del presente protocollo i membri del CdA di Donnafugata, nonché i componenti dell'organo di controllo della Società e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti.

Sono altresì tenuti al rispetto delle regole dettate dal presente protocollo anche i dipendenti e i dirigenti delle seguenti divisioni:

- Divisione Commerciale e logistica
- Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione E HR

Le disposizioni di cui al precedente punto 2.3.1 devono essere osservate da tutti i Destinatari del presente Modello.

3.5 Modalità operative per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1.2 della presente Parte Speciale

Per la presente parte speciale sono richiamate, in quanto compatibili, le modalità operative descritte nel protocollo di condotta della parte speciale A, con particolare riguardo a quelle inerenti le fattispecie corruttive. Chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale ovvero la violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte Speciale (e degli allegati o protocolli che ne costituiscono parte integrante), è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto nell'ambito dei flussi informativi verso l'OdV di cui all'Allegato VI e della procedura di whistleblowing di cui all'Allegato VII del presente Modello.

PARTE SPECIALE G

1) REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

La Parte Speciale G ha ad oggetto i reati presupposto previsti dall'articolo 25-*quater* (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), introdotto nel corpo del Decreto, dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7.

I delitti che la norma richiama sono i “*delitti avanti finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*”, nonché i delitti diversi da quelli sopra indicati, “*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*”.

La Convenzione di New York punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere:

- atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

Si possono individuare quali principali reati presupposto:

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)

Tale norma punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive.

La punibilità sussiste per tutti i complici ed anche qualora i fondi non vengano poi effettivamente usati per il compimento dei reati sopra indicati.

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

Tale norma punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

Delitti, diversi da quelli sopra indicati, che “*siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*” (art. 25-*quater*, comma 4 del Decreto).

1.1 Le Fattispecie di reato con finalità di terrorismo rilevanti

In base a quanto emerso dall'analisi dell'attività aziendale condotta su Donnafugata, le fattispecie di reato rilevanti, ai fini del presente modello, risultano essere le seguenti:

1.2 Le Attività sensibili

In relazione ai reati ed alle condotte criminosi descritte nel paragrafo che precede, ai fini della presente Parte Speciale, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere quelle relative alle seguenti attività:

- compravendita di beni/servizi con controparti considerate a rischio;
- acquisizione e dismissione di società o rami d'azienda, costituzione di raggruppamenti temporanei di impresa e di *joint venture* con soggetti considerati a rischio;
- gestione dei flussi finanziari e degli *asset* aziendali (rileva, in particolare, l'eventuale coinvolgimento in tali attività di soggetti considerati a rischio);
- erogazioni e/o sponsorizzazione (rileva, in particolare, l'eventuale coinvolgimento in tali attività di soggetti considerati a rischio);
- gestione del processo di selezione e assunzione del personale e consulenti esterni.

2) DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE G E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale G si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, e dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali), nonché dai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i “Destinatari”).

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un’adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti ed, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell’ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell’interesse della Società;
- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell’ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell’interesse della Società.

2.1 Principi generali di comportamento

Obiettivo delle presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di Attività Sensibili, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di fattispecie di reato rilevanti.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

E’, inoltre, necessario, nell’espletamento delle attività considerate a rischio, che:

(A) tutte le attività e le operazioni svolte per conto di Donnafugata, nonché la scelta delle controparti contrattuali (es. fornitori, consulenti, etc.) e la fissazione delle condizioni commerciali siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di professionalità, indipendenza e trasparenza, e in riferimento a essi sia motivata la scelta;

(B) le condizioni commerciali siano fissate da processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo, e siano autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali;

(C) sia garantito il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali,

(D) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni effettuate e, dall’altra parte, coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure aziendali;

(E) sia mantenuto una condotta chiara, trasparente, diligente e collaborativa con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità giudicanti ed inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste;

(F) in caso di comportamenti non conformi ai principi etici aziendali e/o in violazione dei principi contenuti nel presente Modello, la controparte contrattuale può essere esclusa dall’elenco dei soggetti terzi con cui opera la Società;

(G) eventuali sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l’attività svolta e con le responsabilità affidate;

(H) gli incarichi conferiti a collaboratori esterni e/o a consulenti siano redatti per iscritto, con l’indicazione preventiva del compenso pattuito; devono essere inoltre stabiliti limiti all’autonomo impiego di risorse finanziarie, mediante la fissazione di quantitativi di somme in linea con le competenze e le responsabilità affidate alle singole persone;

(I) nell’ambito delle operazioni di cassa, il superamento dei limiti di cui al punto precedente possa avvenire solo nel rispetto dell’iter di autorizzazione previsto dalle procedure aziendali e previa adeguata motivazione;

(J) le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.

Inoltre, con riferimento alla presente Parte Speciale ed alle attività descritte come sensibili al precedente § 1.2, vengono qui in rilievo le regole di condotta già esplicitate all'interno del presente Modello e, segnatamente, quelle prescritte:

- nell'Allegato A2 alla Parte Speciale A in materia di "Rapporti con i clienti commerciali";
- nell'Allegato A3 alla Parte Speciale A in materia di "Investimenti";
- nell'Allegato A4 alla Parte Speciale A in materia di "Rapporti con i fornitori";
- nell'Allegato A5 alla Parte Speciale A in materia di "Procedure di pagamento delle fatture dei fornitori";
- nell'Allegato A6 alla Parte Speciale A in materia di "Gestione delle risorse finanziarie";
- nell'Allegato A8 alla Parte Speciale A in materia "Selezione e assunzione di personale";
- nell'Allegato A9 alla Parte Speciale A in materia di "Selezione e gestione dei collaboratori e consulenti esterni".

2.2 Valutazione del c.d. "rischio paese"

Deve essere effettuata un'attività di analisi per valutare il c.d. "rischio paese" ogni qualvolta la Società intenda intraprendere iniziative economiche/commerciali in determinate aree geografiche a rischio (a prescindere dalla sussistenza o meno dei requisiti di "moralità" della controparte di seguito indicati).

A tal fine, le Divisioni interne interessate procedono alla consultazione delle liste nominative della mappa sul rischio terrorismo stilata dagli organismi internazionali competenti, che permettano di effettuare gli opportuni controlli prima di procedere alla scelta della controparte.

2.3 Valutazione di requisiti di moralità della controparte

Al fine di valutare i requisiti di moralità ed integrità della controparte, ove possibile, deve essere effettuata la richiesta di idonea documentazione relativamente alla persona fisica o all'ente controparte (in quest'ultimo caso le informazioni potrebbero essere richieste con riferimento ai legali rappresentanti, ai membri del consiglio di amministrazione, direttori generali, soci di maggioranza, direttori tecnici ecc.).

Ove non sia possibile una raccolta di documenti tali da poter verificare i c.d. requisiti di "moralità" della controparte (ad es. perché appartenente ad uno Stato in cui non vi siano certificazioni corrispondenti a quelle rilasciate in Italia), si dovranno assumere tutte le informazioni possibili al fine di valutarne l'affidabilità, assicurando la tracciabilità e la verificabilità delle stesse tramite apposita relazione scritta.

2.4 Divieti

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari del presente modello è fatto divieto di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelli sopra considerati, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa o gli spazi fisici della Società stessa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale (25-*quater* del Decreto);
- effettuare qualsivoglia operazione di liberalità e sponsorizzazioni, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, a favore di soggetti - persone fisiche o persone giuridiche - i cui nominativi siano contenuti nelle Liste antiterrorismo ovvero siano residenti/abbiano sede legale in Paesi definiti a rischio relativamente ai reati di cui alla presente Parte Speciale (25-*quater* del Decreto); corrispondere compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato, fatte salve le peculiarità del caso.

3) PROTOCOLLI DI CONDOTTA

Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25-*quater* del Decreto

3.1 Scopo del protocollo di condotta per i delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo terrorismo e reati eversivi") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti nelle attività sensibili di cui al punto 1.2 al fine di evitare la possibile commissione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e richiamati dall'art. 25-*quater* del Decreto.

3.2 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, quadri, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all'interno di Donnafugata (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo terrorismo e reati eversivi"), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività sensibili di cui al punto 1.2.

3.3 Responsabilità e ruoli interessati alle attività sensibili

In ragione delle attività svolte, sono tenuti al rispetto delle regole dettate dal presente protocollo i dipendenti e i dirigenti di tutte le divisioni aziendali

3.5 Modalità operative per lo svolgimento delle attività di cui al punto 3.1

Al fine di prevenire la commissione dei reati richiamati nella presente sezione o di evitare l'agevolazione della loro integrazione, Donnafugata ha elaborato una serie di specifici protocolli interni riguardanti la gestione delle attività a rischio.

In particolare, per quanto concerne:

- **la gestione del processo di selezione e assunzione del personale e consulenti esterni:** in quanto pertinenti e compatibili, vengono qui in rilievo e s'intendono quindi richiamate le norme procedurali esposte nella parte generale del presente modello ai paragrafi 9 e ss., nonché quelle di cui al paragrafi A 8.4 e A 9 della parte speciale A;
- **la compravendita di beni/servizi con controparti considerate a rischio:** in quanto pertinenti e compatibili, vengono qui in rilievo e s'intendono quindi richiamate le norme procedurali dettate in materia di pagamenti in contanti, nonché quelle comuni a tutti i pagamenti. In particolare si ritengono inderogabili:
 - le competenze funzionali rilevanti in materia di acquisti;
 - la necessaria supervisione del responsabile della specifica Divisione;
 - la generale procedura di controllo sulle spese;

Ai fini di impedire il perpetrarsi di irregolarità, sarà altresì necessario che i dipendenti delle Divisioni interessate procedano al costante monitoraggio dei volumi di vendita e dei rapporti commerciali intrattenuti, anche attraverso il ricorso al sistema di anagrafica clienti implementato da Donnafugata per il controllo sugli ordini, sulle fatture e sui pagamenti;

- **le erogazioni e/o sponsorizzazione con eventuale coinvolgimento di soggetti considerati a rischio:** in quanto pertinenti e compatibili, vengono qui in rilievo e s'intendono quindi richiamate le norme procedurali esposte nella parte speciale A del presente modello.

Fatto salvo l'obbligatorio rispetto di quanto prescritto dalle procedure interne sopra citate, chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale ovvero la violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte Speciale (e degli allegati o protocolli che ne costituiscono parte

integrante), è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto nell'ambito dei flussi informativi verso l'OdV di cui all'Allegato VI e della procedura di whistleblowing di cui all'Allegato VII del presente Modello.

PARTE SPECIALE H

1) REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati contro la personalità individuale previsti dall'art. 25-*quiquies* del Decreto, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale.

Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Più in particolare i reati richiamati dall'art. 25-*quiquies* del Decreto sono i seguenti:

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità od approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

La norma in esame punisce chiunque recluti o induca alla prostituzione una persona minore di età, oppure ne favorisca, sfrutti, gestisca, organizzi o controlli la prostituzione, ovvero altrimenti tragga profitto da una tale attività. La fattispecie punisce altresì chiunque compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

L'art. 600-ter c.p. punisce chiunque sfrutti minori degli diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Inoltre, la fattispecie punisce chi, al di fuori delle ipotesi previste al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, nonché, chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

La prima fattispecie considerata punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo precedente, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. Con modifica introdotta nel 2021, il legislatore ha esteso l'applicabilità della fattispecie anche nei confronti di chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, acceda intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pedopornografico.

Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.)

La fattispecie punisce le condotte contemplate ai precedenti articoli 600-ter e 600-quater c.p., laddove il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali di minori realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Per quanto concerne i reati sopra considerati, è opportuno rammentare che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra richiamate, anche le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente, con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

La fattispecie punisce non soltanto chiunque recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, ma altresì chiunque utilizzi, assuma o impieghi manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Secondo la norma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

La pena è aggravata se i fatti di reato sono commessi con violenza o minaccia, se i lavoratori reclutati siano più di tre, siano minori in età non lavorativa, siano esposti situazioni di grave pericolo nella prestazione lavorativa.

1.1 Le fattispecie rilevanti

In considerazione dell'attività di Donnafugata e delle modalità di suo svolgimento, le fattispecie di reato di cui al precedente paragrafo astrattamente configurabili sono le seguenti:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

1.2 Le Attività Sensibili

Le attività nelle quali possono essere commessi i reati sopra descritti, ai fini della presente Parte Speciale, risultano essere le seguenti.

- gestione di attività commerciali da parte di Donnafugata, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti umani;
- conclusione di contratti con imprese che impiegano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari;
- utilizzo, da parte di dipendenti o collaboratori di Donnafugata, di strumenti informatici aziendali e/o accesso da parte dei medesimi soggetti alla rete internet di Donnafugata per scopi diversi da quelli strettamente connessi all'attività lavorativa

2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE H E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale H si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, e dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali), nonché dai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti ed, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;

- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

2.1 Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di Attività Sensibili, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di fattispecie di reato rilevanti.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio è, inoltre, necessario:

(A) che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di Donnafugata, nonché la scelta delle controparti contrattuali (es. fornitori, consulenti, etc.) e la fissazione delle condizioni commerciali siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di professionalità, indipendenza e trasparenza, e in riferimento a essi sia motivata la scelta;

(B) che le condizioni commerciali siano fissate da processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo, e siano autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali;

(C) che sia garantito il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, ivi incluso per ciò che attiene l'espletamento dei necessari controlli, anche preventivi, sui beni e le risorse di provenienza straniera;

(D) che sia mantenuta una condotta chiara, trasparente, diligente e collaborativa con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità giudicanti ed inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste;

(E) che non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato, fatte salve le peculiarità del caso;

(F) le prestazioni effettuate dalle controparti contrattuali in favore della società siano costantemente monitorate. In caso di comportamenti non conformi ai principi etici aziendali e/o in violazione dei principi contenuti nel presente Modello, la controparte contrattuale può essere esclusa dall'elenco dei soggetti terzi con cui opera la società;

(G) che gli incarichi conferiti a collaboratori esterni e/o a consulenti siano redatti per iscritto, con l'indicazione preventiva del compenso pattuito; devono essere, inoltre, stabiliti limiti all'autonomo impiego di risorse finanziarie, mediante la fissazione di quantitativi di somme in linea con le competenze e le responsabilità affidate alle singole persone.

2.2 Divieti

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari del presente modello è fatto divieto di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

3) PROTOCOLLI DI CONDOTTA

Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25-*quinquies* del Decreto

3.1 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, quadri, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all'interno di Donnafugata (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo reati contro la personalità"), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività sensibili di cui al punto 1.2.

3.2 Modalità operative per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1.2 della presente Parte Speciale

Si riportano qui di seguito le misure che devono essere osservate da tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, per quanto di rispettiva competenza nel quadro dell'attività espletata:

- la lettera di assunzione del personale o di consulenti esterni conterrà una dichiarazione attestante l'assenza di procedimenti o e/o carichi penali pendenti nonché di condanne definitive a proprio carico in relazione ai reati di cui alla presente Parte Speciale;
- il Regolamento per l'utilizzo dei sistemi e strumenti informatici (di cui è riportato il testo in allegato al presente Modello), adottato dalla Società e di cui è previsto il rispetto da parte di chiunque utilizzi strumenti informatici aziendali, prevede che l'uso di detti strumenti così come la navigazione in internet attraverso rete aziendale sono consentiti esclusivamente per lo svolgimento della propria attività lavorativa, essendo invece assolutamente proibito l'uso e la navigazione in Internet per motivi diversi.

Donnafugata, inoltre,

- aggiorna costantemente gli strumenti informatici in dotazione al personale con sistemi che contrastino l'accesso a siti internet contenenti materiale di pornografia minorile;
- gestisce i flussi finanziari, le erogazioni e le sponsorizzazioni in conformità alle misure preventive contemplate dalla Parte Speciale relativa ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

3.3 Responsabilità e ruoli interessati alle attività sensibili

Sono tenuti all'osservanza del presente protocollo i membri del CdA di Donnafugata, nonché i dipendenti e i dirigenti delle seguenti divisioni:

- Divisione CED
- Divisione aziende agricole
- Divisione Cantine e produzione
- Divisione Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione

PARTE SPECIALE I

1) REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 25-*septies*, tra i reati presupposto per l'applicazione del Decreto figurano anche l'omicidio colposo (articolo 589 c.p.) e le lesioni colpose gravi o gravissime (articolo 590 c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Per lesioni gravi s'intendono quelle che determinano:

- una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
- l'indebolimento permanente di un senso o di un organo

Per lesioni gravissime s'intendono quelle che determinano:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della parola;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso

I reati colposi in oggetto acquistano rilevanza dal punto di vista della responsabilità amministrativa della persona giuridica qualora siano conseguenza di violazioni della normativa di riferimento in materia di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e, in particolare, in via puramente esemplificativa ma non esaustiva, nelle seguenti ipotesi:

- mancata o inadeguata effettuazione della valutazione dei rischi;
- mancata o inadeguata elaborazione del relativo documento e del suo periodico aggiornamento;
- mancata designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ovvero designazione di un soggetto non in possesso di adeguata esperienza, formazione e preparazione professionale;
- omissione nella collocazione ovvero rimozione o danneggiamento tale da renderli inservibili all'uso di apparecchi o altri strumenti destinati alla estinzione di un incendio ovvero al salvataggio o soccorso in caso di disastro o infortunio sul lavoro (omissione o rimozione dei dispositivi di sicurezza);
- mancata erogazione della formazione / informazione ai dipendenti prevista dalla normativa vigente; mancata designazione del medico competente alla sorveglianza sanitaria delle condizioni di lavoro e dei dipendenti ovvero designazione di un soggetto non in possesso di adeguata esperienza, formazione e preparazione professionale

1.2 Le Attività sensibili

I rischi di commissione dei suddetti reati riguardano tutti i processi e le attività aziendali

Le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere le seguenti:

- controllo e prevenzione ai fini della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- adozione ed implementazione delle misure previste dalle norme antinfortunistiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la nomina del Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione e del Medico competente;
- l'effettuazione della valutazione dei rischi;
- l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi e del suo periodico aggiornamento;
- la designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);

- la predisposizione degli impianti, apparecchi e / o strumenti di segnalazione destinati alla prevenzione di disastri e / o infortuni sul lavoro;
- la collocazione degli apparecchi o degli altri strumenti destinati alla estinzione di un incendio ovvero al salvataggio o soccorso in caso di disastro o infortunio sul lavoro presso le sedi ed eventuali unità locali di Donnafugata;
- l'erogazione e svolgimento di servizi di formazione / informazione ai dipendenti prevista dalla normativa vigente;
- la designazione del medico competente alla sorveglianza sanitaria delle condizioni di lavoro e dei dipendenti;
- in ipotesi di attività condotte presso cantieri temporanei, l'elaborazione di tutta la documentazione richiesta ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e di ogni altra legge tempo per tempo applicabile in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro.

2) DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE I E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I soggetti tradizionalmente destinatari degli obblighi di sicurezza, di igiene e di salute del lavoro sono il *datore di lavoro* (da individuarsi, nelle società ad organo amministrativo collegiale come Donnafugata, nei componenti il Consiglio d'Amministrazione, salvo delega delle funzioni antinfortunistiche ad un singolo componente di esso o a soggetto esterno al medesimo munito dei requisiti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza), i *dirigenti* e i *preposti*. A tali soggetti si aggiungono quelli istituzionalmente tenuti all'osservanza delle norme di sicurezza, di igiene e di salute del lavoro da disposizioni normative che regolino il caso concreto.

Tra gli obblighi di sicurezza, di igiene e di salute del lavoro cui l'ente deve adempiere si ricordano – per la loro ampiezza e grande significatività – quelli che seguono (senza esclusione, ovviamente, di ogni altro dovere imposto dalla normativa tempo per tempo vigente):

A) obbligo di valutare, in relazione alla natura della attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze e dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, e conseguente obbligo di redazione del c.d. "Documento di Valutazione dei Rischi" ex artt. 17 e 28 e ss. del D.Lgs. 81/2008;

B) obbligo di porre in essere ogni attività di prevenzione richiesta dalle situazioni concrete, realizzando il complesso delle disposizioni o misure da adottare o prevedere in tutte le fasi della attività lavorativa per evitare ogni infortunio e, comunque, diminuire i rischi professionali, nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno. Agli scopi suddetti, si debbono aggiornare le misure di prevenzione in relazione agli eventuali mutamenti organizzativi e produttivi suscettibili di assumere rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

C) obblighi di vigilanza e controllo dei lavoratori in ordine alla corretta attuazione delle misure di prevenzione;

D) obbligo di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa;

E) obbligo di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con preciso riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

Inoltre, con riferimento alla presente Parte Speciale ed alle attività descritte come sensibili al precedente § 1.2, vengono qui in rilievo le regole di condotta già esplicitate all'interno del presente Modello e, segnatamente, quelle prescritte:

- nell'Allegato A1 alla Parte Speciale A in materia di "Rapporti con i soggetti istituzionali";
- nell'Allegato A8 alla Parte Speciale A in materia di "Selezione e assunzione del personale";
- nell'Allegato A9 alla Parte Speciale A in materia di "Selezione e gestione dei collaboratori e dei consulenti esterni".

3) PROTOCOLLI DI CONDOTTA

Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25-septies del Decreto

3.1 Valutazione dei rischi e misure preventive in materia di tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro

La Società ha effettuato gli accertamenti necessari per la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. n. 81/2008), e adempie alle prescrizioni previste.

Il Consiglio di Amministrazione di Donnafugata delibera la nomina del soggetto più idoneo svolgere la funzione di “datore di lavoro” ai sensi della normativa antinfortunistica vigente. La delega è da ritenersi, alla data di adozione del presente Modello, valida ed operativa nel quadro della nuova disciplina legislativa frattanto intervenuta (D.Lgs. 81/2008).

Ad esito del processo di mappatura dei rischi rilevanti ai fini della legge in materia di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute e dell'igiene sul lavoro, è stato elaborato il Documento di Valutazione dei Rischi, redatto a norma degli artt. 17 e 28 e ss. del D. Lgs. 81/2008.

Il Documento di Valutazione dei rischi adottato da Donnafugata è agli atti della società ed allegato in copia al presente Modello.

3.2 Linee guida per la definizione del processo di monitoraggio della attuazione del sistema di prevenzione descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi

In conformità alle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro il datore di lavoro, tramite il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, è tenuto ad indire almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- il datore di lavoro o un amministratore delegato o legale rappresentante della Società;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;
- il Medico competente (ove prevista la sua nomina);
- il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso di tale riunione, di cui viene redatto verbale, viene esaminato il Documento di Valutazione dei Rischi, le misure di prevenzione e protezione e i programmi d'informazione e formazione del personale.

3.3 Adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà essere costantemente aggiornato e conforme alle norme tempo per tempo vigenti in materia antinfortunistica e di tutela della sicurezza, della salute e dell'igiene sul lavoro.

In particolare, la Società – ove non vi abbia già provveduto precedentemente all'adozione del presente Modello - procederà tempestivamente ad una valutazione di conformità del vigente Documento di Valutazione dei Rischi alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, sotto la supervisione dell'OdV, impegnandosi altresì a verificare l'adeguatezza di tutte le misure antinfortunistiche adottate, se del caso avvalendosi di consulenti dotati di competenze specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Dovrà essere assicurato, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 81/2008, l'adempimento degli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle verifiche periodiche richieste.

Fermo restando quanto precede, ogni qualvolta vengono posti in essere dei cambiamenti o delle variazioni alle postazioni di lavoro, alle mansioni lavorative o interventi strutturali significativi, la Società, e per essa il Presidente del CdA, si adopererà affinché sia tempestivamente effettuata una specifica mappatura dei rischi concernente i cambiamenti, le variazioni e / o gli interventi strutturali intercorsi, con conseguente rielaborazione ed adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi.

3.4 Principi generali di condotta in materia di tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro

In materia di norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, tutti i Destinatari del Modello ed, in particolare, tutti i Soggetti Apicali saranno tenuti a:

- A) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste nella presente "Parte Speciale I" del Modello;
- B) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle qui considerate, possano potenzialmente dare origine alle fattispecie criminose di cui alla presente "Parte Speciale I";
- C) astenersi dal tenere comportamenti che possano in qualche modo o per qualsiasi ragione diminuire l'efficacia dei presidi adottati dalla Società e / o richiesti dalla legge ovvero da regolamenti aziendali interni ai fini della tutela della sicurezza ed igiene sul lavoro;
- D) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla attuazione di tutte le misure previste in tema di adeguamento della sicurezza ed igiene in azienda;
- E) osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità e della salute sul luogo di lavoro;
- F) comunicare all'OdV ogni novità, adempimento o modifica in tema di sicurezza, igiene e salute;
- G) assicurare il regolare funzionamento delle procedure e di tutte le misure previste nel Documento di Valutazione dei Rischi garantendo ed agevolando ogni forma di monitoraggio interno sulla relativa gestione.

3.5 Linee guida per il monitoraggio dell'attuazione della sicurezza, dell'igiene e della salute sul lavoro

L'OdV verifica periodicamente l'avvenuto adempimento, da parte dei Soggetti Apicali e / o degli altri soggetti che vi siano tenuti, degli obblighi imposti dalla normativa antinfortunistica e sulla tutela della salute e dell'igiene sul lavoro.

Sotto questo profilo, l'OdV si assicura che la Società, in persona del Presidente del C.d.A. o di altro consigliere delegato:

- provveda a sottoporre il Documento di Valutazione dei Rischi a periodico aggiornamento;
- abbia provveduto e / o provveda tempestivamente a designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nonché gli eventuali addetti al medesimo;
- abbia provveduto e / o provveda tempestivamente, nell'adempimento dei compiti di sorveglianza sanitaria, a nominare il medico competente;
- abbia provveduto e / o provveda ad indire, almeno una volta all'anno e in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35, D. Lgs. n. 81/2008), rendendone conto in apposito verbale;
- abbia provveduto e / o provveda tempestivamente a designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza;
- abbia provveduto e provveda a tenere il registro cronologico degli infortuni di cui all'art. 53, sesto comma, D. Lgs. n. 81/2008;
- provveda, ove necessario, a conferire la delega di funzione di "datore di lavoro" in base alle necessità e alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti e applicabili;
- abbia provveduto e provveda ad adempiere all'obbligo di formazione dei lavoratori in caso di assunzione dei medesimi, del trasferimento o cambiamento di mansioni di essi, dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati.

L'OdV, al fine di espletare la propria verifica formale, svolge riunioni, almeno semestrali, anche separatamente, con il Presidente del C.d.A., con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Ove dovesse riscontrare carenze nell'osservanza ed applicazione dei principi sopra enunciati ovvero delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 ovvero delle prescrizioni di cui al Documento di Valutazione dei Rischi, l'OdV ne darà tempestiva comunicazione al CDA il quale provvederà ad assumere i provvedimenti anche disciplinari più opportuni.

PARTE SPECIALE L

1) REATI IN MATERIA RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

L'art. 25-octies, del Decreto dispone che, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 (*ricettazione*), 648 bis (*riciclaggio*), 648-ter (*impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*) e 648-ter.1 (*autoriciclaggio*) del codice penale, si applichi all'Ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui, invece, il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

L'Art. 25-octies.1 del Decreto, introdotto con riforma del 2021, prevede la responsabilità dell'Ente in relazione alla commissione dei reati di cui agli artt. 493ter c.p. (*indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti*, reato che punisce chi indebitamente usi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, carte di credito o di pagamento di cui non sia titolare, ovvero falsifichi o alteri uno strumento di pagamento diverso dai contanti), 493-quater c.p. (*detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti*) e 640-ter c.p. (*frode informatica*, consistente nella condotta di alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno).

1.1 I reati presupposto richiamati dall'art. 25-octies e dall'art. 25-octies.1 del D. Lgs. n. 231/01

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato si realizza quando, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, taluno acquisti, riceva o occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato. Risponde, altresì di tale delitto colui che si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

La riforma della norma intervenuta nel 2021 ha previsto un aumento di pena per l'ipotesi in cui il reato sia compiuto nell'esercizio di un'attività professionale, oppure riguardi denaro o cose provenienti da reati puniti con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale fattispecie è integrata dal fatto di colui che sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da un professionista o se il fatto riguardi denaro o cose provenienti da reati puniti con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.; la pena è, invece, diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita una pena inferiore nel massimo a cinque anni.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Detta fattispecie incrimina chiunque, fuori dai casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis c.p., impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Anche qui la pena è aumentata se commessa da un professionista o se il fatto riguardi denaro o cose provenienti da reati puniti con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

Il reato è integrato da colui che abbia tratto profitto dalla commissione, o dal concorso nella commissione, di un delitto non colposo, e che successivamente abbia impiegato, sostituito o trasferito in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o comunque speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal delitto

commesso, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa e sempre che la loro destinazione non sia la mera utilizzazione o il godimento personale.

La pena prevista per questo reato è aumentata nel caso in cui lo stesso sia commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o professionale o se il fatto riguardi denaro o cose provenienti da reati puniti con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493ter c.p.)

Il reato è integrato da chi indebitamente usi al fine di trarne profitto per sé o per altri, carte di credito o di pagamento di cui non sia titolare, ovvero falsifichi o alteri uno strumento di pagamento diverso dai contanti

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

La disposizione in esame punisce chiunque produca, importa, esporta, vende, trasporta, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici atti o comunque idonei a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Il reato è commesso da chiunque alteri in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una circostanza aggravante (tra le quali, l'aver agito a danno dello Stato, dell'Unione Europea o di un altro ente pubblico, l'aver ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità, se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale).

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

La fattispecie punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter. Inoltre, la stessa norma punisce chiunque, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

1.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In base a quanto emerso dall'analisi dell'attività aziendale condotta su Donnafugata, le fattispecie di reato rilevanti, ai fini del presente Modello, risultano essere le seguenti:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

In relazione al reato di autoriciclaggio, assumono rilievo i rischi già trattati in relazione ai reati esaminati in diverse Parti Speciali del Modello, nella particolare prospettiva della suscettibilità dei reati medesimi di procurare all'ente denaro, beni o altre utilità. Tra i delitti presupposto menzionati in altre Parti Speciali del Modello, vanno richiamati, in particolare, i seguenti:

Associazione a delinquere (art. 416 c.p.);

Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990);

Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 ter c.p.);

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);

Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.).

1.3 Attività sensibili rispetto al rischio di commissione di reati richiamati dall'art. 25-octies e dall'art. 25-octies.1 del D. Lgs. N. 231/01

Sulla base di quanto evidenziato in sede di valutazione dei rischi, le aree di attività di Donnafugata ipoteticamente più esposte ai rischi derivanti dall'eventuale commissione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale L sono quelle che ineriscono:

- all'utilizzo del denaro contante e di altri mezzi di pagamento in ogni genere di transazione;
- alla gestione dei conti correnti bancari;
- all'acquisto di materie prime ed altri beni;
- alla realizzazione di investimenti;
- alle operazioni societarie, in particolare ove realizzate e / o finanziate attraverso l'utilizzo di utili e/o risorse finanziarie provenienti da precedenti operazioni poste in essere dalla Società ovvero dai soci della medesima (come, a titolo esemplificativo, aumenti di capitale od operazioni di finanziamento soci);
- ogni altra operazione cui consegua la creazione di fondi o la movimentazione di risorse finanziarie verso l'esterno o dall'esterno.

Per quanto emerso nel corso delle attività di mappatura dei rischi, la Società generalmente non effettua investimenti immobiliari se non per esigenze produttive aziendali, né investimenti in strumenti finanziari o titoli.

2) DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE L

La presente Parte Speciale L si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, e dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali), nonché dai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

Possono altresì essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, anche i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti ed, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

2.1 Principi generali di comportamento

Nella gestione delle attività sensibili sopra elencate vengono in rilievo le regole di condotta già esplicitate all'interno del presente Modello e, segnatamente, quelle prescritte:

nel capitolo 9 della Parte Generale del Modello (rubricato "Selezione e formazione del personale e delle collaborazioni esterne") ed, in particolare, nei seguenti paragrafi:

9.1 (Principi generali nella selezione e formazione del personale di Donnafugata);

9.2 (Selezione del personale);

9.3 (Selezione delle collaborazioni esterne);

9.4 (Formazione del personale e diffusione del Modello);

nel capitolo 10 della Parte Generale del Modello (rubricato "Principi generali e regole comuni") ed, in particolare, nei seguenti paragrafi:

10.3 (Regole comuni a tutti i tipi di acquisti e pagamento);

10.3.1 (Regole comuni a tutti i pagamenti);

10.3.2 (Pagamenti in contanti);

10.4 (Principi generali per la gestione delle risorse finanziarie);

10.5 (Principi generali per il rimborso spese dei dipendenti);

10.6 (Principi generali nei rapporti con i fornitori);

nella Parte Speciale F del Modello (rubricata "Reati societari e abusi di mercato") ed, in particolare, nei seguenti paragrafi:

2.2 (Principi generali di comportamento);

2.3 (Divieti);

2.3.1 (Misure di prevenzione contro il reato di corruzione tra privati);

3.1.1 (Attività di predisposizione del bilancio);

3.1.2 (Rapporti con revisore);

nella presente parte Speciale L.

Tutti i Destinatari del presente Modello dovranno sempre fare ricorso unicamente a risorse economiche e finanziarie di cui sia stata verificata la provenienza e solo per operazioni che abbiano una causale espressa e che risultino registrate e documentate.

In questo senso, Donnafugata e tutti i destinatari del presente Modello saranno tenuti ad operare con trasparenza e a formalizzare le condizioni e i termini contrattuali che regolano i rapporti con i diversi fornitori e partner commerciali e finanziari.

Tutti i Destinatari della presente Parte Speciale L e, in particolare, i ruoli interessati alle attività sensibili sono chiamati a tener conto della predetta procedura, anche ai fini della stretta osservanza dei principi e delle regole di condotta di cui al presente Modello Organizzativo nonché in funzione di prevenzione dei rischi di commissione di illeciti rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.

2.2 Denuncia all’OdV

Chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale ovvero la violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte Speciale (e degli allegati o protocolli che ne costituiscono parte integrante), è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’OdV, il quale si attiverà per l’adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto nell’ambito dei flussi informativi verso l’OdV di cui all’Allegato VI e della procedura di whistleblowing di cui all’Allegato VII del presente Modello.

3) PROTOCOLLI DI CONDOTTA

3.1 Scopo del protocollo di condotta per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di Autoriciclaggio

Scopo del presente protocollo di condotta è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti a qualunque titolo coinvolti nelle attività di acquisto e vendita di beni o servizi nell’interesse o per conto di Donnafugata.

3.2 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, quadri, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all’interno di Donnafugata (d’ora in avanti “Destinatari del Protocollo”), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività sensibili di cui al punto 3.1 che precede.

3.3 Responsabilità e ruoli interessati alle attività sensibili

In ragione delle attività svolte sono tenuti al rispetto delle regole dettate dal presente protocollo oltre agli amministratori della Società, i dipendenti e i dirigenti di tutte le divisioni aziendali

3.4 Elementi di valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Il presente paragrafo mira ad indicare alcuni dei fattori da considerare per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Essi fanno riferimento al cliente, al rapporto e alle operazioni economiche/commerciali da porre in essere.

Nell’ambito delle proprie funzioni ed attività di competenza, i Destinatari del presente protocollo assegnano agli elementi di valutazione di seguito descritti il rilievo che essi ritengono appropriato per la definizione del rischio relativamente all’attività da realizzare.

3.4.1 Criteri di valutazione concernenti il cliente e/o partner commerciale

In caso di cliente e/o partner commerciale persona fisica, assumono rilievo le cariche ricoperte in ambito politico-istituzionale, societario, in associazioni o fondazioni, soprattutto se si tratta di entità residenti in Stati extracomunitari diversi dai paesi terzi equivalenti. Rileva la sussistenza di eventuali procedimenti penali o procedimenti per danno erariale, per responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per irrogazione di sanzioni amministrative a seguito di violazione delle disposizioni antiriciclaggio a carico del cliente – quando tale informazione sia notoria o comunque nota al destinatario e non coperta da obblighi di segretezza che ne impediscano l'utilizzazione da parte del destinatario stesso ai sensi di legge.

In caso di cliente e/o partner commerciale-non persona fisica, va posta attenzione alle finalità della sua costituzione, agli scopi che persegue, alle modalità attraverso cui opera per raggiungerli, nonché alla forma giuridica adottata, soprattutto là dove essa presenti particolari elementi di complessità od opacità che possano impedire o ostacolare l'individuazione del titolare effettivo o dell'effettivo oggetto sociale o ancora di eventuali collegamenti azionari o finanziari.

Assume altresì rilievo la connessione del cliente e/o partner commerciale-non persona fisica con entità residenti in ordinamenti non equivalenti sotto il profilo della lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo. A titolo esemplificativo, possono assumere rilievo le connessioni commerciali, operative, finanziarie, partecipative cliente e/o partner commerciale-non persona fisica; può altresì rilevare la comunanza di componenti degli organi societari del cliente-non persona fisica e di tali entità.

Vanno inoltre valutate situazioni di difficoltà o debolezza economica e finanziaria del cliente e/o partner commerciale-non persona fisica, che possono esporre al rischio di infiltrazioni criminali.

Assumono rilievo le informazioni circa le caratteristiche dell'esecutore e dell'eventuale titolare effettivo, quando tali informazioni siano notorie o comunque note al Destinatario e non coperte da obblighi di segretezza che ne impediscano l'utilizzazione da parte del Destinatario stesso.

Il comportamento tenuto in occasione del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo: vengono in considerazione comportamenti di natura dissimulatoria. A titolo esemplificativo, rilevano la riluttanza del cliente o dell'eventuale esecutore nel fornire le informazioni richieste ovvero l'incompletezza o l'erroneità delle stesse (ad esempio, le informazioni necessarie per la sua identificazione o per l'individuazione dell'eventuale titolare effettivo oppure relative a natura e scopo del rapporto o dell'operazione).

3.4.2 Valutazione del c.d. “rischio Paese”

Ogni qualvolta la Società intenda intraprendere iniziative economiche/commerciali in determinate aree geografiche a rischio o con soggetti che hanno sede/domicilio o residenza in determinate aree geografiche a rischio (a prescindere dalla sussistenza o meno dei requisiti di “moralità” della controparte di seguito indicati), deve essere effettuata un'attività di analisi per valutare il c.d. “rischio paese”.

Rilevano a tal fine, la residenza o sede, il luogo di localizzazione dell'attività svolta o comunque degli affari del cliente e/o del partner commerciale, specie se ingiustificatamente distanti dalla sede/filiale di Donnafugata. Assume altresì particolare rilievo la presenza nel territorio di fenomeni di illiceità suscettibili di alimentare condotte di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Sono considerati, per quanto noti o conoscibili, il grado di infiltrazione della criminalità economica, i fattori di debolezza socio-economica o istituzionale, i fenomeni di “economia sommersa” e, in generale, le informazioni utili a definire il profilo di rischio del territorio.

A tal fine, le Direzioni interne interessate nello svolgimento delle attività sensibili di cui alla presente Parte Speciale del Modello, prima di intraprendere le predette iniziative economiche/commerciali, procedono alla consultazione delle liste nominative della mappa sul rischio terrorismo stilata dagli organismi internazionali competenti, che permettano di effettuare gli opportuni controlli prima di procedere alla scelta della controparte.

3.4.3 Valutazione di requisiti di moralità della controparte

Al fine di valutare i requisiti di moralità ed integrità della controparte, ove possibile, deve essere effettuata la richiesta di idonea documentazione relativamente alla persona fisica o all'ente controparte (in quest'ultimo caso le informazioni potrebbero essere richieste con riferimento ai legali rappresentanti, ai membri del consiglio di amministrazione, direttori generali, soci di maggioranza, direttori tecnici ecc.).

Ove non sia possibile una raccolta di documenti tali da poter verificare i c.d. requisiti di “moralità” della controparte (ad es. perché appartenente ad uno Stato in cui non vi siano certificazioni corrispondenti a quelle

rilasciate in Italia), si dovranno assumere tutte le informazioni possibili al fine di valutarne l'affidabilità, assicurando la tracciabilità e la verificabilità delle stesse tramite apposita relazione scritta.

3.5 Modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili richiamate al paragrafo 1.3 della presente Parte Speciale

Al fine di prevenire la commissione dei reati richiamati nella presente sezione o di evitare l'agevolazione della loro integrazione, Donnafugata ha elaborato una serie di specifici protocolli interni riguardanti la gestione delle attività a rischio.

In particolare, per quanto concerne la compravendita di beni/servizi con controparti considerate a rischio: in quanto pertinenti e compatibili, vengono qui in rilievo e s'intendono quindi richiamate le norme procedurali dettate in materia di pagamenti in contanti, nonché quelle comuni a tutti i pagamenti. In particolare, si ritengono inderogabili:

- le competenze funzionali rilevanti in materia di acquisti;
- la necessaria supervisione dei responsabili per tutti gli acquisti disposti od autorizzati dai dipartimenti ad essi direttamente sottoposti ed incaricati di effettuare acquisti di beni e servizi nell'ambito della propria attività di competenza;
- la stretta osservanza dei principi generali e regole comuni elencati nel paragrafo 10 della Parte Generale.

Ai fini di impedire il perpetrarsi di irregolarità, sarà altresì necessario che i dipendenti delle Divisioni interessate procedano al costante monitoraggio dei volumi di vendita e dei rapporti commerciali intrattenuti, anche attraverso il ricorso al sistema di anagrafica clienti implementato da Donnafugata per il controllo sugli ordini, sulle fatture e sui pagamenti. Per prevenire il rischio di commissione dei reati di cui all'articolo 25-octies del D. Lgs. n. 231/01, sono state altresì elaborate le seguenti prescrizioni operative in materia di contratti con parti correlate (Allegato L 1) e in materia di investimenti (Allegato L 2) che tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare nello svolgimento delle proprie attività.

ALLEGATO L 1 - MODALITÀ OPERATIVE PER I CONTRATTI CON PARTI CORRELATE

L 1.1 Scopo del protocollo di condotta per le operazioni concluse con parti correlate

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo contratti con parti correlate") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti nella conclusione ed esecuzione di contratti con parti correlate.

L 1.2 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, amministratori, quadri e dirigenti, di Donnafugata (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo Operazioni con Parti Correlate"), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività di cui al § L 1.1 che precede.

L 1.3 Responsabilità e ruoli interessati alle operazioni con parti correlate

- Amministratori Delegati
- Membri del Consiglio di Amministrazione
- Divisione Amministrazione, Finanza, Controllo di gestione e HR;
- Divisione Commerciale e Logistica;
- Divisione aziende agricole;
- Divisione cantine e produzione.

L 1.4 Modalità operative per le operazioni e i contratti con parti correlate relativi alla vendita di prodotti

Tutti i contratti conclusi tra Donnafugata e proprie parti correlate aventi ad oggetto la vendita di prodotti dovranno essere condotti tenuto conto di quanto disciplinato dal Documento Nazionale nonché delle prescrizioni di seguito elencate.

Fase 1) Il Responsabile Commerciale o persona dallo stesso incaricata provvede alla valutazione di contratti od operazioni da concludersi tra la Società e sue parti correlate;

Fase 2) Il Responsabile Commerciale o persona dallo stesso incaricata procede all'esame delle caratteristiche specifiche del contratto e / o dell'operazione di vendita, verificando:

- l'interesse per la Società alla conclusione del contratto o dell'operazione in oggetto, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del bene da vendere;
- le finalità dell'operazione o del contratto, le quali non dovranno essere né illecite, né elusive, né in contrasto con disposizioni di legge vigenti e applicabili, anche alla luce di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/01.

Fase 3) Ove il Responsabile Commerciale dovesse ritenere che il contratto o l'operazione in esame non sia giustificabile alla luce di quanto sopra previsto e possa comunque prefigurare dei rischi di illeciti sanzionabili ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 o di qualsiasi altra disposizione di legge applicabile, ne darà informazione all'Amministratore Delegato o, se del caso, al Consiglio di Amministrazione per le valutazioni e determinazioni del caso.

Fase 4) Il Consiglio di Amministrazione valuterà le finalità, la profittabilità e l'interesse della Società alla conclusione del contratto o dell'operazione di vendita in oggetto e, ove dovesse ritenere che la stessa sia in conflitto con quanto qui previsto, assumerà le conseguenti determinazioni.

Fase 5) Ove il Responsabile Commerciale o persona dal medesimo incaricata dovesse invece valutare che l'operazione di vendita in oggetto sia giustificabile in rapporto all'interesse della Società e non prefiguri rischi di illeciti, effettuerà una valutazione circa la congruità delle condizioni economiche e / o dei prezzi di vendita dei prodotti in oggetto, secondo i parametri dettati dal Documento Nazionale sui prezzi di trasferimento.

Fase 6) Resta inteso che nell'ipotesi in cui dovessero sussistere dubbi circa la liceità dell'operazione o contratto o delle finalità perseguite attraverso di essi, il Responsabile Commerciale, per quanto in proprio potere, dovrà astenersi dal compiere l'operazione o concludere il contratto di vendita del prodotto, dandone informazione all'Amministratore Delegato o, se del caso, al Consiglio di Amministrazione per le valutazioni e determinazioni del caso.

Fase 7) Una volta che il contratto di vendita sia stato concluso nel rispetto di quanto precedentemente previsto, il Responsabile Commerciale, se del caso coinvolgendo i responsabili di direzione interessati, verificherà che le prestazioni oggetto del contratto o esecutive dell'operazione pianificata siano effettivamente adempiute dalle diverse parti coinvolte secondo le modalità, i termini e le condizioni concordate.

Fase 8) Ove il Responsabile Commerciale dovessero rilevare che il contratto o l'operazione in esame non sono adempiuti secondo le modalità concordate, valuterà se tale inadempimento, al di là dei profili civilistici, possa configurare un illecito o essere sintomatico di finalità illecite perseguite attraverso la conclusione del contratto in oggetto. In tal caso, il Responsabile Commerciale e / o gli altri responsabili di divisione coinvolti a qualsiasi titolo nell'operazione infragruppo ne daranno informazione all'Amministratore Delegato o, se del caso, al Consiglio di Amministrazione il quale assumerà le conseguenti determinazioni.

L 1.5 Modalità operative per le operazioni e i contratti relativi all'acquisto di prodotti da parti correlate

Tutti i contratti conclusi tra Donnafugata e proprie parti correlate aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti dovranno essere condotti in osservanza delle prescrizioni di seguito elencate.

Fase 1) Il responsabile di ciascuna delle divisioni interessate, provvede alla valutazione di contratti od operazioni da concludersi tra la Società e sue parti correlate.

Fase 2) Procede all'esame delle caratteristiche specifiche del contratto e/o dell'operazione di acquisto, verificando:

- l'interesse per la Società alla conclusione del contratto o dell'operazione in oggetto, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del prodotto da acquisire, anche in considerazione di quanto previsto da ogni e qualsiasi disposizione vigente in materia di gruppi societari e direzione e coordinamento di società nonché di quanto previsto dai principi contabili applicabili;
- le finalità dell'operazione o del contratto, le quali non dovranno essere né illecite, né elusive, né in contrasto con disposizioni di legge vigenti e applicabili, anche alla luce di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/01.

Fase 3) Ove il Responsabile dovesse ritenere che il contratto o l'operazione in esame non sia giustificabile alla luce di quanto sopra previsto e possa comunque prefigurare dei rischi di illeciti sanzionabili ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 o di qualsiasi altra disposizione di legge applicabile, ne darà informazione all'Amministratore Delegato o al Consiglio di Amministrazione per le valutazioni del caso.

Fase 4) L'Amministratore Delegato valuterà le finalità, la profittabilità e l'interesse della Società alla conclusione del contratto o dell'operazione di acquisto in oggetto e, ove dovesse ritenere che la stessa sia in conflitto con quanto qui previsto, assumerà le conseguenti determinazioni.

Fase 5) Ove il Responsabile dovesse invece valutare che l'operazione di acquisto in oggetto sia giustificabile in rapporto all'interesse della Società e non prefiguri rischi di illeciti, effettuerà una valutazione circa la congruità delle condizioni economiche e / o dei prezzi di acquisto dei prodotti in oggetto.

Fase 7) Resta inteso che nell'ipotesi in cui dovessero sussistere dubbi circa la liceità dell'operazione, del contratto e / o delle finalità perseguite attraverso di essi, il Responsabile e l'Amministratore Delegato, per quanto in proprio potere, dovranno astenersi dal compiere l'operazione o concludere il contratto di acquisto o vendita di beni.

Fase 8) Una volta che il contratto di acquisto sia stato concluso, il Responsabile Acquisti, se del caso coinvolgendo i responsabili di divisione interessati, verificherà che le prestazioni oggetto del contratto o esecutive dell'operazione pianificata siano effettivamente adempiute dalle diverse parti coinvolte secondo le modalità, i termini e le condizioni concordate.

Fase 9) Ove il Responsabile Acquisti o altri responsabili di divisione dovessero rilevare che il contratto o l'operazione in esame non sono adempiuti secondo le modalità concordate, valuteranno se tale inadempimento, al di là dei profili civilistici, possa configurare un illecito o essere sintomatico di finalità illecite perseguite attraverso la conclusione del contratto in oggetto. In tal caso, ne daranno informazione all'Amministratore Delegato o, se del caso, al Consiglio di Amministrazione il quale assumerà le conseguenti determinazioni.

L 1.6 Modalità operative per le operazioni e i contratti relativi alla vendita o all'acquisto di impianti e cespiti

Tutti i contratti conclusi tra Donnafugata e proprie parti correlate aventi ad oggetto la vendita di impianti dovranno essere condotti in osservanza delle prescrizioni di seguito elencate (senza pregiudizio per l'applicazione di altre procedure concorrenti già adottate dalla Società).

Fase 1) L'Amministratore Delegato o persona dallo stesso incaricata provvede alla valutazione di contratti od operazioni da concludersi tra la Società e sue parti.

Fase 2) L'Amministratore Delegato o persona dallo stesso incaricata procede all'esame delle caratteristiche specifiche del contratto e / o dell'operazione di vendita o acquisto di impianti, verificando:

- l'interesse per la Società alla conclusione del contratto o dell'operazione in oggetto, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del bene da vendere;
- le finalità dell'operazione o del contratto, le quali non dovranno essere in contrasto con disposizioni di legge vigenti e applicabili, anche alla luce di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/01.

Fase 3) Ove l'Amministratore Delegato dovesse ritenere che il contratto o l'operazione in esame non sia giustificabile alla luce di quanto sopra previsto e possa comunque prefigurare dei rischi di illeciti sanzionabili ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 o di qualsiasi altra disposizione di legge applicabile, ne darà informazione al Consiglio di Amministrazione per le valutazioni del caso.

Fase 4) Il Consiglio di Amministrazione valuterà le finalità, la profittabilità e l'interesse della Società alla conclusione del contratto o dell'operazione di acquisto o di vendita in oggetto e, ove dovesse ritenere che la stessa sia in conflitto con quanto qui previsto, assumerà le conseguenti determinazioni.

Fase 5) Ove l'Amministratore Delegato o persona dal medesimo incaricata dovesse invece valutare che l'operazione di vendita o acquisto di impianto in oggetto sia giustificabile in rapporto all'interesse della Società e non prefiguri rischi di illeciti, effettuerà una valutazione circa la congruità delle condizioni economiche e / o dei prezzi di vendita degli impianti in oggetto, secondo i parametri dettati dal Documento Nazionale sui prezzi di trasferimento.

Fase 6) Resta inteso che nell'ipotesi in cui dovessero sussistere dubbi circa la liceità dell'operazione, del contratto e / o delle finalità perseguite attraverso di essi, l'Amministratore Delegato, per quanto in proprio potere, dovrà astenersi dal compiere l'operazione o concludere il contratto di acquisto o vendita dell'Impianto.

Fase 7) Una volta che il contratto di vendita o di acquisto sia stato concluso, l'Amministratore Delegato, se del caso coinvolgendo i responsabili di divisione interessati, verificherà che le prestazioni oggetto del contratto o esecutive dell'operazione pianificata siano effettivamente adempiute dalle diverse parti coinvolte secondo le modalità, i termini e le condizioni concordate.

Fase 8) Ove l'Amministratore Delegato o i responsabili di divisione interessati dovessero rilevare che il contratto o l'operazione in esame non sono adempiuti secondo le modalità concordate, valuteranno se tale inadempimento, al di là dei profili civilistici, possa configurare un illecito o essere sintomatico di finalità illecite perseguite attraverso la conclusione del contratto in oggetto. In tal caso, ne daranno informazione al Consiglio di Amministrazione, il quale assumerà le conseguenti determinazioni.

L 1.7 Modalità operative per le operazioni e i contratti relativi alla prestazione o acquisto di servizi

Tutti i contratti conclusi tra Donnafugata e proprie parti correlate aventi ad oggetto la prestazione o ricezione di servizi dovranno essere condotti in osservanza delle prescrizioni di seguito elencate (senza pregiudizio per l'applicazione di altre procedure concorrenti già adottate dalla Società).

Fase 1) L'Amministratore Delegato o persona dallo stesso incaricata provvede alla valutazione di contratti od operazioni da concludersi tra la Società e sue parti correlate

Fase 2) L'Amministratore Delegato o persona dallo stesso incaricata procede all'esame delle caratteristiche specifiche dei servizi verificando:

- l'interesse per la Società alla conclusione ed esecuzione del contratto in oggetto, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei servizi da prestare o da ricevere, anche in considerazione di quanto previsto da ogni e qualsiasi disposizione vigente in materia di gruppi societari e direzione e coordinamento di società nonché di quanto previsto dai principi contabili applicabili;
- le finalità dei servizi da prestare o ricevere a o da parti correlate e, le quali non dovranno essere né illecite, né elusive, né in contrasto con disposizioni di legge vigenti e applicabili, anche alla luce di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/01.

Fase 3) Ove l'Amministratore Delegato o persona dallo stesso incaricata dovesse ritenere che il contratto o la prestazione di servizi in esame non sia giustificabile alla luce di quanto sopra previsto e possa comunque prefigurare dei rischi di illeciti sanzionabili ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 o di qualsiasi altra disposizione di legge applicabile, ne darà informazione al Consiglio di Amministrazione per le valutazioni del caso.

Fase 4) Il Consiglio di Amministrazione valuterà le finalità, la profittabilità e l'interesse della Società alla conclusione del contratto o dell'operazione di acquisto o di vendita di servizi in oggetto e, ove dovesse ritenere che la stessa sia in conflitto con quanto qui previsto, assumerà le conseguenti determinazioni.

Fase 5) Ove l'Amministratore Delegato o persona dal medesimo incaricata dovesse invece valutare che la conclusione del contratto e la prestazione di servizi in oggetto sia giustificabile in rapporto all'interesse della Società e non prefiguri rischi di illeciti, effettuerà una valutazione circa la congruità delle condizioni economiche e / o dei prezzi dei servizi in oggetto, se del caso, previo confronto con il responsabile della divisione interessata.

In caso di servizi prestati a favore di parti il prezzo dovrà essere in ogni caso congruo e adeguato rispetto ai servizi prestati nonché remunerativo dei costi sostenuti per la prestazione dei servizi.

In caso di servizi ricevuti da parti correlate, il prezzo dei servizi ricevuti dovrà essere congruo e adeguato, tenuto conto dei prezzi medi di acquisto da terzi (quindi sul mercato) dei medesimi servizi o di servizi assimilabili per caratteristiche e qualità.

Fase 6) Ove il prezzo dei servizi dovesse risultare congruo e adeguato, l'Amministratore Delegato o persona dallo stesso incaricata, dotata dei necessari poteri, potrà autorizzare la conclusione del contratto di servizi. Il contratto di servizi tra Donnafugata e la propria parte correlata dovrà essere stipulato per iscritto e contenere rispettivamente:

- a) l'indicazione delle parti del contratto;
- b) la descrizione dei servizi oggetto di contratto;
- c) l'indicazione del prezzo dei servizi (o quanto meno il criterio di determinazione del relativo corrispettivo);
- d) la durata del contratto; fermo restando quanto altrove previsto nel presente Modello (e, in particolare, ai punti che seguono).

Fase 7) La conclusione di contratti di servizi tra Donnafugata e proprie parti correlate dovrà avvenire nel rispetto degli importi deliberati e dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Fase 8) Una volta che il contratto di vendita o di acquisto sia stato concluso, l'Amministratore Delegato e / o i responsabili di divisione interessati, verificheranno che:

- a) una copia del contratto sottoscritta in originale dalle parti sia adeguatamente archiviata e conservata presso la sede della Società;
- b) le prestazioni oggetto del contratto di servizi siano effettivamente adempiute dalle diverse parti coinvolte secondo le modalità, i termini e le condizioni concordate;
- c) dei servizi resi o acquisiti sia conservata adeguata traccia documentale, a cura del responsabile della direzione interessata, con archiviazione dei relativi documenti, presso la sede della Società;
- d) i pagamenti eseguiti o ricevuti a titolo di corrispettivo dei servizi, rispettivamente, ricevuti e resi siano conformi: ai servizi effettivamente resi nonché ed alle pattuizioni contenute nel relativo contratto di servizi;

e) tutti i pagamenti siano effettuati dietro emissione di fattura o documento equipollente, ove richiesto dalla legge;

f) tutti i pagamenti siano regolarmente contabilizzati conformemente alle disposizioni di legge applicabili.

Fase 9) Ove l'Amministratore Delegato o altri destinatari della presente Parte Speciale L dovessero rilevare che:

a) il contratto di servizi non sia adempiuto secondo le modalità, i termini e le condizioni concordate;

b) una o più disposizioni del presente protocollo di condotta siano state violate e / o disattese senza giustificato motivo, valuteranno se la violazione o inosservanza del protocollo ovvero l'inadempimento del contratto di servizi, al di là dei profili civilistici, contabili o amministrativo, possa configurare un illecito o essere sintomatico di finalità illecite perseguite attraverso la conclusione del contratto di servizi medesimo ovvero attraverso l'operazione nel cui contesto tale contratto sia stato concluso e / o eseguito. In tal caso, ne daranno informazione, a seconda dei casi, all'Amministratore Delegato o al Consiglio di Amministrazione per le conseguenti valutazioni e determinazioni.

ALLEGATO L 2 - MODALITÀ OPERATIVE PER INVESTIMENTI

L 2.1 Scopo del protocollo di condotta per la gestione di investimenti

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo contratti con parti correlate") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti nella gestione degli investimenti.

L 2.2 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, amministratori e dirigenti, di Donnafugata (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo Nuovi Investimenti"), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività di cui al punto L 2.1 che precede.

L 2.3 Responsabilità e ruoli interessati alle operazioni di investimento

- Amministratore Delegato
- Membri del Consiglio di Amministrazione
- Divisione Amministrazione, Finanza, Controllo di gestione e HR;
- Divisione Commerciale e Logistica;
- Divisione Aziende agricole;
- Divisione cantine e produzione.

L 2.4 Modalità operative per gli investimenti

Tutte le attività aventi ad oggetto nuovi investimenti dovranno essere condotte in osservanza delle prescrizioni di seguito elencate.

Fase 1) Il Responsabile della divisione in cui un nuovo bene o impianto deve essere utilizzato comunica al Responsabile della Divisione Amministrazione, Finanza, Controllo di gestione e HR la necessità di un nuovo acquisto, con richiesta motivata, indicando le finalità e gli scopi del bene o impianto di cui si propone l'acquisto.

Fase 2) Il Responsabile della Divisione Amministrazione, Finanza, Controllo di gestione e HR, valutata la sussistenza di motivazioni sottese alla richiesta di acquisto, autorizzerà il Responsabile della divisione interessata a contattare uno o più fornitori al fine di ottenere la migliore offerta.

Fase 3) Effettuate le opportune valutazioni, ove si ravvisi la ragionevolezza dell'offerta ricevuta, si autorizzerà l'acquisto.

Fase 4) L'offerta controfirmata viene spedita al fornitore.

Fase 5) Una volta ricevuto il bene o l'impianto e la relativa fattura, si procederà alla registrazione dei documenti contabili e al pagamento del corrispettivo nei tempi concordati con il fornitore, con annotazione dell'acquisto del nuovo bene sul registro cespiti.

Fase 6) Ove il responsabile della divisione interessata o il Responsabile della Divisione Amministrazione, Finanza, Controllo di gestione e HR dovessero ritenere che il contratto o l'operazione in esame non sia giustificabile e possa comunque prefigurare dei rischi di illeciti sanzionabili ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 o di

qualsiasi altra disposizione di legge applicabile, ne daranno informazione all'Amministratore Delegato e/o al Consiglio di Amministrazione.

Fase 7) L'Amministratore Delegato e/o il Consiglio di Amministrazione valuterà le finalità, la profittabilità e l'interesse della Società alla conclusione del contratto di acquisto del bene o dell'impianto in oggetto e, ove dovesse ritenere che lo stesso sia in conflitto con i principi qui previsti, assumerà le conseguenti determinazioni.

Fase 8) Resta inteso che nell'ipotesi in cui dovessero sussistere dubbi circa la liceità dell'investimento, del contratto e / o delle finalità perseguite attraverso di essi, il Responsabile della Divisione Interessata o l'Amministratore Delegato, per quanto in proprio potere, dovranno astenersi dal compiere o autorizzare l'operazione di investimento.

Fase 9) Una volta che il contratto di acquisto del bene o dell'Impianto sia stato concluso nel rispetto di quanto precedentemente previsto, il Responsabile della Divisione Amministrazione, Finanza, Controllo di gestione e HR, se del caso con il supporto dei responsabili delle altre divisioni interessate, verificherà che le prestazioni oggetto del contratto o esecutive dell'operazione di investimento pianificata siano effettivamente adempiute dalle diverse parti coinvolte secondo le modalità, i termini e le condizioni concordate.

Fase 10) Ove i responsabili di altri reparti interessati dovessero rilevare che il contratto o l'operazione di investimento non sono adempiuti secondo le modalità concordate, valuteranno se tale inadempimento, al di là dei profili civilistici, possa configurare un illecito o essere sintomatico di finalità illecite perseguite attraverso la conclusione del contratto ovvero dell'operazione in oggetto. In tal caso, ne daranno informazione all'Amministratore Delegato o al Consiglio di Amministrazione per le conseguenti valutazioni o determinazioni.

Ogni soggetto a vario titolo coinvolto nelle procedure previste nel presente protocollo di condotta dovrà adoperarsi per il corretto ed efficace adempimento delle procedure stesse.

Qualunque soggetto destinatario del presente Modello dovesse riscontrare anomalie od irregolarità a qualsiasi titolo commesse da altri soggetti, anche gerarchicamente superiori, ai fini di impedire o comunque falsare il corretto espletamento delle procedure e delle regole di condotta descritte nella presente parte speciale L, è tenuto ad attivare la procedura di segnalazione all'OdV di cui all'apposito Allegato.

PARTE SPECIALE M

1) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1.1 Le fattispecie di reato presupposto

Nella presente Parte Speciale si riporta una breve esplicazione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, richiamati dall'art. 25 *novies* del Decreto aggiunto dalla lettera c) del comma 7 dell'art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99 “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”.

Art. 25 novies. “Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174 quinquies della citata legge n. 633 del 1941”.

L'art. 25-novies prevede, pertanto, che la Società possa essere sanzionata in relazione ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore, così come disciplinati dalla legge 633/1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” (legge sul diritto d'autore o “l.d.a.”).

In particolare, i reati presupposto previsti in forza dell'art. 25 *novies* del Decreto sono i seguenti:

Art. 171, primo comma lettera a) bis e terzo comma l.d.a.

La fattispecie di reato in esame punisce chiunque metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Art. 171 bis l.d.a. (software e banche dati)

L'articolo in esame, posto a tutela dei software e delle banche dati, mira a punire:

- chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa (la stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori) e
- chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies l.d.a.5, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter l.d.a.6., ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di

Art. 171 ter l.d.a.

Le fattispecie di reato riguardanti la violazione della proprietà intellettuale prese in considerazione dall'articolo 171-ter l.d.a. sono molteplici, essenzialmente riconducibili alla abusiva duplicazione, riproduzione, diffusione, trasmissione, distribuzione, immissione nel territorio dello Stato, commercializzazione, noleggio di opere audiovisive, cinematografiche, musicali, letterarie, scientifiche; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, la distribuzione, il noleggio o l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato; la comunicazione al pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Art. 171 septies l.d.a.

La fattispecie di reato in esame punisce i produttori o gli importatori dei supporti non soggetti al cd. contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; è, altresì, punito con le medesime pene chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della l.d.a.

Art. 171 octies l.d.a.

La fattispecie di reato in esame punisce chiunque, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale.

1.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In base a quanto emerso dall'analisi dell'attività aziendale condotta su Donnafugata, le fattispecie di reato in materia di violazione del diritto d'autore rilevanti, ai fini del presente modello, risultano essere le seguenti:

- Art. 171, primo comma lettera a) bis e terzo comma l.d.a.
- Art. 171 bis l.d.a. (software e banche dati);
- Art. 171 ter l.d.a..

1.3 Le Attività sensibili

Al fine di individuare le Attività Sensibili nell'ambito delle quali potrebbero potenzialmente essere commessi alcuni dei reati in materia di violazione del diritto d'autore previsti dall'art. 25-novies del Decreto è stata condotta una specifica attività di valutazione dei rischi, che ha portato all'identificazione delle seguenti attività:

- gestione dei sistemi informatici e delle licenze *software*;
- ideazione, lancio e/o gestione di campagne marketing e pubblicitarie;
- ideazione, sviluppo e commercializzazione di prodotti (ivi compresi bottiglie, scatole, confezioni, etichette, etc.) idonei a costituire contraffazione e/o plagio di prodotti od opere altrui protette dal diritto d'autore o protette attraverso la registrazione di modelli di *design*
- utilizzo di fotografie, opere fotografiche, opere cinematografiche e musicali, o ancora di immagini e contenuti audiovisivi all'interno di campagne pubblicitarie, sul sito internet ovvero su profili e pagine di social network e / o blog della Società;
- sviluppo, lancio, pubblicizzazione di nuovi prodotti, attraverso campagne pubblicitarie, la pubblicazione sul sito internet ovvero su profili e pagine di social network e / o blog della Società, come ad esempio scatole o bottiglie, protetti dal diritto d'autore e attraverso la registrazione di modelli di design.

2) DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE M

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali) nonché ai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

In particolare, sono tenuti al rispetto delle regole dettate nella presente Parte Speciale i dipendenti e i dirigenti di tutte le divisioni aziendali

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti ed, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

2.1 Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 *novies* del Decreto.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali, di stretta osservanza delle norme di legge, di tutti i principi e regole del presente Modello, nonché delle regole aziendali dettate dalla Società in merito all'utilizzo dei sistemi informatici.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

(A) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;

(B) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Inoltre, i Destinatari della presente Parte Speciale saranno tenuti a:

- assicurare il rispetto delle leggi e delle disposizioni regolamentari nazionali, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà industriale, della proprietà intellettuale e del diritto d'autore;
- utilizzare opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore ovvero attraverso la registrazione di modelli di *design* esclusivamente sulla base di accordi formalizzati per iscritto con il soggetto titolare dei relativi diritti di sfruttamento e, in ogni caso, solo nei limiti posti dai predetti accordi;
- curare diligentemente gli adempimenti di carattere amministrativo connessi all'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore (*software*, banche dati, ecc.) nell'ambito della gestione del sistema IT aziendale e nell'utilizzo delle risorse online;
- effettuare con tempestività tutte le comunicazioni previste ai sensi dei protocolli di condotta indicati nel presente Modello e dalle procedure aziendali nei confronti dei responsabili delle funzioni preposte alla gestione dei sistemi informatici e dell'Organismo di Vigilanza.

In tutte le ipotesi in cui la Società dovesse avvalersi di professionisti, consulenti o partner contrattuali esterni nello svolgimento di Attività Sensibili – come ad esempio, in caso di creazione e lancio di campagne pubblicitarie, di utilizzo di fotografie, opere fotografiche, opere cinematografiche e musicali, o ancora di immagini e contenuti audiovisivi all'interno di campagne pubblicitarie, sul sito internet ovvero su profili e pagine di social network e / o blog della Società o, ancora, in caso di sviluppo, lancio, pubblicizzazione e commercializzazione di nuovi prodotti, come ad esempio scatole o bottiglie, protetti dal diritto d'autore e attraverso la registrazione di modelli di *design* – i Destinatari della presente Parte Speciale saranno tenuti a verificare che anche tali professionisti, consulenti e partner contrattuali osservino le disposizioni qui contenute e / o assicurino che le attività rispettivamente condotte e i servizi rispettivamente prestati non ledano diritti di proprietà industriale, diritti di proprietà intellettuale e / o diritti d'autore altrui.

Inoltre, con riferimento alla presente Parte Speciale ed alle attività descritte come sensibili al precedente § 1.3, vengono qui in rilievo le regole di condotta già esplicitate all'interno del presente Modello e, segnatamente, quelle prescritte:

- nell'Allegato A4 alla Parte Speciale A in materia di “Rapporti con i fornitori”;
- nell'Allegato A9 alla Parte Speciale A in materia di “Selezione e gestione dei collaboratori e consulenti esterni”.

2.2 Divieti

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari del presente Modello è fatto divieto di:

- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale;
- installare programmi software diversi da quelli messi a disposizione e autorizzati dalla Società o da altre società del Gruppo;

- immettere in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa;
- scaricare da Internet programmi senza la preventiva autorizzazione della Società;
- effettuare il download di programmi non provenienti da una fonte certa e autorizzata dalla Società;
- acquistare licenze *software* da una fonte non certificata e non in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software;
- installare un numero di copie di ciascun programma ottenuto in licenza superiore alle copie autorizzate dalla licenza stessa,
- distribuire software aziendali a soggetti terzi non autorizzati;
- accedere illegalmente e duplicare banche dati;
- utilizzare software violando diritti d'autore;
- detenere a scopo commerciale o imprenditoriale programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE);
- utilizzare, al di fuori dell'uso consentito dalla legge, opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore in assenza di accordi formalizzati per iscritto con il soggetto titolare dei relativi diritti di sfruttamento o utilizzazione economica e/o in violazione di quanto previsto dai predetti accordi;
- pubblicare su siti internet, pagine e profili di social network e blog della Società contenuti audiovisivi, immagini, foto, disegni, opere musicali e/o suoni protetti dal diritto d'autore ovvero attraverso modelli di disegno industriale, in assenza di accordi formalizzati per iscritto con il soggetto titolare dei relativi diritti di sfruttamento e utilizzazione economica e/o in violazione di quanto previsto dai predetti accordi.

3) PROTOCOLLI DI CONDOTTA

3.1 Scopo del protocollo di condotta per i delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo contro la violazione del diritto d'autore") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti a qualunque titolo coinvolti nelle attività di gestione dei servizi informatici e delle strumentazioni IT in dotazione ai dipendenti della Società nonché dai soggetti a qualunque titolo coinvolti nelle attività di marketing e pubblicità nell'interesse o per conto di Donnafugata.

3.2 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Destinatari indicati al punto 2 della presente Parte Speciale M nonché ai Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, quadri, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all'interno di Donnafugata (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo contro la violazione del diritto d'autore"), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività sensibili di cui al punto 1.3.

3.3 Modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili

Per quanto attiene alle attività di gestione dei sistemi informatici e delle licenze *software*, i Destinatari non potranno:

- utilizzare le apparecchiature informatiche aziendali per motivi personali;
- utilizzare in azienda apparecchiature informatiche private, connettendole in qualsiasi modo alla rete informatica aziendale;
- installare sui computer o sui dispositivi aziendali a loro assegnati programmi (*software*) provenienti dall'esterno senza preventiva autorizzazione del responsabile del sistema informatico;
- installare sul computer o sui dispositivi aziendali a loro assegnati dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (masterizzatori, modem, chiavi USB) senza la preventiva autorizzazione scritta del responsabile del sistema informatico;
- duplicare CD e DVD od ogni altro supporto multimediale atto a contenere dati di qualsiasi natura protetti dalla normativa a tutela del diritto d'autore;
- scaricare *software* gratuiti o *shareware* prelevati da siti Internet, senza previa autorizzazione del responsabile del sistema informatico.

Per quanto attiene all'ideazione e/o gestione di campagne marketing e pubblicitarie, i Destinatari dovranno osservare quanto segue:

- in caso di sviluppo interno di campagne marketing e/o pubblicitarie dovrà essere preventivamente verificata l'eventuale altrui titolarità di diritti d'autore, diritti di edizione, diritti di utilizzazione economica e / o altri diritti di proprietà intellettuale relativamente alle opere di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo utilizzate, ivi compresi i disegni o i modelli eventualmente protetti ai sensi della normativa sul diritto d'autore. Tali verifiche andranno effettuate attraverso l'utilizzo delle apposite banche dati e/o deferendo a professionisti tecnico-legali lo svolgimento delle relative indagini. In caso le prescritte verifiche individuino la sussistenza di diritti altrui inerenti alle opere oggetto di indagine, sarà necessario astenersi da qualunque forma di utilizzo e/o riferimento alle stesse;
- in caso di stipula di contratti finalizzati allo sviluppo e/o realizzazione di campagne marketing e/o pubblicitarie nell'interesse e/o per conto di Donnafugata da parte di consulenti pubblicitari, agenzie di pubblicità, case di produzione o di ogni altro soggetto attivo nel settore della comunicazione creativa, della pubblicità, della promozione grafica e dello studio dell'immagine, sarà necessario ottenere una garanzia o un impegno scritto circa la titolarità dei diritti d'autore inerenti alle opere di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo utilizzate, ivi compresi i disegni o i modelli eventualmente protetti ai sensi della normativa sul diritto d'autore, con rilascio o trasferimento di tutti i diritti di utilizzazione economica;
- sarà necessario verificare l'attendibilità di lettere di diffida ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme in materia di diritto d'autore;
- sarà necessario verificare, tramite pareri legali o di altri professionisti, la possibilità che una condotta della Società, anche non direttamente collegata ad attività pubblicitarie e/o di marketing, possa configurare uno dei reati in materia di diritto d'autore richiamati dall'art. 25 *novies* del Decreto.

Per quanto attiene allo sviluppo, lancio, pubblicizzazione e commercializzazione di nuovi prodotti, come ad esempio scatole o bottiglie, protetti dal diritto d'autore e attraverso la registrazione di modelli di design, i Destinatari dovranno verificare che siano state concesse idonee garanzie e/o rilasciati impegni scritti circa la titolarità dei diritti d'autore, diritti di sfruttamento e utilizzazione economica e/o diritti di proprietà intellettuale comunque inerenti alle opere di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo utilizzate, ivi compresi i disegni o i modelli eventualmente protetti.

Chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale, ovvero la violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte Speciale (e degli allegati o protocolli che ne costituiscono parte integrante), è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto nell'ambito dei flussi informativi verso l'OdV di cui all'Allegato VI e della procedura di whistleblowing di cui all'Allegato VII del presente Modello.

PARTE SPECIALE N

1) REATI AMBIENTALI

La presente Parte Speciale ha ad oggetto i seguenti “reati presupposto” previsti dall’art. 25-*undecies* del Decreto:

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando alcuno abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando, al di fuori dei casi già sanzionati come crolli di costruzioni o disastri dolosi, alcuno cagiona alternativamente:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- un'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando i reati di cui agli articoli 452 bis e quater del codice penale siano commessi per colpa.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

E' punito per tale ipotesi di reato chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di uccisione, cattura o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie animale o vegetale selvatica protetta, fuori dai casi consentiti dalla legge. Le sanzioni previste da tale disposizione non si applicano nel caso in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dai casi consentiti, venga posta in essere la distruzione di un habitat all'interno di un sito protetto o il deterioramento dello stesso con conseguente compromissione del suo stato di conservazione.

Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata, ovvero senza il rispetto delle prescrizioni date con l'autorizzazione o dall'autorità competente (art. 137, commi 2 e 3, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi di apertura o comunque di effettuazione di nuovi scarichi. Le condotte appena descritte, per integrare il reato de quo, devono riguardare lo scarico delle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del summenzionato decreto.

Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, vengano superati i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006.

Configura ipotesi di reato anche il superamento dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, del d.lgs. 152/2006.

Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui non vengano rispettati i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del d.lgs. 152/2006.

Scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che le sostanze sversate siano in quantità tali da essere rese rapidamente innocue dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché sia stata rilasciata una preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga effettuata un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza del prescritto provvedimento di autorizzazione, iscrizione o comunicazione. Le pene sono più gravi ove si tratti di rifiuti pericolosi.

Per individuare esattamente le diverse tipologie di reato sembra utile richiamare le relative definizioni previste dal d.lgs. 152/2006.

Per "raccolta" deve intendersi il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.

Lo "smaltimento" va invece riferito a qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

Il "recupero" coincide infine con qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura in caso di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata.

Per "discarica" deve intendersi un'area di smaltimento dei rifiuti adibita al deposito degli stessi sulla o nella terra (vale a dire nel sottosuolo).

Se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la sanzione è aggravata.

Sul piano processuale, rileva la disposizione secondo cui alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area, purché di proprietà dell'autore o di un partecipante.

Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti ovvero carenza di requisiti e condizioni richiesti (art. 256, comma 4, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché in caso di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si realizza nel caso in cui vengano compiute operazioni di miscelazione fra categorie diverse di rifiuti pericolosi e di miscelazione tra rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi. La miscelazione comprende anche la diluizione di sostanze pericolose.

In ogni caso, chiunque viola il divieto è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile.

Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di violazione delle regole relative al deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b). Le prescrizioni imposte dalla normativa speciale appena richiamata sono suddivisibili in due categorie: adempimenti relativi alla quantità dei rifiuti e alla durata del loro deposito temporaneo; adempimenti volti ad assicurare condizioni di sicurezza per la salute.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto che predispone un certificato di analisi di rifiuti fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e nel caso in cui il medesimo soggetto faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6 e 7, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura allorché, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, vengano fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. Il reato è altresì integrato qualora si inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura nell'ipotesi in cui si realizzi una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi o, comunque, in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259. La pena è aumentata nel caso in cui si tratti di rifiuti pericolosi.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui vengano realizzate una serie di operazioni, (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, o gestione) riferite ad ingenti quantitativi di rifiuti, compiute abusivamente, nell'ambito di un sistema organizzato, con il fine di ottenere un profitto qualificato come ingiusto. La pena è più elevata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato è realizzata dal trasportatore che accompagni il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri fraudolentemente alterata. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato è realizzata da chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite in materia o altrimenti imposte dall'autorità competente, nel caso in cui si determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, L. 7 febbraio 1992, n. 150)

Tale ipotesi di reato si configura nelle ipotesi di importazione, esportazione di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi.

Tale ipotesi di reato si configura anche nel caso di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati.

Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui le imprese dispongano di impianti che utilizzino le sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla legge n. 549/1993 in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge stessa.

Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di violazione dolosa del divieto posto alle navi (senza alcuna discriminazione di nazionalità) di versare in mare le sostanze definite inquinanti ai fini del D. Lgs. n. 202/2007, ai sensi del suo art. 2, comma 1, lett. b).

La violazione può essere commessa da parte del Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché dai membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso. La pena è aggravata nell'ipotesi in cui la medesima violazione causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla precedente esclusivamente per il fatto di essere addebitabile a titolo di colpa.

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs. n. 152/2006, art. 257)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se il responsabile dell'inquinamento non provveda alla tempestiva comunicazione all'autorità competente ed alla bonifica in conformità al progetto approvato da detta autorità. La pena è aumentata se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

1.1 Le fattispecie di reato rilevanti

In relazione al campo di operatività di Donnafugata, risulta astrattamente configurabile il rischio di commissione dei seguenti reati "reati presupposto":

- *Inquinamento ambientale (art. 452 bis codice penale);*
- *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies codice penale);*
- *Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata, ovvero senza il rispetto delle prescrizioni date con l'autorizzazione o dall'autorità competente (art. 137, commi 2 e 3, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);*
- *Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);*
- *Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);*
- *Miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);*
- *Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);*
- *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);*
- *Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);*

- *Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6 e 7, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);*
- *Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);*
- *Inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);*
- *Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549).*

1.2 Criteri per l'individuazione di attività sensibili

Ai fini della individuazione di eventuali Attività Sensibili, si è posta l'attenzione sui settori in cui la Società, estrinsecando la propria attività, potrebbe, attraverso propri amministratori, dipendenti, dirigenti, collaboratori, sindaci o partner contrattuali, incorrere nella commissione dei reati sopra elencati. A seguito dell'analisi, si è distinto tra reati ambientali la cui commissione nell'interesse o a vantaggio della Società è astrattamente esclusa ed altri reati ambientali che, al contrario, potrebbero, in via di ipotesi, essere commessi ad opera dei Destinatari del Modello. In relazione a questi ultimi, si è valutato il livello di rischio, avuto riguardo alle attività rientranti nell'oggetto sociale della Società.

1.3 Le Attività Sensibili

Ai fini della presente Parte Speciale, le aree di attività nelle quali possono essere commessi i reati sopra descritti di cui all'art. 25-undecies del Decreto, ai fini della presente Parte Speciale sono ricollegabili all'area della produzione.

Nel dettaglio risultano essere le seguenti:

- utilizzazione di risorse idriche e scarico acque reflue;
- emissione gas in atmosfera.
- gestione dei rifiuti;
- gestione di attività da parte di Donnafugata, anche in partnership con soggetti terzi;
- gestione degli appalti e subappalti;
- gestione e manutenzione degli impianti

2) DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE N E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale N

La presente Parte Speciale N si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, e dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali), nonché ai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti ed, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

2.2 Principi generali di comportamento

Nelle aree a rischio sopra individuate sopra con riferimento alle fattispecie di reato contro l'ambiente, i Soggetti operanti nelle aree a rischio reato ed, in particolare, i soggetti identificati nell'ambito delle procedure aziendali di riferimento, saranno tenuti a:

a. alla stretta osservanza dei principi generali di comportamento enunciati nel Codice Etico e delle procedure previste nel presente Modello;

- b. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari;
- c. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- d. valutare gli impatti di carattere ambientale prima di intraprendere nuove attività o di introdurre modifiche ed innovazioni ai processi in corso di esecuzione;
- e. svolgere ogni attività in conformità alle migliori pratiche, preventivamente ed opportunamente individuate, in materia tema di tutela dell'ambiente;
- f. definire le competenze e conoscenze necessarie in materia ambientale per tutto il personale impiegato e coinvolto, a vario titolo, nelle attività;
- g. definire le competenze e le conoscenze tecniche necessarie in materia di tutela ambientale per tutto il personale coinvolto, a vario titolo, nelle attività;
- h. assicurarsi che tutte le attività svolte per conto della Società siano adeguatamente e costantemente monitorate, nonché soggette ad un appropriato sistema di rendicontazione;
- i. richiedere ai propri partner commerciali e alle ditte terze operanti nei propri cantieri il rispetto del valore ambientale e dei principi all'uopo enunciati nel Codice Etico di Donnafugata e nel presente Modello;
- j. ripristinare le aree di cantiere a fine lavori in modo da riqualificare il territorio e riportare l'ambiente il più possibile prossimo alle condizioni ante inizio dei lavori;
- k. istituire un costante flusso di informazioni tra l'OdV e i soggetti operanti nelle aree a rischio reati.

Inoltre, con riferimento alla presente Parte Speciale ed alle attività descritte come sensibili al precedente punto 1.4, vengono qui in rilievo le regole di condotta già esplicitate all'interno del presente Modello e, segnatamente, quelle prescritte:

- nell'Allegato A1 alla Parte Speciale A in materia di "Rapporti con i soggetti istituzionali";
- nell'Allegato A4 alla Parte Speciale A in materia di "Rapporti con i fornitori";
- nell'Allegato A9 alla Parte Speciale A in materia di "Selezione e gestione dei collaboratori e dei consulenti esterni".

2.3 Divieti

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari del presente modello è fatto divieto di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

3) PROTOCOLLI DI CONDOTTA

Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25-undecies del Decreto

3.1 Scopo del protocollo di condotta per i reati ambientali

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo reati ambientali") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti nelle attività di produzione implicanti l'utilizzo di risorse idriche e lo scarico di acque reflue, la produzione e lo smaltimento di rifiuti latamente intesi, nonché le emissioni di gas in atmosfera.

3.2 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, quadri, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all'interno di Donnafugata (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo reati ambientali"), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività sensibili di cui al punto 1.3.

3.3 Responsabilità e ruoli interessati alle attività sensibili

Sono tenuti al rispetto delle regole dettate dal presente protocollo tutti i Destinatari del modello e, in particolare tutti i dipendenti e i dirigenti delle divisioni operative nelle aree a maggiore rischio-reato, tra le quali rientrano le seguenti:

- Divisione Aziende Agricole;
- Divisione Cantina e Produzione;
- Divisione Controllo qualità e conformità;
- Divisione Sistema di qualità, sicurezza, acquisti accessori programmi di imbottigliamento e gestione depositi.

3.4 Modalità operative per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1.3 della presente Parte Speciale e procedure di controllo

Donnafugata è dotata di un Sistema di Gestione Qualità – Ambiente e dispone delle certificazioni UNI EN ISO 9001/2015, UNI EN ISO 14001/2015 ed EMAS.

Conduce le proprie attività nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti tempo per tempo vigenti in materia ambientale nonché in osservanza di tutte le prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi rilasciati dagli enti competenti, ivi compresa, tra le altre, l'autorizzazione unica ambientale A.U.A..

In riferimento alle attività sensibili di cui al punto 1.3 la società predispone annualmente un attento piano di controlli ambientali e di valutazione esterna delle procedure adottate, per ciascuno dei siti aziendali.

Le procedure del sistema Integrato Qualità Ambiente sono di seguito sintetizzate.

Approvvigionamento ed utilizzo di risorse idriche e trattamento delle acque reflue

Per le attività sensibili inerenti all'approvvigionamento e l'utilizzo di risorse idriche ed il trattamento delle acque reflue Donnafugata ha elaborato le seguenti procedure interne.

L'approvvigionamento idrico avviene in modo differente a seconda dei siti produttivi:

- nei siti produttivi di Marsala e Randazzo tramite fornitura comunale;
- a Contessa Entellina tramite fornitura del concessionario Girgenti Acque, per le acque utilizzate in cantina, e con attingimento autorizzato da pozzo, torrenti e laghetti collinari per le acque destinate all'irrigazione;
- a Pantelleria utilizzando le acque del dissalatore comunale trasportate tramite autocisterne autorizzate e condotta comunale;
- ad Acate tramite fornitura del concessionario Mecogest, per le acque utilizzate in cantina, con attingimento autorizzato da pozzo per le acque ad uso igienico sanitario ed irrigazione e fornitura dal Consorzio di bonifica per le acque destinate all'irrigazione.

Il responsabile del laboratorio provvede ad effettuare i controlli interni ed invia i campioni per il controllo esterno presso un laboratorio accreditato secondo il piano di analisi previsto dal manuale HACCP.

Il trattamento dei reflui avviene utilizzando i depuratori aziendali o le fosse Imhoff, a seconda della loro provenienza:

- le acque di lavaggio degli impianti, dei serbatoi, dell'impianto di imbottigliamento e delle superfici dei vari reparti produttivi, nonché le acque sanitarie/civili dei servizi igienici dislocati nei vari siti e le acque piovane durante i periodi di lavorazione, sono convogliate ai diversi sistemi di depurazione;
- le acque piovane raccolte dai vari pozzetti presenti sulle aree esterne, durante i periodi nei quali non vengono effettuate lavorazioni, sono disperse nel terreno a mezzo di pozzi assorbenti o raccolte nella riserva idrica antincendio presente in Contrada Kamma a Pantelleria

Per la gestione dei depuratori aziendali sono state adottate specifiche procedure, finalizzate al rispetto delle prescrizioni normative ed applicate a tutte le attività che contemplano la gestione delle acque reflue:

- controllo di conformità degli impianti con gli standard di processo;
- controlli dell'attività di manutenzione ordinaria degli impianti
- verifica delle condizioni di funzionamento degli impianti sia con riscontro visivo che sulla base dei risultati delle analisi;
- adozione di procedure di emergenza nel caso siano riscontrati malfunzionamenti visivi o rilevati dai risultati delle analisi;
- segnalazione ai responsabili di eventuali anomalie nel funzionamento degli impianti
- controlli periodici effettuati sull'impianto di depurazione da un consulente esterno, che predispone apposito verbale di verifica e segnala la necessità di interventi di manutenzione
- controllo da parte del Responsabile Gestione Depuratore in collaborazione con il Responsabile Gestione Ambientale delle analisi effettuate dal consulente esterno, per accertare il rispetto dei parametri entro i limiti di legge ed avviare le azioni correttive

Emissioni gas in atmosfera

Donnafugata fruisce per le proprie attività, e tra queste quelle di lavorazione del servizio di distribuzione della rete elettrica.

In caso di guasto o di emergenza si utilizzano gruppi elettrogeni che consentono la prosecuzione delle attività aziendali.

I gruppi elettrogeni installati in azienda che hanno potenzialità termica superiore a 1 MW necessitano di autorizzazione alle emissioni convogliate in atmosfera.

Inoltre, presso il sito di Marsala sono installate n. 2 caldaie funzionanti a metano.

Donnafugata dispone dell'autorizzazione unica ambientale A.U.A per i siti di:

- Marsala: rilasciata con provvedimento n. 3239 del 15/03/21;
- Pantelleria c/da Khamma: rilasciata con provvedimento n. 5/2016 del 26/09/2016;
- Pantelleria c/da Ghirlanda: rilasciata con provvedimento n. 3/2016 del 09/02/2016;
- Contessa Entellina: rilasciata con provvedimento n. 01 del 27/08/19;
- Acate: rilasciata con provvedimento n. 4 del 05/02/19.

Inoltre, si dispone di autorizzazione allo scarico per le sedi:

- Pantelleria c/da Barone: autorizzazione di cui al protocollo n.7876 del 16/04/2018
- Randazzo: autorizzazione n.7 del 07/09/20

Gestione dei rifiuti

Per le attività sensibili inerenti lo smaltimento dei rifiuti, Donnafugata ha già implementato tutti i protocolli e svolto le attività previste nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.

Sono adottate le seguenti specifiche procedure interne:

- il Responsabile del sistema di gestione ambientale aggiorna l'elenco dei rifiuti prodotti, individuandone la corretta codifica, identifica le aree di raggruppamento e di deposito temporaneo, individua le attività di gestione dei rifiuti ed i soggetti che la eseguono, programma l'esecuzione delle attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti prodotti, cura la trasmissione del MUD e verifica la corretta vidimazione dei registri e dei formulari;
- il Responsabile della gestione dei rifiuti ne controlla il livello di accumulo e segue le operazioni di conferimenti dei rifiuti alle ditte esterne autorizzate, curando i relativi adempimenti amministrativi;
- il personale raccoglie i rifiuti prodotti nelle aree di raggruppamento individuate all'interno dello stabilimento, curandone la differenziazione per tipologia
- sono previste specifiche procedure di monitoraggio delle quantità presenti sia di rifiuti non pericolosi che di quelli pericolosi, necessarie per la definizione dei tempi di avvio delle procedure di raccolta

Attualmente, Donnafugata affida a società terze le attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti, la consulenza riguardante la caratterizzazione dei rifiuti e la predisposizione del MUD.

Al fine di eliminare o minimizzare qualsiasi rischio (anche solo potenziale) di inquinamento, contaminazione o diverso danno ambientale è previsto:

- l'espletamento di dettagliate analisi chimiche volte ad accertare la concretezza del pericolo ambientale/rischio di contaminazione;
- l'isolamento della perdita e/o l'impedimento del deflusso delle sostanze pericolose;
- il compimento di test e analisi periodiche volte a verificare che tutte le attività di produzione della società siano condotte nel più rigoroso rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti tempo per tempo vigenti in materia ambientale nonché in osservanza di tutte le prescrizioni, termini e condizioni contenute nel provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale e, più in generale, in tutti i provvedimenti autorizzativi rilasciati dagli enti competenti in riferimento alle attività di produzione condotte in tutti i siti e sedi della Società.

Con cadenza almeno annuale il Responsabile del Sistema di Gestione Qualità Ambiente ed un consigliere di Amministrazione o un soggetto appositamente delegato, effettuano il riesame del sistema integrato Qualità e Ambiente per verificarne l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza, monitorando i risultati delle attività interne di controllo e quelli ricevuti dall'esterno, analizzando le azioni correttive e preventive, ed i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati.

Di tale attività è redatto apposito verbale, che dovrà evidenziare:

- eventuali criticità emerse o segnalate nel corso delle attività di manutenzione ovvero nel corso delle attività di controllo e monitoraggio ambientale;
- i provvedimenti assunti allo scopo di porre rimedio alle predette criticità;
- gli eventuali interventi che dovessero ritenersi necessari allo scopo di prevenire rischi di natura ambientale;
- gli eventuali interventi che dovessero ritenersi necessari allo scopo di conformare gli impianti e / o le attività di produzione e commercializzazione effettuate dalla Società a disposizioni di legge e regolamenti in materia ambientale ovvero a prescrizioni, termini e condizioni contenute in tutti i provvedimenti autorizzativi tempo per tempo rilasciati dagli enti competenti.

Il verbale sarà trasmesso all'Amministratore Delegato della Società per le valutazioni e determinazioni del caso, nonché, per conoscenza, all'OdV.

Laddove il verbale dovesse contenere informazioni in merito a misure e provvedimenti da porre in essere per la prevenzione di rischi ambientali ovvero per conformare gli impianti e / o le attività di produzione e commercializzazione condotte dalla Società a disposizioni di legge e regolamenti in materia ambientale ovvero a prescrizioni, termini e condizioni contenute in tutti i provvedimenti autorizzativi rilevanti dal punto di vista ambientale, l'Amministratore Delegato dovrà informare senza indugio l'OdV delle determinazioni assunte a tale scopo.

A fronte di situazioni di comprovata emergenza ambientale o di elevato rischio di contaminazione, il responsabile della Divisione Sistema di qualità, sicurezza, potrà disporre sentito l'Amministratore Delegato, la chiusura degli impianti produttivi della Società presso una o più sedi, dandone informazione all'OdV.

Fatto salvo l'obbligatorio rispetto di quanto prescritto dalle procedure interne sopra citate, chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale ovvero la violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte Speciale è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto nell'ambito dei flussi informativi verso l'OdV di cui all'Allegato VI e della procedura di whistleblowing di cui all'Allegato VII del presente Modello.

3.5 Misure particolari da osservarsi da parte della Società, dei suoi collaboratori e partner contrattuali

Nello svolgimento delle proprie attività, i destinatari del Modello in generale, e della presente Parte Speciale N in particolare, dovranno attenersi ai seguenti principi:

(1) la Società non inizierà né proseguirà alcun rapporto con esponenti aziendali, collaboratori esterni o Partner che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti in materia ambientale e dei precetti contenuti nel presente Modello;

(2) i rapporti con partner contrattuali o collaboratori esterni operanti nelle aree sensibili individuate al punto 1.3 devono essere disciplinati per iscritto, evidenziare tutte le condizioni dell'accordo e devono, possibilmente, prevedere l'impegno del partner contrattuale a:

- rispettare ogni legge, regolamento e disposizione in materia ambientale tempo per tempo vigente e applicabile all'attività svolta;
- osservare tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale e, più in generale, in tutti i provvedimenti autorizzativi rilasciati dagli enti competenti in materia ambientale, di cui i partner contrattuali dovranno essere portati a conoscenza per quanto attinente alle attività rispettivamente condotte nell'interesse di Donnafugata;
- segnalare eventuali criticità, anomalie o non conformità rilevate nel corso di attività di analisi o manutenzione, anche in riferimento a prescrizioni in materia ambientale contenute in leggi, regolamenti o provvedimenti autorizzativi;
- astenersi da ogni comportamento integrante una delle fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-*undecies* del Decreto;
- astenersi da comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato ambientale rientranti tra quelle contemplate dall'art. 25-*undecies* del Decreto, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;
- dichiarare di non avere subito condanne in relazione alla commissione di reati ambientali;
- assumere tutti gli obblighi di cui sopra, impegnandosi espressamente anche per il fatto del terzo di cui il partner contrattuale dovesse avvalersi nello svolgimento delle attività ad esso demandate.

(3) la Società dovrà altresì:

- astenersi dall'intrattenere rapporti con partner contrattuali o collaboratori esterni condannati o indagati in relazione alla commissione di reati ambientali, ove la Società abbia conoscenza dell'indagine in corso o della condanna comminata;
- appurare che i partner contrattuali o collaboratori esterni operanti nelle aree sensibili individuate al punto 1.3 siano dotati di modelli organizzativi, codici di condotta o sistemi di qualità o gestione ambientale diretti a garantire la conformità del loro operato alla normativa ambientale;
- quanto alle suddette attività, selezionare, in via preferenziale, partner contrattuali dotati di modelli organizzativi, codici di condotta o sistemi di qualità o gestione ambientale diretti a garantire la conformità del loro operato alla normativa ambientale;

Nel conferire e/o confermare incarichi a partner contrattuali, la Società – e per essa, in particolare, la Divisione Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione - verificherà che i medesimi dispongano di tutte le autorizzazioni, nulla osta, licenze o permessi necessari per lo svolgimento delle attività demandate, e ciò, in particolare, per quanto attiene le attività sopra indicate.

La Società provvederà periodicamente a verificare l'osservanza delle leggi, regolamenti e prescrizioni in materia ambientale da parte dei partner contrattuali sopra individuati.

La Società renderà conto all'ODV delle verifiche effettuate. L'ODV, per converso, avrà facoltà di richiedere alla Società i nominativi dei Partner Contrattuali copia dei contratti con essi stipulati al fine di verificarne la rispondenza ai principi di cui alla presente Parte Speciale N.

3.6 Misure da osservarsi da parte dei Partner Contrattuali incaricati dello svolgimento di attività di produzione, fabbricazione, confezionamento, trasporto, deposito, stoccaggio o smaltimento di vino e prodotti affini

Ai fini dell'attuazione dei principi di cui sopra, i partner contrattuali o collaboratori esterni operanti nelle aree sensibili individuate al punto 1.3, anche a prescindere da specifici impegni recepiti nei contratti conclusi con la Società, saranno tenuti a:

- rispettare ogni legge, regolamento e disposizione in materia ambientale tempo per tempo vigente e applicabile all'attività svolta;
- astenersi da ogni comportamento integrante una delle fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-*undecies* del Decreto;

- astenersi da comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato ambientale rientranti tra quelle contemplate dall'art. 25- *undecies* del Decreto, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.

Nei contratti dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa in forza della quale l'inosservanza delle prescrizioni in materia ambientale costituirà grave inadempimento contrattuale e giustificherà la risoluzione dell'accordo, su istanza della Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile.

Anche a prescindere dalla previsione di clausole risolutive espresse, la Società - e, per essa, in particolare, i destinatari del presente protocollo di condotta N – dovrà dichiarare o domandare la risoluzione di ogni rapporto contrattuale con partner esterni e società appaltatrici nell'ipotesi in cui dovesse rilevare l'inosservanza dei predetti precetti.

PARTE SPECIALE O

1) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1.1 Le fattispecie di reato rilevanti

L'art. 25-*duodecies* del Decreto, introdotto dal Decreto Lgs. 109 /2012, estende la responsabilità delle persone giuridiche al reato di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare.

In particolare, l'art. 25-*duodecies* del Decreto stabilisce che “in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la sanzione pecuniaria da 10 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro”.

Il delitto appena richiamato si configura nel caso in cui il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto o non ne sia stato richiesto il rinnovo, ovvero sia stato revocato o annullato.

Tuttavia, il reato presupposto in commento, già previsto dal Decreto Lgs. n. 286/1998 (o “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione”) sancisce la responsabilità amministrativa dell'ente soltanto nelle ipotesi in cui:

- i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale (vale a dire sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Pertanto, in presenza dell'accertamento di una delle violazioni costituenti reato appena esposte, è previsto un aumento della pena da un terzo alla metà e per quanto rileva ai nostri fini, la responsabilità amministrativa della società. Ne deriva inoltre, come anticipato, l'applicazione di una sanzione nei confronti della società da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

In definitiva, la responsabilità amministrativa dell'ente concerne soltanto le ipotesi aggravanti appena descritte (vale a dire i casi in cui i lavoratori occupati siano più di tre, o siano minorenni o si versino nella fattispecie di sfruttamento illecito) e non invece tutti i casi in cui vengano assunti lavoratori di paesi terzi con soggiorno irregolare.

Inoltre, alla luce dei principi generali contenuti nel Decreto, l'ente è punibile solo nel caso in cui il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

1.2 Le Attività Sensibili

Al fine dell'individuazione delle Attività Sensibili, si è posta l'attenzione sui terreni in cui la Società, estrinsecando la propria attività, potrebbe, in astratto, incorrere nella realizzazione del reato presupposto oggetto della presente Parte Speciale.

Così, in concreto, sono emerse le seguenti Attività sensibili:

- selezione, assunzione e impiego di personale proveniente da Paesi extracomunitari;
- conclusione di contratti con imprese che impiegano personale d'opera proveniente da Paesi extracomunitari;
- stipula di contratti di appalto o di somministrazione di lavoro con imprese i cui dipendenti siano in tutto o in parte provenienti da Paesi extracomunitari.

2) DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE O E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale O

La presente Parte Speciale O si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, e dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali), nonché ai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i “Destinatari”) ed, in particolare, nelle attività di selezione e assunzione del personale di Donnafugata, nonché nella conclusione di contratti di appalto o di somministrazione di lavoro.

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti ed, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

Nel caso in cui la funzione di selezione ed assunzione del personale sia svolta da eventuali soggetti terzi, che operano in nome e per conto della Donnafugata Srl questi ultimi dovranno garantire il rispetto dei principi e l'osservanza dei divieti contenuti nella presente Parte Speciale.

2.2 Principi generali di comportamento

Nelle aree a rischio sopra individuate, i Soggetti operanti nelle aree a rischio reato ed, in particolare, i soggetti identificati nell'ambito delle procedure aziendali di riferimento, saranno tenuti a:

- rispettare i principi generali di comportamento enunciati nel Codice Etico e delle procedure previste nel presente Modello;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando la piena osservanza delle norme di legge e regolamentari in materia di immigrazione e assunzione di cittadini extracomunitari ed, in particolare, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

In particolare, i Soggetti apicali deputati alla selezione del personale ovvero facenti parte della Divisione Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione saranno tenuti a:

- osservare il divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato;
- verificare attraverso periodici controlli che i lavoratori stranieri siano in possesso di un valido permesso di soggiorno, vale a dire di permesso non scaduto, non revocato o del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo;
- richiedere ai lavoratori stranieri impiegati evidenza della ricevuta postale attestante la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno;
- conservare un registro nel quale annotare i dati dei lavoratori stranieri impiegati e della scadenza del relativo permesso di soggiorno;
- registrare il termine entro il quale il lavoratore straniero impiegato dovrà fornire copia alla Società del rinnovo del permesso di soggiorno e appurare che il lavoratore straniero vi provveda; in difetto, il responsabile della divisione dovrà darne immediato avviso, con comunicazione inviata in copia anche all'OdV, all'Amministratore Delegato della Società, il quale assumerà le iniziative ritenute più opportune;
- prevedere dei flussi informativi continui e costanti tra tutti i soggetti coinvolti nella assunzione e selezione del personale;
- prevedere specifiche sanzioni disciplinari in caso di violazione del divieto di assumere stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato;
- nel caso in cui siano stipulati contratti di fornitura, appalto o contratti di somministrazione di lavoro con società esterne, assicurarsi che le stesse osservino le regole e i protocolli di condotta adottati da Donnafugata in riferimento all'assunzione e alla selezione del personale, ivi comprese le regole contenute nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico;
- nel caso in cui siano stipulati contratti di fornitura, appalto o contratti di somministrazione di lavoro con società esterne, richiedere alle società appaltatrici o alle agenzie somministratrici, di fornire tutti gli schedari dei lavoratori impiegati e laddove questi ultimi fossero stranieri, richiedere copia del relativo permesso di soggiorno o in caso di rinnovo, rilascio della ricevuta postale attestante la richiesta di rinnovo; in difetto, il responsabile della divisione ovvero della Divisione Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione della Società dovrà darne immediato avviso, con comunicazione inviata in

copia anche all'OdV, all'Amministratore Delegato della Società il quale assumerà le iniziative ritenute più opportune;

- archiviare tutta la documentazione, sia in formato cartaceo che elettronico prodotta e ricevuta concernente l'assunzione del lavoratore straniero, nonché assicurarne la tracciabilità delle fonti informative.

Nei contratti di appalto e somministrazione di lavoro, dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa in forza della quale l'inosservanza del divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato costituirà grave inadempimento contrattuale e giustificherà la risoluzione dell'accordo, su istanza della Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile.

Anche a prescindere dalla previsione di clausole risolutive espresse, la Società - e, per essa, in particolare, i destinatari del presente protocollo di condotta O – dovrà dichiarare o domandare la risoluzione di ogni rapporto contrattuale con partner esterni, società appaltatrici e agenzie di somministrazione di lavoro nell'ipotesi in cui dovesse rilevare l'inosservanza dei predetti divieti di legge.

Inoltre, con riferimento alla presente Parte Speciale ed alle attività descritte come sensibili al precedente § 1.2, vengono qui in rilievo le regole di condotta già esplicitate all'interno del presente Modello e, segnatamente, quelle prescritte nell'Allegato A8 alla Parte Speciale A in materia di "Selezione e assunzione del personale".

2.3 Divieti

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari del presente modello è fatto divieto di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

3) PROTOCOLLI DI CONDOTTA

Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25-duodicies del Decreto

3.1 Scopo del protocollo di condotta per il reato di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo sull'impiego di cittadini terzi irregolari") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti nelle attività di selezione ed assunzione del personale dipendente.

3.2 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, quadri, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all'interno di Donnafugata (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo sull'impiego di cittadini terzi irregolari"), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività sensibili di cui al punto 1.2.

3.3 Responsabilità e ruoli interessati alle attività sensibili

Sono tenuti al rispetto delle regole dettate dal presente protocollo tutti i Destinatari del modello e, in particolare tutti i dipendenti e i dirigenti delle seguenti divisioni:

- Divisione Aziende Agricole;
- Divisione Cantina e Produzione;
- Divisione Enoturismo
- Divisione Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione

3.4 Modalità operative per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1.2 della presente Parte Speciale

3.4.1 Selezione del personale proveniente da Paesi terzi

Fatto salvo quanto già esposto al § 9 della parte generale del presente modello, il contratto di assunzione del personale proveniente da Paesi terzi conterrà un'attestazione circa la regolarità del soggiorno dei candidati dipendenti. A questi ultimi potrà eventualmente essere richiesta l'allegazione di una copia del permesso di soggiorno corredata da un'attestazione di assenza di condanne in sede penale ovvero di procedimenti e/o carichi penali pendenti.

Il responsabile della Divisione Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione dovrà sempre vigilare sulla regolare validità dei permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi impiegati presso Donnafugata, assicurandosi che i permessi medesimi non risultino scaduti, vengano rinnovati nei tempi di legge e non siano stati revocati od annullati.

3.4.1 Collaborazioni esterne con cittadini di Paesi terzi

La scelta e la gestione dei collaboratori esterni (quali, a titolo esemplificativo, fornitori, rappresentanti, agenti, partner e consulenti) provenienti da Paesi terzi, devono essere improntate ai criteri ed agli obiettivi già richiamati al paragrafo 9.2 della parte generale del presente modello.

Ai fini della prevenzione della fattispecie di reato di cui all'art. 25-*duodecies* del Decreto, anche nell'ambito di una collaborazione occasionale od estemporanea, il responsabile della Divisione Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione potrà sempre richiedere la produzione di documenti atti a comprovare il regolare soggiorno in Italia del candidato collaboratore e dovrà sempre vigilare sulla regolare validità dei permessi di soggiorno prodotti dai collaboratori cittadini di Paesi terzi.

L'attività di vigilanza che dovrà essere esperita dai soggetti summenzionati si sostanzierà nella costante verifica dei termini di scadenza dei permessi di soggiorno prodotti dai collaboratori esterni, nel controllo sul tempestivo rinnovo dei permessi stessi, nonché sulla inesistenza di provvedimenti, comunque, atti ad inficiarne la validità (es: revoche od annullamenti).

L'organo amministrativo, su proposta dell'OdV, potrà predisporre appositi sistemi di controllo atti a garantire la sussistenza in capo ai soggetti dipendenti o collaboratori di Donnafugata del requisito del regolare soggiorno in Italia.

Fatto salvo l'obbligatorio rispetto di quanto prescritto dalle procedure interne sopra citate, chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale ovvero la violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte Speciale (e degli allegati o protocolli che ne costituiscono parte integrante), è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto nell'ambito dei flussi informativi verso l'OdV di cui all'Allegato VI e della procedura di whistleblowing di cui all'Allegato VII del presente Modello.

PARTE SPECIALE P

1) REATI TRIBUTARI

L'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto, introdotto dalla Legge n. 157/2019 e dal Decreto Lgs. 75/2020, estende la responsabilità delle persone giuridiche ai reati tributari previsti dal Decreto Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto), ed in particolare alle seguenti fattispecie di "reato presupposto":

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)*
- *Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)*
- *Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)*
- *Tentativo (art. 6 D.Lgs. n. 74/2000)*
- *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)*
- *Omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis D.Lgs. n. 74/2000)*
- *Omesso versamento IVA (art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000)*
- *Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)*
- *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)*

1.1 Le fattispecie di reato rilevanti

In relazione al campo di operatività di Donnafugata, risulta astrattamente configurabile il rischio di commissione dei seguenti reati:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e comma 2 bis del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie si realizza con l'indicazione, nella dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Si tratta di un reato proprio del contribuente, che si consuma con la presentazione della dichiarazione fiscale (reato istantaneo di mera condotta); per quanto concerne l'elemento psicologico la fattispecie è punibile a titolo doloso, costituito dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie è integrata dalla presentazione di una dichiarazione ove figurino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi o crediti o ritenute fittizie attraverso il compimento di «operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria» (non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali).

La punibilità della condotta è subordinata alla sussistenza, congiunta, delle seguenti soglie di evasione:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Per quanto concerne l'elemento psicologico la fattispecie è punibile a titolo doloso, costituito dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)

Il reato è integrato allorché, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, vengano indicati in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, con l'effetto di:

- a) evadere l'imposta, con riferimento a taluna delle singole imposte, per una somma superiore ad Euro 100.000; e
- b) sottrarre all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, elementi attivi per un ammontare complessivo superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, per una somma superiore ad Euro 2.000.000.000.

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)

Il delitto punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad Euro 50.000.

La stessa norma punisce altresì l'omessa dichiarazione di sostituto d'imposta che comporti ritenute non versate per importo superiore ad Euro 50.000.

Tentativo (art. 6 D.Lgs. n. 74/2000)

Secondo la norma in commento, i delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 74/2000 sono punibili anche a titolo di tentativo quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e comma 2 bis del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Il reato consiste nell'emissione di fatture o altri documenti per operazioni (soggettivamente od oggettivamente, ovvero anche parzialmente) inesistenti, al fine (dolo specifico) di consentire a terzi l'evasione delle imposte. Trattasi di un reato comune che si consuma con l'emissione della fattura o il rilascio di altri documenti.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Il comportamento incriminato si realizza attraverso l'occultamento o la distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

L'elemento psicologico richiesto per l'integrazione della fattispecie è il dolo specifico del fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis D.Lgs. n. 74/2000)

Il reato punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.

Omesso versamento IVA (art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000)

Il reato punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

Il reato si configura in ipotesi di omesso versamento delle imposte dovute, utilizzando la compensazione con crediti non spettanti, per un importo annuo superiore ad Euro 50.000. La pena è aumentata se i crediti posti in compensazione crediti siano inesistenti.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

La norma descrive due condotte diverse:

la condotta descritta nel comma 1° consiste nell'alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva al fine (dolo specifico) di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.

La fattispecie tutela la fase della riscossione erariale e, precisamente, l'interesse rappresentato dalla possibilità di ricorrere utilmente all'esercizio della funzione esecutiva.

La punibilità della fattispecie è condizionata al superamento della soglia di rilevanza di Euro 50.000 d'imposta.

La condotta descritta nel comma 2° consiste nel fornire false indicazioni nella transazione fiscale (elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi) al fine (dolo specifico) di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

La punibilità della fattispecie è condizionata al superamento della soglia di rilevanza di Euro 50.000.

1.2 Le Attività sensibili

In relazione ai reati ed alle condotte criminose descritte nel paragrafo che precede, ai fini della presente Parte Speciale P del Modello, le attività ritenute più specificatamente a rischio risultano essere quelle relative alle seguenti attività:

- tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili;
- emissione e registrazione di fatture o note di credito verso clienti;
- registrazione di fatture di acquisto;
- acquisto e vendita di cespiti aziendali;
- stipulazione di contratti di consulenza;
- stipulazione di contratti con agenti e procacciatori di affari;
- preparazione del bilancio;
- gestione dei contenziosi tributari;
- calcolo delle imposte, preparazione ed esecuzione degli adempimenti dichiarativi e di versamento delle tasse e delle imposte.

2) DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE P E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale P

La presente Parte Speciale P si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti ed, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

2.2 Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di

condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Tributari.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla redazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, alla redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa;
- conservare la documentazione contabile-amministrativa con precisione e diligenza, consentendone la completa accessibilità da parte delle Funzioni competenti, degli Organi di controllo interno ed in occasione di eventuali verifiche da parte dell'Autorità Pubblica;
- tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari nella predisposizione delle operazioni straordinarie relative alla alienazione-cessione di beni aziendali;
- tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari nella gestione delle transazioni fiscali.

Inoltre, con riferimento alla presente Parte Speciale ed alle attività descritte come sensibili al precedente punto 1.2, vengono qui in rilievo le regole di condotta già esplicitate all'interno del presente Modello e, segnatamente, quelle prescritte:

- nell'Allegato A3 alla Parte Speciale A in materia di "Investimenti";
- nell'Allegato A6 alla Parte Speciale A in materia di "Gestione delle risorse finanziarie".

2.3 Divieti

Al fine di evitare la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale del Modello, è fatto divieto agli esponenti aziendali e agli altri Destinatari di:

- emettere, contabilizzare e conseguentemente inserire nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto fatture indirizzate a soggetti diversi dai reali destinatari, ovvero per importi non corrispondenti a quanto descritto nel documento stesso;
- pagare, contabilizzare e conseguentemente inserire nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto fatture o altri documenti per operazioni – anche parzialmente – inesistenti;
- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria;
- occultare, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- compiere operazione di alienazione simulata o qualsiasi altro atto fraudolento sui beni della Società idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- fornire false indicazioni – in particolare, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi – nell'ambito delle transazioni fiscali.

3) PROTOCOLLI DI CONDOTTA

3.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto

La Società si avvale di uno Studio di consulenza esterno che offre consulenza fiscale e tributaria dietro mandato professionale appositamente conferito; pertanto, il rischio di commissione di Reati in materia tributaria appare contenuto, se non remoto, stante l'affidamento della Società ad uno Studio qualificato e con competenze

adeguate alla natura e alle dimensioni di Donnafugata. Ciononostante, la Società ha adottato un protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo reati tributari") volto alla prevenzione contro i reati tributari, in applicazione dei principi di comportamento sopra descritti.

3.1.2 Rapporti con organo di controllo

Nella gestione dei rapporti con l'organo di controllo, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- identificazione del personale preposto alla trasmissione della documentazione all'organo di controllo;
- possibilità l'organo di controllo di prendere contatto con l'OdV per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate;

3.2 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, quadri, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all'interno di Donnafugata (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo reati tributari"), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività sensibili di cui al punto 1.3.

3.3 Responsabilità e ruoli interessati alle attività sensibili

Sono tenuti all'osservanza del presente protocollo i membri del CdA di Donnafugata, nonché i componenti dell'organo di controllo della Società e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti.

Sono altresì tenuti al rispetto delle regole dettate dal presente protocollo anche i dipendenti e i dirigenti delle seguenti divisioni:

- Divisione CED;
- Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione;
- Divisione Cantine e Produzione;
- Divisione sistema di qualità, sicurezza, acquisti accessori, programma imbottigliamenti e gestione depositi
- Divisione Marketing
- Divisione Commerciale e logistica

3.4 Modalità operative per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1.2 della presente Parte Speciale e procedure di controllo

Per la presente parte speciale sono richiamate, in quanto compatibili, le modalità operative descritte nel protocollo di condotta della parte speciale A, con particolare riguardo agli Allegati A 4 – Rapporti con fornitori, A 5 – Procedure pagamento fatture fornitori, A 6 – Gestione delle risorse finanziarie, A 8 – Selezione e assunzione del personale, A 9 – Selezione e gestione dei collaboratori e consulenti esterni.

Inoltre, di seguito sono descritte le specifiche modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse aree di rischio ed ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale:

3.4.1 Alterazione, occultamento o distruzione delle scritture contabili

La Società custodisce in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione prevista per legge anche ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento. Sono previste diverse procedure per la tenuta dei libri e registri obbligatori ai fini fiscali, civilistici e di controllo interno volta a garantire una corretta annotazione dei fatti rilevanti riguardanti l'attività della Società.

3.4.2 Fatture false

La Società pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che il personale aziendale, nell'ambito delle rispettive competenze, non emetta fatture o rilasci altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale.

Sono implementati processi sistemici e predisposte procedure che regolano tutto il processo di emissione delle fatture/note di credito nei confronti dei clienti (il processo di fatturazione è di fatto del tutto automatizzato).

La Società si è dotata di una procedura che regola tutti i passaggi relativi all'acquisto di beni e servizi quali: l'emissione dell'ordine al fornitore, il controllo della ricezione di materiali, il controllo dell'adempimento dei servizi, l'efficacia del processo di contabilizzazione della fattura.

Ulteriori attività di controllo volte a mitigare il rischio di operazioni inesistenti sono inoltre costituite da: analisi dell'Amministratore Delegato e del Consiglio di Amministrazione della bozza di bilancio, della Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione.

3.4.3 Fatture per prestazioni di consulenza inesistenti o di valore nettamente superiore a quello di mercato

La Società ha adottato una procedura che definisce le modalità di selezione, incarico, monitoraggio e gestione dei servizi di consulenza. E' ammesso l'uso di consulenti qualora non risulti conveniente che il servizio sia svolto da personale dipendente o qualora le capacità professionali specifiche non siano disponibili all'interno dell'azienda. Nessuna attività può essere svolta da un consulente in assenza di un preventivo incarico scritto conferito dal Presidente o da un Amministratore Delegato.

Al fine della contabilizzazione e del successivo pagamento delle fatture relative a servizi di consulenza, è necessario che le stesse siano approvate dal Responsabile di Divisione.

La Società ha altresì adottato specifiche procedure che definiscono rispettivamente (i) le responsabilità ed i controlli della fase di selezione degli agenti e dei procacciatori e (ii) i controlli e la documentazione necessaria per il pagamento delle provvigioni.

Quanto alla prima procedura, prima di iniziare qualsiasi rapporto di agenzia o procacciamento d'affari deve essere sottoscritto apposito contratto. La sottoscrizione del mandato è subordinata inoltre all'approvazione interna a seguito di un processo di *due diligence* in merito alla rispondenza del possibile nuovo agente/procacciatore agli standard di affidabilità, correttezza e professionalità richiesti dalla Società anche in ossequio al presente Modello ed al Codice Etico.

Con riguardo alla seconda procedura, per procedere al pagamento di provvigioni è indispensabile pertanto che il rapporto di agenzia o di procacciamento sia approvato e che sia stato formalizzato il contratto di agenzia o di procacciamento. Le provvigioni spettanti si intendono maturate, nella misura prevista, in conseguenza delle vendite fatturate. Il pagamento è effettuato al ricevimento delle fatture da parte di Agenti e Procacciatori, previa verifica della corrispondenza delle stesse con l'estratto conto inviato.

3.4.4 Bilancio non corretto e dichiarazioni dei redditi non conformi

La Società adotta le medesime procedure descritte nella Parte Speciale F, punto 3.1.1. ai fini della predisposizione del bilancio. Inoltre, la presenza di un Collegio Sindacale e dello Studio esterno di consulenza fiscale e tributaria offrono presidi idonei a ridurre il rischio di commissione dei Reati di cui alla presente sezione.

3.4.5 Rischi legati ai contenziosi tributari

Vengono organizzati dei meeting periodici tra CdA e Direzione Finanza in cui vengono analizzati gli eventuali contenziosi tributari in essere. Nella valutazione dei contenziosi la Società valuterà di volta in volta se avvalersi, oltre che della propria struttura interna, del supporto di uno Studio di consulenza esterno.

3.4.6 Dichiarazioni non fedeli o fraudolente

Tutte le dichiarazioni fiscali (Unico/770/IVA) sono predisposte sulla base delle istruzioni ministeriali, riflesse di volta in volta all'interno delle istruzioni operative.

È prevista l'abilitazione all'effettuazione delle scritture contabili a sistema solamente per il personale autorizzato.

Inoltre, la presenza di un Collegio Sindacale e dello Studio esterno di consulenza fiscale e tributaria offrono presidi idonei a ridurre il rischio di commissione dei Reati di cui alla presente sezione.

PARTE SPECIALE Q

1) REATI DI CONTRABBANDO

Il D. Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024 recante “*Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi*” ha rivisto ed ampliato la disciplina dei reati di contrabbando ed introdotto alcuni reati in materia di accise nell’ambito dell’art. 25 *sexiesdecies* del D.Lgs. 231/01.

Di seguito l’elenco delle fattispecie di “reato presupposto”:

- *Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024)*
- *Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024)*
- *Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024)*
- *Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024)*
- *Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024)*
- *Contrabbando nell’esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024)*
- *Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024)*
- *Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024)*
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024)*
- *Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024)*
- *Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024)*
- *Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995)*
- *Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995)*
- *Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995)*
- *Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995)*
- *Sottrazione all’accertamento ed al pagamento dell’accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995)*
- *Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995)*
- *Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995)*

1.1 Le fattispecie di reato rilevanti

In relazione al campo di operatività di Donnafugata, risulta astrattamente configurabile il rischio di commissione dei seguenti reati:

Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024)

La fattispecie punisce chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale, introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, merci non unionali, oppure fa uscire dal territorio doganale merci unionali.

Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024)

Il reato è commesso da chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l’applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti, in modo non corrispondente all’accertato.

Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995) e Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995)

La norma punisce chiunque fabbrica alcole o bevande alcoliche clandestinamente, ossia in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa

essere sottratto all'accertamento, nonché chi costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato.

Allorché la fabbricazione clandestina di alcole o bevande alcoliche è effettuata in forma di associazione, è punito ciascuno dei partecipanti per il solo fatto dell'associazione.

Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995)

La fattispecie punisce chiunque sottrae alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa e/o detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

La norma punisce con la stessa pena reato commesso e reato tentato, quest'ultimo espressamente configurato allorché la fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa sia effettuata, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro.

Inoltre, l'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.

Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995)

Il reato è commesso da chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:

- a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza;
- b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

La norma punisce altresì chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti.

1.2 Le Attività sensibili

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di contrabbando, sono di seguito riepilogate:

- gestione delle attività di importazione di merci e di esportazione dei prodotti commercializzati dalla Società;
- gestione della qualifica e dei rapporti con gli spedizionieri e trasportatori che operano per conto della Società;
- gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell'ambito delle attività di importazione ed esportazione, anche tramite soggetti terzi (ad es.: spedizionieri, ecc.);
- produzione ed esportazione di prodotti soggetti ad accisa.

2) DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE Q E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale Q

La presente Parte Speciale Q si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono pure essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;

- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società, quali in primo luogo gli spedizionieri.

2.2 Principi generali di comportamento

Nelle aree a rischio sopra individuate, i Destinatari operanti nelle aree a rischio reato saranno tenuti a:

- rispettare i principi generali di comportamento enunciati nel Codice Etico e delle procedure previste nel presente Modello;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando la piena osservanza delle norme di legge in materia di produzione, detenzione ed esportazione di bevande alcoliche sottoposte ad accisa.

2.3 Divieti

E' fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano risultare strumentali alla commissione di fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a fine di evitare la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale del Modello, è fatto divieto agli esponenti aziendali e agli altri Destinatari di:

- intrattenere rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito "Agenzia delle Dogane") in rappresentanza o per conto della Società, in mancanza di apposita delega o procura della Società stessa;
- presentare dichiarazioni, comunicazioni o documenti contenenti informazioni non veritiere, fuorvianti o parziali all'Agenzia delle Dogane ovvero omettere informazioni, al fine di ottenere provvedimenti favorevoli dall'Agenzia delle Dogane;
- fornire documenti o informazioni mendaci allo spedizioniere e/o all'Agenzia delle Dogane;
- tenere condotte ingannevoli o fraudolente nei confronti di appartenenti all'Agenzia delle Dogane tali da indurli in errori di valutazione;
- conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro, o altri vantaggi a chi effettua gli accertamenti e le ispezioni, autorità pubbliche ovvero ad organi dell'Autorità Giudiziaria;
- ottenere, importare, esportare, occultare, scaricare, depositare o detenere merci in violazione della normativa in materia doganale;
- assicurare la regolare formazione, tenuta e conservazione di tutta la rilevante documentazione societaria, contabile, doganale e fiscale. Pertanto, è fatto divieto di tenere comportamenti che, mediante il mancato tempestivo aggiornamento della documentazione, la mancata corretta conservazione o l'occultamento dei documenti impediscano, alle autorità ed agli organi di vigilanza di effettuare le dovute attività di controllo;
- corrispondere i diritti dovuti o garantirne i pagamenti;
- accertarsi dell'identità della controparte e dei soggetti per conto dei quali essa eventualmente agisce;
- garantire che gli incarichi affidati a terzi in rappresentanza o nell'interesse della Società siano sempre assegnati in forma scritta, richiedendo il rispetto del Codice Etico e del Modello;
- rilasciare mandati allo spedizioniere che siano specifici rispetto alle attività da svolgere e alle responsabilità da assumere.

3) PROTOCOLLI DI CONDOTTA

3.1 Scopo del protocollo di condotta per i reati di contrabbando

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo reati di contrabbando") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti a qualunque titolo coinvolti nelle attività di gestione delle attività di produzione, importazione di merci ed esportazioni di prodotti commercializzati dalla Società.

3.2 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Destinatari indicati al punto 2 della presente Parte Speciale Q nonché ai Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, quadri, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all'interno di Donnafugata (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo reati di contrabbando"), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività sensibili di cui al punto 1.2.

3.3 Modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili

Nello svolgimento delle Attività sensibili rilevanti di cui alla presente Parte Speciale R, i Destinatari osservano le seguenti regole di comportamento, fermo restando che le procedure aziendali sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonché di controllo, con adeguata formalizzazione e documentabilità delle fasi principali del processo. In particolare,

- qualsiasi rapporto con funzionari pubblici è corretto, formale ed attento alle molteplici implicazioni che da esso possono derivare;
- in caso di ispezioni e accertamenti da parte dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quale è l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è responsabilità del soggetto dotato di idonei poteri per interagire con i Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, garantire il corretto e trasparente svolgimento dell'ispezione/accertamento presso la Società. All'ispezione/accertamento devono presenziare contestualmente almeno due esponenti della Società;
- il verbale dell'ispezione/accertamento deve essere sottoscritto, previa verifica del suo contenuto, esclusivamente da soggetto dotato di idonei poteri;
- i soggetti esterni all'organizzazione deputati ad intrattenere rapporti e a rappresentare la Società nei confronti dell'Agenzia delle Dogane, anche in sede di ispezioni ed accertamenti da parte di queste ultime, sono formalmente identificati e le relative deleghe formalizzate contrattualmente;
- è effettuato un costante monitoraggio, anche attraverso consulenti esterni, dell'evoluzione della normativa di riferimento e delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni / denunce / adempimenti nei confronti dell'Agenzia delle Dogane;
- le funzioni aziendali coinvolte nella gestione degli adempimenti doganali predispongono, ciascuno nell'ambito delle attività di propria competenza, anche per il tramite dei trasportatori/spedizionieri incaricati, tutta la documentazione richiesta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli secondo i principi di chiarezza, correttezza e veridicità;
- la documentazione relativa alla gestione degli adempimenti doganali, su supporto cartaceo e/o elettronico non modificabile, nonché di eventuali controlli effettuati è archiviata e conservata in un archivio tenuto presso la sede legale della Società;
- deve essere garantita la correttezza e l'adeguata tracciabilità delle operazioni di movimentazione dei prodotti importati o soggetti ad accisa, nonché la veridicità delle informazioni contenute nelle bolle doganali e nei documenti di circolazione;
- i soggetti coinvolti nella gestione delle operazioni di movimentazione dei prodotti importati o soggetti ad accisa sono tenuti al rigoroso rispetto delle procedure per l'ottenimento delle autorizzazioni e licenze rilasciate dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli;
- i soggetti coinvolti nella gestione delle operazioni di movimentazione dei prodotti importati o soggetti ad accisa sono tenuti alla periodica verifica in ordine ai quantitativi di prodotto detenuti nel deposito fiscale;
- i soggetti coinvolti nella gestione delle operazioni di movimentazione dei prodotti importati o soggetti ad accisa sono tenuti all'accertamento sulla effettiva destinazione d'uso impressa ai prodotti esenti dal pagamento dell'accisa;
- la selezione degli spedizionieri è effettuata sulla base dei requisiti di reputazione, onorabilità e affidabilità tra gli enti iscritti nell'albo professionale degli spedizionieri doganali;
- la valutazione e la scelta degli spedizionieri tiene conto della loro capacità a soddisfare i requisiti richiesti dalla tipologia di prodotto e dall'entità della fornitura (es. Paese di destinazione);
- la trattativa tecnico-economica tra la richiesta e le offerte ricevute avviene, ove possibile, con il ricorso a più spedizionieri;
- al fine di garantire la segregazione dei compiti, vi è distinzione tra i soggetti che emettono l'ordine di acquisto o il contratto, i soggetti che verificano la corretta entrata o uscita merce ed i soggetti che autorizzano la fattura al pagamento;

- contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con gli spedizionieri, contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Modello ed al Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari ad essi;
- la Società, anche in quanto certificata AEO (attestazione di “Operatore Economico Autorizzato”) riceve audit periodici da parte dell’ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- la Società sensibilizza dipendenti, collaboratori e tutti coloro che operano in nome o per conto della stessa sulle tematiche relative al rispetto delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni stabiliti dalla normativa in ambito doganale.

Chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale, ovvero la violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte Speciale (e degli allegati o protocolli che ne costituiscono parte integrante), è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’OdV, il quale si attiverà per l’adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto nell’ambito dei flussi informativi verso l’OdV di cui all’Allegato VI e della procedura di whistleblowing di cui all’Allegato VII del presente Modello.

PARTE SPECIALE R

1) REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO

La L. 22 del 9 marzo 2022, in un contesto di revisione normativa previgente ha ricondotto nel Codice Penale reati precedentemente contenuti nel Codice dei Beni culturali (D. Lgs. 42/2004) aggiungendo altresì nuove fattispecie, ed ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'articolo 25 *septiesdecies* “*Delitti contro il patrimonio culturale*” e l'art. 25 *duodevicies* “*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*”, estendono la responsabilità delle persone giuridiche alle seguenti fattispecie di “reato presupposto”:

- *Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)*
- *Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)*
- *Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)*
- *Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)*
- *Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)*
- *Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)*
- *Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)*
- *Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)*
- *Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)*
- *Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)*
- *Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)*

1.1 Le fattispecie di reato rilevanti

In relazione al campo di operatività di Donnafugata, risulta astrattamente configurabile il rischio di commissione dei seguenti reati:

Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

La fattispecie punisce chiunque si impossessi di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, o si impossessi di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

Il reato punisce chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropri di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso.

Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

Il comportamento incriminato si realizza allorché, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, si acquistino, ricevano od occultino beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque ci si intrometta nel farli acquistare, ricevere od occultare. La pena della reclusione da quattro a dieci anni, con multa da euro 1.032 a euro 15.000, è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata o estorsione aggravata.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

La fattispecie punisce, con la reclusione da uno a quattro anni, chiunque falsifichi una scrittura privata in relazione a beni culturali, al fine di farne apparire lecita la provenienza. La norma punisce, seppure con una pena più lieve, anche chi faccia uso della scrittura privata, pur senza aver concorso nella sua formazione.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)

La fattispecie punisce tre tipologie di condotta: 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

Il comportamento incriminato si realizza allorché si importino beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)

Il reato punisce chiunque trasferisce all'estero beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, oppure non li fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine previsto in sede di autorizzazione all'uscita o l'esportazione temporanea. La medesima pena è prevista nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci per sottrarsi all'ottenimento dell'autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

La fattispecie punisce chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

La pena è detentiva può essere oggetto di sospensione condizionale subordinatamente al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

La fattispecie criminosa punisce: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera d'arte o un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere d'arte o oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica le suddette opere od oggetti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici le suddette opere od oggetti.

Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

Il reato in questione punisce chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

La fattispecie si realizza allorché siano commessi fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

1.2 Le Attività sensibili

In relazione ai reati ed alle condotte criminose descritte nel paragrafo che precede, ai fini della presente Parte Speciale R del Modello, le attività ritenute più specificatamente a rischio risultano essere quelle relative alle seguenti attività:

- la coltivazione di fondi ed attività connesse, con l'utilizzo prevalente di attrezzature e risorse dell'azienda, svolta nell'ambito dell'attività agricola di coltivazione delle uve, sia in terreni propri che in terreni condotti in locazione. L'attività della lavorazione della terra, che può altresì includere saggi del terreno, potrebbe potenzialmente comportare il ritrovamento di beni rientranti nella qualifica di beni culturali, come meglio definiti nel prosieguo;
- le attività di gestione del territorio e del patrimonio rurale, forestale, culturale ed immobiliare (di proprietà ed in locazione), anche con finalità di ricezione ed ospitalità.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio), il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali (le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà (ex artt. 10 e 11) e paesaggistici (immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge).

2) DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE R E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale R

La presente Parte Speciale R si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

2.2 Principi generali di comportamento

Nelle aree a rischio sopra individuate, i Destinatari operanti nelle aree a rischio reato saranno tenuti a:

- rispettare i principi generali di comportamento enunciati nel Codice Etico e delle procedure previste nel presente Modello;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando la piena osservanza delle norme di legge e regolamentari in materia di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.

2.3 Divieti

E' fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano risultare strumentali alla commissione di fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a fine di evitare la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale del Modello, è fatto divieto agli esponenti aziendali e agli altri Destinatari di:

- creare, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, alterare, distruggere, sopprimere od occultare una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali al fine di farne apparire lecita la provenienza;
- trasferire all'estero beni mobili appartenenti al patrimonio culturale della Banca senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione;
- porre in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di beni mobili appartenenti al patrimonio culturale di Donnafugata.

3) PROTOCOLLI DI CONDOTTA

3.1 Scopo del protocollo di condotta per i reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo reati contro il patrimonio culturale e/o paesaggistico") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate

dai soggetti a qualunque titolo coinvolti nelle attività di gestione del patrimonio immobiliare e culturale che risulti nella disponibilità di Donnafugata.

3.2 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Destinatari indicati al punto 2 della presente Parte Speciale R nonché ai Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, quadri, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all'interno di Donnafugata (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo reati contro il patrimonio culturale e/o paesaggistico"), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività sensibili di cui al punto 1.2.

3.3 Modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili

Nello svolgimento delle Attività sensibili rilevanti di cui alla presente Parte Speciale R, i Destinatari dovranno osservare quanto segue:

- prima di procedere ad interventi sui beni soggetti a vincoli culturali o paesaggistici (ivi inclusi, in via esemplificativa e non esaustiva, terreni che si trovino in zona di interesse archeologico e/o sottoposti a vincolo paesaggistico), sarà verificato il previo ottenimento delle autorizzazioni previste dalle Autorità competenti;
- in relazione ai beni mobili appartenenti al patrimonio culturale di Donnafugata sarà redatto e periodicamente aggiornato un apposito elenco;
- per tutti i beni del patrimonio culturale oggetto di acquisizione sarà verificata l'esistenza di (i) una perizia redatta da un esperto indipendente attestante la legittima provenienza e l'autenticità dei beni mobili culturali o della dichiarazione della Sovrintendenza attestante l'interesse storico particolarmente importante dei beni in questione; (ii) una perizia per i beni immobili tutelati con l'indicazione dei vincoli diretti;
- in ipotesi di cessione, anche a titolo non oneroso, dei beni del patrimonio culturale della Società, sarà verificata l'esistenza della perizia o della dichiarazione della Sovrintendenza di cui al punto precedente, dell'ottenimento delle autorizzazioni previste, del corretto espletamento delle denunce alle Autorità competenti e del rispetto dei termini di prelazione a favore del Ministero o, nel caso della Regione o di altro ente pubblico territoriale interessato;
- in caso di trasferimento all'estero di beni mobili appartenenti al patrimonio culturale della Società, sarà verificata l'esistenza dell'attestato di libera circolazione o licenza di esportazione;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nel processo di gestione del patrimonio immobiliare e del patrimonio culturale, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

Chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale, ovvero la violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte Speciale (e degli allegati o protocolli che ne costituiscono parte integrante), è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto nell'ambito dei flussi informativi verso l'OdV di cui all'Allegato VI e della procedura di whistleblowing di cui all'Allegato VII del presente Modello.

ALLEGATI

PREMESSA

Si riportano nel prosieguo gli Allegati facenti parte integrante del presente Modello, ossia in particolare:

I) l'organigramma della Società aggiornato;

II) il documento di mappatura dei rischi, compilato alla luce delle interviste effettuate, ai fini dell'aggiornamento del presente Modello, con i soggetti responsabili delle attività ove potrebbe originarsi il rischio di commissione di reato;

III) le procure conferite per delega di funzioni;

IV) il documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi degli artt. 17, comma 1, lettera a) e 28 del D.Lgs. 81/2008;

V) le procedure interne per la protezione e sicurezza dei dati personali;

VI) i flussi informativi verso l'OdV;

VII) la procedura di whistleblowing.

[OMISSIS]